

CXXV^a TORNATA

MARTEDÌ 15 GIUGNO 1926

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Comitato segreto (Riunione in)	Pag. 6558
Congedi	6334
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Estensione dell'Istituto del podestà ai comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, con popolazione superiore ai 5000 abitanti »	6531
« Provvedimenti per la costruzione o l'acquisto di edifici per le Scuole italiane all'estero »	6536
« Riordinamento del servizio statistico »	6537
« Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni, aventi forza di legge relativamente ai Consorzi ed alle opere di irrigazione »	6543
« Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 132, concernente il contributo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27 »	6549
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, contenente norme per la esecuzione degli sfratti »	6551
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, col quale viene istituita la « Fondazione Vittorio Emanuele III » per colonie marine e climatiche in pro' degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato »	6552
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, concernente la istituzione presso la Cassa depositi e prestiti della Cassa di ammortamento dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti d'America del Nord e la Gran Bretagna »	6 56
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 »	6335

Oratori :

FERRARIS MAGGIORINO	6339
LAGASI	6335
LIBERTINI	6356
MAYER, <i>relatore</i>	6348
MAZZIOTTI	6357
RICCI FEDERICO	6348
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i>	6354

— Approvazione di un ordine del giorno — . 6358

« Modificazioni alla legge elettorale politica e al titolo II della legge comunale e provinciale » 6531

Oratori :

FEDERZONI, <i>ministro dell'interno</i>	6532
PIRONTI, <i>relatore</i>	6531

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, concernente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo » 6543

Oratori :

NUVOLONI	6547
(Presentazione di)	6334

Petizioni (Lettura del sunto di) 6334

Relazioni (Presentazione di) 6334, 6347

Uffici (Riunione degli) 6557

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale, delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bellini per giorni 3, Mosconi e Simonetta per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

N. 63. L'ingegnere Umberto Savoia fa voti per asserta denegata giustizia.

N. 64. I podestà di Pescasseroli, di Opi e di Villetta Barrea fanno voti contro la progettata formazione di due laghi artificiali nelle valli di Opi e Barrea.

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Di Robilant di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI ROBILANT. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 141, riguardante l'istituzione di speciali corsi prelimitari di pilotaggio » (N. 474).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Robilant della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 943 che proroga per l'esercizio 1926-27 le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del commissario presso l'Unione militare in Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

Invito il senatore Berio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 183, concernente l'estensione al personale delle Società esercenti servizi automobilistici delle agevolazioni fiscali già concesse al personale delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto » (N. 519).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Berio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore De Vito a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazioni e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali (N. 464);

Convalidazione del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2525, concernente la proroga dei termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie (N. 465).

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Vito della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito il senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, nonchè lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico 21 ottobre 1923, n. 2471, che aumenta i contributi obbligatori dello Stato e delle provincie alle Cattedre ambulanti di agricoltura; 10 aprile 1924, n. 620, che detta nuove norme per la costituzione dei Consorzi delle Cattedre ambulanti di agricoltura e per il trattamento economico del personale tecnico delle stesse » (N. 217).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 » (N. 526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926, al 30 giugno 1927.

Ha facoltà di parlare il senatore Lagasi.

LAGASI. Onorevoli colleghi, mi sia consentito di richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sopra un impressionante fenomeno, ed un problema urgente che l'onorevole ministro delle finanze avrà certamente seguiti per provvedervi senza indugio; il fenomeno è quello che con frase scultorea è stato definito dal maestro degli agricoltori italiani, il prof. Bizzozzero, il *foot ball* della terra, e il problema, che « con vera rispondenza alla realtà delle cose, il ministro dell'interno ha qualificato angoscioso », è quello delle finanze locali.

Mai come ora dopo la guerra, che ha distrutto tante fortune e tante ne ha create, la proprietà stabile, specialmente terriera, è passata e passa da proprietario a proprietario con una rapidità che non esito a chiamare cinematografica. I nuovi ricchi, che non hanno fede nella stabilizzazione della moneta, o che hanno intenti di pura speculazione, si sono gettati, come prima sui titoli esteri più quotati, sulla terra e la contrattano nelle piazze così come contrattarono prima i titoli nelle Borse. Il fenomeno, che è comune a tutta Italia, nell'Emilia si è acuito. Le terre in un breve periodo di quindici giorni o di un mese passano attraverso a 10, 12, 15 proprietari, i quali tutti le acquistano per rivenderle realizzando dei guadagni lauti sempre, non di rado lautissimi.

Tre anni fa le terre dell'Emilia, le migliori, si vendevano ad un prezzo medio di 9 o 10 mila lire all'ettaro, oggi si vendono, anche se non sono le migliori, a 30, 35 e talora 45 mila lire. I nuovi proprietari succeduti ai vecchi si preoccupano delle terre *sicut et in quantum*; le acquistano non per tenerle e per coltivarle, ma per rivenderle ad altri. I capitali vivi non vengono aumentati, sono anzi diminuiti, i concimi non sono sparsi o lo sono in misura insufficiente, i lavori di miglioria non si fanno; la produzione è quella che si può ottenere dalla natura e dalla lavorazione, non sempre razionale, dei coloni.

I prezzi degli affitti, in questo palleggiarsi della proprietà tra i vari padroni, aumentano fuori di misura e producono necessariamente e naturalmente l'aumento dei prodotti. Dico necessariamente e naturalmente, perchè i proprietari che acquistano per 40 o 45 mila lire, devono pur rimborsarsi dei frutti dei loro capitali. Gli affittuari che assumono le terre in affitto per 2000 e più lire all'ettaro devono pure ricavare non solo il canone d'affitto, non solo quello che occorre per il mantenimento della famiglia, per il pagamento degli interessi della cauzione al proprietario; ma anche il fabbisogno per le tasse.

Il prof. Bizzozzero, in un articolo comparso sulla *Gazzetta di Parma* del 22 maggio scorso, scrive: « Oggi dunque le cose stanno come ve le ho esposte: prezzi della terra alti, altissimi; affitti elevati, elevatissimi; pressione tributaria forte e talora insopportabile; mano d'opera cara;

condizioni in gran parte deficienti rispetto all'agricoltura intensiva. Cosa volete fare, anime buone di agricoltori, che vi accingete a coltivare direttamente la terra che avete acquistato, commettendo talora il grandissimo errore di non avere il danaro sufficiente a pagarla interamente. Cosa volete fare voi che la prendete in affitto magari prendendo a prestito il danaro al 10 per cento per la cauzione? Cosa volete fare voi mezzadri carichi di famiglia e con proprietari i quali non vi possono aiutare e non sono al caso di aiutarvi perchè la terra produca di più? »

Se questa è la ripercussione, onorevole ministro, che il fenomeno ha sull'economia privata, quale sarà quella che ha sull'economia pubblica? Io non sono un economista, nè mi picco di essere un economista; il buon senso però mi dice che questo fenomeno deve avere una ripercussione profonda su tutta l'economia pubblica, perchè concorre alla svalutazione della lira, diminuisce la produzione e aumenta, coll'aumento dei prezzi delle derrate, il costo della vita. Il rimedio? Per quanto vi abbia pensato, il rimedio non è che uno solo, onorevole ministro: quello di impedire che si trasferisca la proprietà fondiaria da mano a mano, senza atti di trapasso aventi data certa. Così si potrà fare argine contro questi speculatori ingordi, che di fronte alla necessità di provvedere alle spese di registrazione, di trascrizione e di voltura degli atti, spese che ammontano su per giù al 12 e al 13 per cento, indubbiamente si dovranno arrestare. Il fenomeno, se non completamente, in parte almeno sarebbe vinto e superato. In difetto del provvedimento che indico ed invoco succede, che i compromessi che si fanno tra i proprietari che si succedono nella proprietà della terra, vengono distrutti e che la trasmissione si fa con un unico atto tra il vecchio proprietario e l'ultimo acquirente. Prendendo il provvedimento che invoco, onor. ministro, non solo si porterebbe un freno a questa febbre malsana di lucro, ma si recherebbero non lievi vantaggi alla finanza per l'affluire di maggiori introiti nelle casse dello Stato.

Come l'onorevole ministro e l'onorevole relatore comprendono, non intendo di ostacolare il normale passaggio della proprietà dai vecchi ai nuovi padroni; ma di intervenire perchè sia trasferita senza danno della pubblica economia.

Spero che le dichiarazioni dell'onorevole ministro a questo riguardo saranno soddisfacenti e passo senz'altro al problema delle finanze locali.

Ognuno di noi, onorevoli colleghi, che è stato ed è *magna pars* delle amministrazioni di enti locali, sa quali siano le distrette in cui si dibattono tutti gli enti autarchici d'Italia. Non è esagerato il dire che se non sono sull'orlo del fallimento, poco ci manca. Quello che sta di fatto è che tutti i servizi pubblici sono in sofferenza a far capo da uno dei più importanti; il servizio stradale. Giovedì scorso trovandomi a Piacenza, per adempiere al dovere di assistere al trasporto ed alla tumulazione della salma del nostro illustre presidente senatore Giuseppe Manfredi, ebbi occasione di vedere il vice presidente della Camera onorevole Gasparotto arrivato in automobile da Milano. Egli mi disse che per arrivare a Piacenza da Milano aveva impiegato per le condizioni della strada, ben due ore. Se tale è lo stato di questa che è una delle più grandi arterie stradali d'Italia: pensate in quali condizioni saranno le altre.

Il problema delle finanze locali, che era già grave prima della guerra, e si è acutizzato durante e dopo la guerra, ha richiamato spesso l'attenzione del governo, che ha cercato di provvedere con ritocchi insufficienti alle vecchie leggi. L'onorevole De Stefani con decreto del 7 gennaio 1923 n. 17, per semplificare e togliere di mezzo le addizionali applicate nel periodo bellico e post bellico e giungere alla revisione degli estimi dei terreni e fabbricati che erano ancora quelli dei vecchi catasti di 100 e più anni fa, stabili che le nuove aliquote erariali sui terreni e fabbricati fossero di lire 10 per ogni 100 lire di rendita e quelle per le sovrimposte fossero di 50 centesimi per ogni lira d'imposta erariale quanto ai fabbricati e di 100 centesimi per ogni lira quanto ai terreni.

Siccome però l'applicazione di questi provvedimenti avrebbe indubbiamente dissestate le finanze delle provincie e dei comuni, mettendo i loro bilanci nel più grande squilibrio, si stabiliva che la nuova aliquota fosse applicata alla fine del quinquennio con riduzione graduale di un quinto per ogni anno delle vecchie aliquote.

Al decreto del 7 gennaio 1921, l'onorevole

De Stefani ha poi fatto seguire l'altro del 18 novembre 1923 n. 2538, con il quale si affrontava in pieno la questione e si dettavano provvedimenti che vanno sotto il titolo di provvedimenti per le finanze locali. Però penso che così il decreto del 18 novembre 1923, come il successivo del 30 dicembre 1923 n. 3063, come il decreto, mi permetta di dirlo l'onorevole ministro delle finanze, del 20 ottobre 1925 n. 945 che porta la sua firma rispettabilissima, non siano sufficienti per raggiungere lo scopo che si propongono. E parmi che essi si siano ispirati ad un esame un po' unilaterale del problema, esame basato sulle condizioni economiche, industriali e edilizie dei grandi centri, diverse, diversissime da quelle dei piccoli centri rurali, specie, montani.

Questi decreti erano stati preceduti e seguiti da tanti altri, modificantisi, e sovrappontentisi l'uno all'altro, così da rendere difficile anche agli studiosi della materia la loro ricerca e la loro interpretazione. Comunque l'ultima legge che disciplina la materia è quella del 20 ottobre 1925.

L'onorevole De Martino riferendo alla Camera dei deputati sui tributi locali scriveva: « Le disposizioni adottate d'intesa fra il ministro dell'interno e quello delle finanze col Regio decreto 20 ottobre 1925 n. 1954 a favore delle finanze degli enti, hanno assicurato nuove fonti di entrata ai comuni e alle provincie, dando modo a detti enti di far fronte con adeguata disponibilità di mezzi alle crescenti spese per i pubblici servizi ».

Ritengo che la affermazione non risponda, purtroppo, al vero, e sia stata dettata da una non esatta valutazione delle condizioni economiche delle nostre provincie e dei nostri comuni. Il ministro dell'interno a Trento, e l'onorevole ministro delle finanze, nell'altro ramo del Parlamento pochi giorni fa e ieri dinanzi al Senato, hanno dichiarato che la Confederazione nazionale degli enti autarchici ha fissato il fabbisogno per le provincie in 150 milioni e pei comuni in 600 milioni. Hanno soggiunto che per questo fabbisogno, con provvedimenti presi, si limiterà lo sbilancio per le provincie a 10 o 15 milioni e per i comuni a 180 milioni. Ieri è stato detto dal senatore Ricci, ed è stato ripetuto dall'onorevole ministro delle finanze, che è molto diffi-

cile il controllo in questa materia. Io non credo che lo sbilancio, sia quello relativamente piccolo indicato dalla confederazione. Faccio intanto una considerazione, ed è questa: che i 150 milioni che occorrono per le provincie e i 600 milioni che occorrono per i comuni non rappresentino il debito totale che questi comuni hanno; ma rappresentino soltanto quel minimo che è necessario per provvedere al pagamento delle quote di ammortamento dei loro debiti. Quindi il debito provinciale e comunale è indubbiamente molto più alto: sale a cifre fantastiche, a miliardi, che io non posso e non so qui indicare quanti siano. Ma devo preoccuparmi delle condizioni che saranno fatte alle provincie ed ai comuni quando verrà meno la sovrimposta che oggi, gravandò i contribuenti in misura altissima, rende alle provincie ed ai comuni entrate cospicue. Ci sono provincie e comuni a vecchio catasto in cui la sovrimposta arriva a 4.30 per ogni lira di imponibile per i terreni e a 1.09 per ogni lira di imponibile per i fabbricati.

Questa questione deve preoccupare, onorevole ministro, perchè non so se, alla fine del quinquennio, quando verrà a cessare la vecchia sovraimposta per far luogo alla nuova, sarà possibile rinunciare alle vecchie aliquote di fronte alle obbligazioni contratte colla Cassa depositi e prestiti che deve essere pagata con le delegazioni. Se per avventura accadesse che colla riduzione delle sovrimposte non si potessero più abbandonare le delegazioni alla Cassa depositi e prestiti come provvedere per dare alle provincie ed ai comuni i mezzi per far fronte a questo impegno sacro, non deflettibile?

Quando, dopo il primo, il secondo e il quinto anno si arriverà ad applicare la nuova aliquota in quali condizioni si troveranno le finanze delle provincie e dei comuni?

Io non sono un ragioniere e perciò mi sono rivolto ad uno della partita, cioè al ragioniere del mio comune; che non è il più piccolo nè il meno importante della provincia di Parma. La risposta è stata che alla fine del quinquennio la sovratassa del Comune che è di 220 mila lire, discenderà a 20,295.79. Col decreto del 20 ottobre 1925 l'onorevole ministro ha sostituito alla tassa focatico l'addizionale sulla complementare e la tassa sul valore locativo. Di-

cevo che quando si è redatto il decreto non si è tenuto forse conto delle condizioni dei piccoli comuni. Questa sostituzione può forse andar bene per i grossi comuni, in cui ci sono molti ricchi, molti industriali, molte officine e molte case; ma pei piccoli comuni, di montagna specialmente, in cui i ricchi si contano, sulle dita, in cui non vi sono nè industriali, nè case, nè officine che siano censite o censibili, come provvedere senza la tassa di famiglia?

Nel mio comune la tassa di famiglia rende 65 000 lire, la tassa complementare e la tassa sul valore locativo renderanno sì o no dalle 5 alle 6.000 lire. Come provvedere allo sbilancio? Forse con la tassa di miglìoria? Forse con la tassa di logorio? Forse colla tassa sulle industrie? Forse colla tassa di patente?

No, perchè la tassa di miglìoria, se sarà applicata e quando sarà applicata, renderà poco o nulla. No, perchè la tassa di logorio giova più alle provincie che ai comuni. La tassa di patente, la tassa sul reddito industriale superiore alle due mila lire, che cosa possono dare ai piccoli comuni rurali in cui non sono o sono pochi redditi tassabili superiori a questa cifra?

Devo riconoscere che il decreto 20 ottobre 1925 ha arrecato ai piccoli comuni un certo beneficio accordando loro una percentuale sul reddito tabacchi. Ma questo aiuto non vale neppure a compensarli delle spese che si sono poi addossate loro coi decreti del 31 ottobre 1923 e del 21 marzo 1924, recanti provvedimenti a favore dei maestri. I maestri, in virtù di questi due decreti percepiscono dal comune 1200 lire per ciascuno. Coi decreti 5 maggio 1923 e 21 gennaio 1924 poi si sono messe a carico dei comuni le spese per l'ammobigliamento e il riscaldamento degli uffici giudiziari. Questo carico, onorevole ministro, che è stato imposto a tutti i comuni del Regno, dovrebbe essere sopportato dallo Stato.

Ai comuni dell'Emilia sono stati imposti altri carichi col decreto 18 marzo 1923, n. 577, temperato dal decreto 22 gennaio 1926, n. 3110. Questi decreti recano provvedimenti non so se più draconiani, più arbitrari o più incivili. Infatti con questi decreti si addossano ai comuni i debiti dei consorzi granari verso lo Stato. Sono sette milioni, onorevole ministro delle finanze che i 52 comuni della provincia di Parma debbono

pagare, senza che sia fatta ancora la liquidazione, in proporzione del numero degli abitanti. Ho detto che si tratta di un provvedimento incivile, perchè lo Stato, sconvolgendo a suo vantaggio le norme dettate dal Codice civile in materia di novazione, sostituisce a suo favore al vecchio debitore un altro debitore senza neppure averlo interpellato. Ho detto anche che si tratta di un provvedimento arbitrario ed ingiusto perchè in virtù di questo decreto non pagano i comuni che hanno rotto e che hanno fatto il male, ma quelli che hanno soddisfatti i debiti verso il Consorzio granario, facendo onore ai loro impegni e alla loro firma.

Si dirà - dopo quello che io ho esposto - come si può provvedere per risanare le finanze degli enti, sia che esse siano preoccupanti per condizioni generali, sia che lo siano per condizioni speciali? I provvedimenti, a mio rassegnato modo di vedere, dovrebbero anzitutto consistere nel concorso diretto ed indiretto dello Stato: diretto assumendo il carico di tutte le spese d'indole statale, e che può assumere senza turbare il bilancio se, come ieri abbiamo sentito dire dall'onorevole ministro, è in avanzo di oltre un miliardo. Indiretto: assegnando loro addizionali maggiori sul tabacco, sul sale, sugli scambi e magari rivalendosi poi, come si è già fatto per i tabacchi, sui consumatori; rinviando la riduzione della sovrimposta fino al tempo in cui essa avrà provveduto agli impegni dei comuni verso la Cassa depositi e prestiti; sospendendo la tassa di famiglia o per lo meno consentendo alle amministrazioni locali di applicarla o di sostituirla, se lo crederanno conveniente, coll'addizionale sulla complementare e colla tassa sul valore locativo; accordando finalmente alle amministrazioni di applicare altre tasse a larga base e con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa e, se credesi, anche dell'amministrazione centrale delle finanze.

Ad esempio, perchè ai comuni, come si è fatto per taluni, Carrara, Comacchio ed altri, ai quali si è consentito una tassa di dazio di esportazione, non si consente di applicare un dazio di esportazione per i generi che dal loro territorio in una misura relativamente grande si esportano?

Ricordo, appunto perchè sono stato amministratore da tempo remoto di qualche comune,

ricordo, e richiamo la legge sulle strade carreggiabili obbligatorie; la legge del 30 agosto 1868.

Con questa legge si acconsentiva ai comuni di imporre le prestazioni in natura. Perché non si richiama questa legge, rimodernandola, adattandola alle nuove condizioni, in modo che non solo serva per costruire e mantenere le strade carreggiabili, ma anche per costruire, conservare e migliorare le mulattiere e le vicinali, che sono tanto necessarie per i contatti civili, per i contatti commerciali e per gli interessi, specialmente, agricoli?

Io credo, ed ho finito, che con queste provvidenze si possa giungere all'assetto delle finanze dei comuni e sto in attesa, più che delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, delle sue determinazioni. Indubbiamente questi provvedimenti gioveranno e metteranno, se non altro, gli enti autarchici in condizioni di provvedere veramente e stabilmente ai servizi pubblici che vanno tutti, o quasi tutti, in malora.

Onorevole ministro, la stabilità e l'elasticità dei bilanci degli enti locali è la miglior garanzia per la stabilità del bilancio dello Stato, al quale i comuni, quando si trovino in buone condizioni, non dovranno più ricorrere.

La stabilità del bilancio dello Stato e quella dei bilanci degli enti, che devono agire in perfetta armonia, di intenti e di fini consentiranno al paese di raggiungere quelle mete cui ha diritto di arrivare per virtù di sua gente, e cui è fatale giunga. (*Approvazioni e congratulazioni*).

FERRARIS MAGGIORINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Onorevoli senatori, se i poveri mezzi vocali di oggi me lo consentiranno, vorrei esprimere tutta la soddisfazione dell'animo mio per l'ordine del giorno presentato da così autorevoli colleghi e tanto brillantemente svolto dal senatore Ancona, perché esso ha dato a tutti noi e darà al Governo e al paese la sensazione che vi sono due grandi problemi, la cui soluzione non può più essere indugiata o per lo meno la loro attenuazione, e sono il problema del caro viveri e quello del deprezzamento della moneta. Il problema del caro viveri che travaglia in questo momento tutti gli Stati civili, costituisce una delle

maggiori preoccupazioni dei governi e dei popoli, ed è necessario sia esaminato e scomposto nei suoi elementi se deve essere, come speriamo, attenuato. Le cause che, a mio avviso, influiscono specialmente sul rincaro della vita sono: il deprezzamento della moneta; l'aumento delle imposte generali e speciali, e soprattutto delle tariffe dei pubblici servizi, ferrovie, poste, luce, ecc. ecc., che spesso influiscono sul costo degli stessi generi alimentari; l'aumento generale dei costi compresi i fitti determinati in buona misura anche dall'aumento delle imposte, e per ultimo le pretese eccessive del commercio, come è rilevato nell'ordine del giorno che stiamo esaminando. Mentre mi riservo di accennare tra breve alla questione gravissima del deprezzamento della moneta, non posso a meno di prendere questa occasione per affermare la mia convinzione che in questo momento più non ci sia margine in Italia per un aumento qualsiasi di imposte. Mi permetterà, quindi, l'egregio collega on. Ricci che io possa dissentire da lui. Oramai né poveri, né ricchi hanno ancora la possibilità in Italia di sopportare nuove sensibili imposte; non è a credere che l'Italia sia tale paese ricco da poter costruire un bilancio di miliardi soltanto sulle fortune superiori e grandi. Noi siamo una piccola, e, sotto alcuni aspetti, un'ammirevole democrazia di piccole fortune; quelle piccole fortune che il Conte di Cavour voleva sviluppare nella nuova Italia (come me ne può far fede l'on. Artom che ha pubblicato le memorie del Cavour).

Il Cavour scriveva che l'avvenire dell'Italia, e soprattutto quello delle provincie meridionali, era fondato sullo sviluppo delle piccole fortune ed in ciò ravvisava uno degli elementi migliori di progresso.

Ora non è certo un sistema tributario più duro dell'attuale che incoraggerebbe il formarsi delle piccole fortune.

Dunque niente aumenti d'imposte. Torniamo invece al programma che il Ministero Nazionale più volte presentò a questa Alta Assemblea, quando lasciava sperare a tutti noi (e mi auguro che lo lasci sperare ancora) che i primi avanzi notevoli del bilancio sarebbero stati in giusta misura destinati alla diminuzione delle aliquote dei vari ordini di tributi. Questa è la promessa che il Governo diede già nello scorso

anno e che io spero vorrà mantenere. È perciò che io approvo (me lo consenta l'on. Ancona) che siasi operato per il nucleo interno di famiglia sulle imposte di successione, come giudico ragionevole, l'abolizione dell'imposta sui titoli al portatore che era nata come una specie d'improvvisazione, e che molto nuoceva alla libera contrattazione dei valori industriali. Credo anzi che vi siano ancora delle tasse di successione vigenti e soprattutto delle tasse di affari così elevate, che non posso fare a meno di segnalarle alla vigile attenzione del ministro nella speranza che egli possa attenuarle, disponendo di solo una modesta parte dell'avanzo.

E le imposte bisogna anche cercare di renderle meno gravi per mezzo di una saggia politica sui fitti. Vedo presente l'on. Federzoni. Mi consenta di dirgli che ho provato molto piacere nel leggere il suo discorso del 21 aprile scorso nel quale il problema della casa, tormentoso in tutti i paesi, non solo di Europa ma del mondo, è stato posto in termini così precisi e adeguati al bisogno, da dare la speranza che il Governo voglia proseguire con tutta l'energia su questa buona strada. Da molti anni ebbi la ventura di occuparmi del problema delle case; dopo studi e viaggi in Europa, ideai e fondai in Roma l'Istituto delle case degli impiegati che finanziariamente ed economicamente ha dato splendidi risultati. Un appartamento medio per famiglie borghesi costa meno di 200 lire mensili oggi e il prezzo non è aumentabile e l'inquilino non corre il pericolo di essere sfrattato. Io avevo proposto un programma di oltre 100,000 camere con un ottimo progetto tecnico dell'architetto Calderini. Il governo del tempo si limitò a quattro mila camere circa: e così facemmo un semplice esperimento felicemente riuscito, sebbene nella preparazione della legge attraverso la Camera siansi avute non poche difficoltà che poterono essere vinte grazie all'autorevole adesione degli onorevoli Luzzatti, Giolitti, dell'on. Tittoni e dell'on. Cocco-Ortu, ecc. Sperai allora che dalle quattro mila camere del primo progetto saremmo passati ad un organismo nazionale più vasto.

Ma sfortunatamente ci siamo fermati, ed oggi questa questione preme gravemente sulle condizioni economiche di tutta la popolazione. Perciò non solo non sarebbe il caso di aumen-

tare le imposte dirette sulla proprietà ma di vedere invece se vi fosse la possibilità di coordinare il problema dei fitti con un ribasso delle imposte veramente eccessive che si pagano sulle case, tenendo conto anche delle tasse locali.

Con tutto ciò resterà sempre il problema più grave ancora del caro-viveri causato dal deprezzamento della moneta, e di questo fenomeno mi permetterò di parlare brevemente al Senato perché è il problema oggi dominante in Europa.

Quando alcuni anni or sono, da osservazioni e da studi particolari, trassi l'opinione che il caro-viveri era essenzialmente collegato al deprezzamento della moneta, fenomeno già noto dopo la grande guerra terminata nel 1815, questa opinione non fu accolta senza contrasti e fu anzi, devo dirlo, talvolta anche derisa. Ma ormai essa ha fatto cammino in Europa; il cartello francese si è fondato su di un programma, pur troppo non riuscito, di difendere insieme la moneta e il caro-viveri e ovunque si proclama questa colleganza, cosicché il mezzo più efficace per agire sul caro-viveri è di agire anzitutto sulla moneta, tanto più che, da alcuni rilievi, mi è parso che da noi il deprezzamento della moneta influisca sul caro-viveri per circa l'80 per cento mentre il restante 20 per cento sarebbe determinato dai fattori economici dai quali ho già accennato.

Ma pur troppo questo problema del cambio e della moneta si fa quasi ogni giorno più oscuro e devo dire sinceramente che anche noi, che per disgrazia ce ne occupiamo, cominciamo a vederci poco chiaro. Per esempio, ieri tutti noi abbiamo udito con molto piacere la bella esposizione economica fatta dal ministro delle finanze l'onorevole collega conte Volpi. Egli ci ha mostrato il fervore di un paese che si ringiovanisce, che si rinnova e che aspira alla sua restaurazione economica con tutto quello slancio di sacrifici, di lavoro, di produzione, che esso ha portato nella vittoria; ma uscendo di qui, io udivo parecchi colleghi dire: «ma come è conciliabile un paese in queste condizioni con una moneta che oggi è quotata in Svizzera 19 centesimi-oro per lira?» Con una moneta che perde l'81 per cento del suo valore tanto che al confine svizzero vi danno una tazza di caffè per quattro soldi svizzeri o per una lira italiana?

Ebbene, questo è il punto su cui mi piacerebbe fosse fissata una calma, tranquilla, serena, tecnica discussione, non in oggi che la stagione è troppo inoltrata, ma al nostro ritorno. Chiedo anche scusa al nostro illustre Presidente se la faremo in un numero ristrettissimo, inferiore al numero legale, perchè non sarà che una discussione tecnica fra buoni amici desiderosi di collaborare col Governo per fare uscire il paese da questa difficile situazione.

Per un certo tempo si è creduto che il deprezzamento della lira fosse soprattutto una questione di bilancio; noi stessi abbiamo udito ripetere da uomini più autorevoli di me, e l'abbiamo detto al paese qui dentro e fuori di qui: abbiate pazienza, accettate i sacrifici delle imposte che in Italia, torno a dirlo, sono gravissime, accettate i sacrifici delle economie che molte volte sono altrettanto penose delle imposte, ma avrete il piacere di vedere risalire la moneta e rinsaldarsi le fortune della patria.

Ebbene, onorevoli colleghi, questo non è avvenuto: ritengo che senza il pareggio e l'avanzo saremmo in condizioni molto peggiori, e l'onorevole ministro delle finanze con ragione si sente orgoglioso di essere alla testa dei servizi finanziari di un paese che ha visto la lira arrestarsi a 128 in confronto della sterlina, nel giorno in cui in Francia il franco scendeva a 178; questa differenza notevole ci sia lecito di ascrivere alla differenza fra i due bilanci, il bilancio francese che non si sa se abbia raggiunto il pareggio, e quello italiano in largo avanzo.

E lo stesso fatto esiste fra il bilancio italiano in pareggio e in avanzo, ed il bilancio Belga per il quale il nuovo ministero ha chiesto quasi due miliardi di nuove imposte, avendo constatato un disavanzo di molti milioni. Quindi consideriamo l'avanzo come indispensabile, come l'aria buona è indispensabile alla vita salubre di un cittadino. Ma purtroppo non viviamo di avanzo come non si vive di sola aria! Venne in allora una seconda teoria, che è stata molto discussa in Europa, e specialmente in Francia, la teoria, della speculazione. Si vuol vedere nel movimento dei cambi soprattutto l'opera speculativa, in gran parte delle famose bande nere, e la letteratura anche tecnica della Francia, in questo momento ridonda di tutte

quelle misure che furono chiamate di « polizia monetaria »; divieto ai capitali di uscire dalla Francia, controllo, vigilanza, confisca del commercio delle divise estere contro chiunque ne usa all'infuori dei casi consentiti; famosa massa aurea di manovra che ricorda le masse di riserva e di manovra delle celebri battaglie della grande guerra, in parte stabilita a Lonpresso la casa Lezar ed in parte a New York presso la casa Morgan — un vero piano di battaglia che i giornali tecnici annunziano: nel tal giorno comincerà la massa di manovra a funzionare in difesa del franco e se ne aspettano alla sera i risultati...

Non nascondo che leggo queste notizie con scetticismo, perchè credo poco al loro successo e la verità è che la massa di manovra finora non è servita a molto, mentre sorgono gravissimi dubbi che abbia concorso ad assottigliare le casse dello Stato. Ma dico di più; e lo dico come amico sincero della Francia: quando ho visto questo grande paese che si trovava di fronte ad una moneta scesa a 14 centesimi oro soffermarsi a nominare una grande commissione di esperti per discutere la chiusura delle macellerie per un giorno, a beneficio forse dei pollivendoli e la chiusura delle panetterie per un altro giorno, a beneficio dei fabbricanti di biscotti (*si ride*): quando ho pensato che problemi così grandi, i quali investono la vita, la struttura, l'avvenire di un popolo, possono essere ridotti a termini così modesti, ne ho provato un senso di dolore per la grande Nazione vicina ed amica; e l'ho provato anche pel timore che simili idee passassero le Alpi e si vedessero riprodotte in questa nostra Italia.

E pur ritenendo necessario il controllo sulla speculazione smodata, pur riconoscendo i benefici che esso ha portato nei primi mesi in cui l'onorevole Volpi andò al potere, quando la sterlina fu vista scendere a 115, anche grazie alla ferma dichiarazione dell'onorevole Mussolini il quale, respingendo l'introduzione della lira oro, rassicurava i portatori di miliardi di titoli italiani collocati all'estero, specialmente in America, ed affermava la intangibilità e la lealtà del credito italiano, ho dovuto riconoscere che in questa polizia monetaria non risiede ancora la soluzione del problema.

Anche dove ha dato risultati immediati,

come in Francia nel 1924, essi furono di breve durata. Tutta quella grande battaglia del franco che in allora combattuta per mezzo della Banca di Francia, ha finito, come tutti abbiamo visto, col franco francese a 178 di fronte alla sterlina.

E allora vengo ad un terzo ordine di idee. Prego il Senato di scusarmi se non sono troppo breve...

Voci. No, no, continui.

FERRARIS MAGGIORINO. Ho studiato la questione imparzialmente come un esperto tecnico, posto di fronte ad un problema per dare il suo avviso. Viene in terzo ordine d'idee la bilancia commerciale. Sono lontano dal negare, in qualsiasi modo, l'importanza che la bilancia commerciale ha nelle fortune economiche di un Paese. Desidererei, augurerei in tutti i modi possibili, che l'Italia potesse avere una bilancia commerciale favorevole, come del resto pochi Stati l'hanno nel mondo (e l'onorevole ministro ci ha detto che in questo momento non l'hanno neppure gli Stati Uniti). Ed allargo anche il concetto della bilancia commerciale a quello della bilancia dei pagamenti, concetto al quale abbiamo dedicato il nostro pensiero forse 30 anni or sono anche col compianto senatore Perazzi il quale più volte ne discusse nelle sue relazioni sui consuntivi e con lo Stringher, che primo lo illustrò in una relazione sul movimento dei forestieri in Italia. Ed è appunto dal 1899 che ho atteso a scrivere, ad agitare, a partecipare a Congressi per il movimenti dei forestieri; ho proposto ed ho visto nascere l'*Enit*, ora affidata alle esperte mani del collega Rava; ho fondato l'Associazione degli albergatori, l'Associazione del movimento dei forestieri di cui l'onorevole Biancheri, oriundo della riviera ligure, aveva accettato la presidenza; ho lavorato dal 1899 ad oggi con fede, perchè sempre ho visto e vedo nel movimento dei forestieri un forte, energico compensatore della bilancia commerciale. Ma lasciate ch'io dica proprio la verità, ho dovuto poco per volta perdere una parte della mia fiducia, non solo nella bilancia commerciale, ma anche in quella dei pagamenti come perno dei cambi. L'ultimo crollo a questa mia decrescente fiducia lo ha dato un recente documento parlamentare del Belgio. Il Belgio ha tentato, per opera del ministro Janssen, uomo di valore, malgrado le sfortunate vicende del suo progetto, ed Amministratore della Banca

Nazionale, il risanamento della valuta. Un professore di Università, residente vicino al Belgio mi assicurò che questo progetto di parziale stabilizzazione aveva creato nel Belgio una grande preoccupazione, tanto sono delicati e difficili a toccare siffatti problemi.

Il fatto è che il Belgio aveva la sua valuta a 107, 108; ora essa è arrivata a 170 e più.

Ora a pagina 4 de *l'exposé des motifs* del progetto di legge del ministro Janssen si legge che bisogna tener conto del pareggio della bilancia commerciale e soprattutto di quella che essi chiamano « des compts » cioè dei pagamenti; ma anche (così aggiunge il ministro) ricordarsi che specialisti eminenti considerano questa condizione come di importanza secondaria, perchè essa è sempre raggiunta mediante l'apertura di un prestito all'estero a lunga scadenza e mediante l'equilibrio del bilancio. Così che anche il programma della bilancia commerciale o della bilancia dei pagamenti secondo queste dichiarazioni, passa in seconda linea. E di ciò ho avuto anche qualche dubbio, quando avendo desiderato di seguire le operazioni della tesoreria inglese per la restaurazione, ormai quasi compiuta, della lira sterlina, mi parve vedere che la bilancia dei pagamenti commerciali passasse non poco in seconda linea. L'Inghilterra ha avuto un programma semplicissimo: ha per così dire seguita una via diretta; ha fissato in una legge di qualche articolo il ritorno all'oro e sopra di essa ha impostato il lavoro di tesoreria per il raggiungimento della parità aurea col dollaro, da cui ormai non dista che di qualche frazione. Quale è stata la tattica dell'Inghilterra? Il Governo chiese dei larghi poteri finanziari grazie ai quali e a grado a grado emise una serie di prestiti di conversione, che erano a più alto interesse dei buoni del tesoro in circolazione ma a più lunga scadenza. Così un grande banchiere M. Goodenough in una di quelle esposizioni annuali che costituiscono una particolarità dell'alta banca inglese, ha potuto dire: noi paghiamo di più per interessi, ma abbiamo una maggiore stabilità per i nostri titoli e ciò ha molto giovato. E voi sapete che l'Inghilterra, lungi dall'aggravare, ha rallentato in larga misura le restrizioni che prima poneva sia all'emissione dei prestiti esteri sia all'uscita di oro dai confini della nazione.

Quindi ci troviamo dinnanzi ad una molteplicità di sistemi così diversi, dinnanzi ad opinioni così differenti, che il Senato mi scuserà se procedo con grande titubanza, non per mancanza di convinzioni personali al riguardo, ma perchè non oso fare affermazioni assolute ed immutabili in una materia così delicata.

Mi si permetta tuttavia una domanda. Non è sorto mai nell'animo dell'onorevole ministro il dubbio che questo deprezzamento così penoso della moneta, deprezzamento che continua incessantemente, e che questa riduzione a meno di 20 centesimi-oro di una sudata lira del nostro popolo, non abbia una grande correlazione con le condizioni interne, intrinseche del tesoro?

Ho partecipato a quella prima restaurazione della moneta, compiuta dal 1893 al 1896, auspice e duce l'onorevole Crispi, capitano l'onorevole Sidney Sonnino, col Saracco, col Boselli e altri di me assai più valorosi. Ebbene, io non ricordo che in quelle discussioni lunghe che si fecero in allora e che durarono per mesi, queste questioni della sorveglianza e della restrizione delle contrattazioni monetarie, della bilancia commerciale ci siano passate dinnanzi. Erano invece a noi presenti tre punti fondamentali, posti dal Sonnino con quella chiarezza e fermezza che voi tutti ricordate.

I tre punti erano: raggiungere il pareggio, consolidare il tesoro, far sparire la carta eccessiva. E così si fece, e la moneta risali gradatamente alla pari. E notate che le condizioni non erano facili, per quanto le cifre fossero, naturalmente, più piccole delle attuali. In quei giorni, in una grande borsa estera, 20 milioni di buoni del tesoro italiano, non trovarono compratori; la Banca d'Italia (si chiamava allora Banca Nazionale) aveva il suo capitale, che era rappresentato da passività invece che da attività; un'altra grande Banca, voi lo sapete, andò in fallimento; l'industria edilizia a Roma subì una crisi fortissima e la domanda di biglietti a vuoto era più insistente di quella odierna! Ma l'onorevole Sonnino aveva davanti a sé i principi professati dalla scuola metallica inglese di circa un secolo fa, quegli stessi principi chiari e precisi, che l'Inghilterra ha seguiti anche oggi.

A più di uno di noi, a sentire le discussioni odierne, sembra di leggere le discussioni che

dopo il 1815 si ebbero in Inghilterra fra gli inflazionisti e i deflazionisti.

Per buona fortuna dell'Inghilterra prevalse allora il principio deflazionista, la moneta sali alla pari, e pochi anni dopo la Camera dei Comuni, malgrado la sua grande fierezza, ordinò con una solenne deliberazione, che le decisioni votate in una tornata, nella quale si era accolto il principio inflazionista, fossero cancellate dal libro dei verbali della Camera. Questa è la forza di un programma, perchè il problema lo credo solubile, così come lo ha risolto l'Inghilterra, purchè ci sia un programma chiaro, netto, preciso e uomini inflessibili nell'attuarlo (*approvazioni*).

Vi dirò che, nei limiti delle mie modeste forze, mi piace seguire queste vicende monetarie, e non soltanto di un grande paese come l'Inghilterra, per il quale si crede tutto facile in materia economica; ebbene guardate la Svizzera! La Svizzera ha consolidato la sua moneta. Ma non crediate che questo sia stato un fatto naturale e spontaneo. Leggete la bella monografia che sulla restaurazione della moneta Svizzera ha pubblicata la Banca Svizzera di Basilea. Voi vedete che ci fu un programma di pareggio, di avanzo, di rafforzamento delle riserve metalliche, di diminuzione di circolazione cartacea.

Voi vedete oggi quello che avviene in un paese, funestato, disgraziatamente, da un grande fallimento bancario, la Danimarca. La Danimarca vede oggi la sua moneta progredire in modo meraviglioso. La corona Danese, che vale 1,40 e che era a 78 centesimi oro fino a pochi mesi fa, oggi vale 1,36. La speculazione invece di gettarsi al ribasso, poichè sa di guadagnare sul miglioramento della corona, si è gettata al rialzo. Perchè in ogni paese questo bisogna fare: volgere a proprio favore la speculazione, non credere di poterla dominare. Bisogna creare alla speculazione delle condizioni per le quali essa abbia a guadagnare sul miglioramento della valuta e perdere sul peggioramento.

Quando la speculazione è animata dalla fiducia, concorre a restaurare la moneta con uno slancio più forte di quello che possa fare qualunque governo. Studi diligenti, dal punto di vista scientifico molto preziosi e dal punto di vista pratico non ancora controllati dai fatti,

sono stati recentemente compiuti dal ministro delle finanze di Romania, che intende affrontare la questione dei cambi. Auguriamo che i fatti rispondano alle previsioni, ma intanto potrei parlare della Ceco-Slovacchia dove il povero Racin, coadiuvato dal Benes, ha portata la corona ceco-slovacca che, era molto depressa, a 15 centesimi oro, e ha cercato di tenerla stabile. Vi è perfino un paese che, per diminuire la circolazione, ha tagliato a metà i biglietti, restituendo solo una parte ai portatori. Insomma il problema del miglioramento della moneta travaglia il mondo europeo, e si ripercuote sulle condizioni della vita sociale, sul benessere, sul prestigio politico internazionale dei vari paesi. Ed è perciò che sono grato agli onorevoli colleghi che hanno cercato di portare avanti a questa assemblea e avanti al ministro la questione, e sono grato al ministro perchè intorno a questo problema ha cominciato a manifestarci il suo pensiero.

Posto così il problema, noi domandiamo quale è il programma che abbiamo avuto davanti a noi fino a questi ultimi tempi? Questo programma era stato tratteggiato in una serie di discorsi dall'onorevole ministro De Stefani; ma era stato soprattutto sintetizzato molto chiaramente nell'ordine del giorno dell'onor. Luzzatti del marzo 1925. Questo ordine del giorno era firmato da un grande numero di senatori, ed io ebbi l'onore di svolgerlo verso la fine del marzo 1925. Inoltre ci fu, sempre nello stesso senso, un altro ordine del giorno presentato dalla Commissione di finanze, che, con lievi emendamenti di pura forma, fu accolto da questa Assemblea il 28 marzo 1925. L'onorevole De Stefani, alla sua volta, aveva in uno dei suoi più chiari discorsi, fissati nettamente i punti del programma governativo. Si tratta del discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 20 dicembre 1924 nel quale, dopo aver constatati i sacrifici compiuti dal Paese, dichiarava che: « L'eccedenza delle entrate sulle spese doveva essere destinata in eque proporzioni; 1° alla diminuzione del debito interno, fruttifero e infruttifero; 2° alla diminuzione delle aliquote in ogni ordine di tributi, con particolare riguardo a quelle che incidono sui costumi; 3° a rendere più adeguate colle loro necessità le dotazioni dei pubblici servizi ».

Ora i pubblici servizi sono stati largamente

dotati dal Governo. Questo hanno già rilevato parecchi oratori, e mi è parso anche di rilevare nella chiara, nitida relazione del nostro collega Mayer che con tanta devozione si è dedicato a questo genere di studi. Ma gli altri due punti del programma e cioè la diminuzione del debito interno e la diminuzione delle aliquote delle imposte sono ai primi inizi. Ed è naturalmente su questi punti che ci auguriamo voglia fermarsi l'onorevole ministro del tesoro nelle dichiarazioni che vorrà fare al Paese.

Non facciamoci illusioni: il deprezzamento della carta moneta nella misura così penosa, non è un prodotto della guerra. È una conseguenza della guerra ma non è un prodotto della guerra; è una conseguenza della finanza (sulla quale mi permetterei di dissentire) che abbiamo adottato nel dopo-guerra. Noi siamo usciti dalla guerra con una valuta quasi buona. (*Interruzioni*). Ciò è dovuto pure in giusta parte alla solidarietà finanziaria degli alleati, che io ho molto propugnato in quest'Aula.

Una grande banca inglese, oggidi felicemente trapiantatasi in Italia, la *Barclays Bank* ogni mese pubblica il corso dei cambi a Londra, in relazione al corso dei cambi che si aveva nel giorno del grande armistizio l'11 novembre 1918. È sorprendente rilevare come fino a quel giorno quasi tutti gli Stati belligeranti erano arrivati alla pace con una valuta pochissimo scadente. Ma da quel giorno in Europa come in Italia comincia una finanza di emissione di biglietti e di creazione di buoni del tesoro del tutto all'infuori della loro funzione storica e tradizionale, di modo che viene il dubbio che in un tale sistema di finanza si debbano ricercare le conseguenze del deprezzamento attuale. E mi limiterò a pochissime cifre; il debito del tesoro del Regno d'Italia prima della guerra era di 981 milioni al 30 giugno 1914. Nel 1925 era di 27 miliardi, cosicché nel periodo soprattutto del dopo-guerra esso crebbe di 27 volte. Gli aumenti maggiori li abbiamo nel 1920 e cioè dopo la guerra. Nel 1920 a guerra finita eravamo arrivati a un debito del tesoro di 20 miliardi; poco dopo siamo saliti a 31 miliardi.

Ora è da osservare che qualche altro paese cerca di liquidare questa forma di debito diventata quasi permanente; in parte lo abbiamo fatto anche noi.

Io qui rendo omaggio all'onor. Schänzer che

accompagnai casualmente in viaggio nell'epoca in cui con tanta fede lanciò il grande prestito.

SCHANZER. Io ho ritirato 11 miliardi di buoni del Tesoro!

FERRARIS MAGGIORINO. Io non faccio delle accuse. Cito semplicemente delle cifre. Per esempio la circolazione cartacea crebbe nei primi anni della guerra di un miliardo all'anno. Era di 3 miliardi nel 1916, di 4 miliardi nel 1917, di 5 miliardi nel 1918.

Ora, se si riflette che, a misura che crescevano i buoni del tesoro, a misura che crescevano i biglietti in circolazione, diminuiva il corso della moneta, nasce spontaneo il dubbio che l'un fatto sia collegato all'altro. Dirò di più: nasce spontanea la domanda se oggi non sia il caso di fare una strada inversa, di ridurre gradatamente sia il debito del Tesoro, sia la circolazione della carta. Dirò anzi francamente che quando queste domande sono apparse nella mia mente ed io mi sono deciso di presentarle a quest'Alta Assemblea, per il rispetto che le devo e per la devozione che le professo, credetti opportuno di meditarle a lungo e di rivedere le discussioni che su questa materia avevano avuto luogo in questa Assemblea, constatai con piacere che queste domande di diminuzione sistematica e organica, con programma continuativo, del debito del Tesoro e della circolazione, si ritrovano in una deliberazione presa dal Senato su proposta del Governo e della autorevole nostra Commissione di finanze, nel suo ordine del giorno, se ben lo ricordo, del 28 marzo 1925, insieme con la diminuzione delle imposte più dure, che è anch'essa un mezzo di deflazione, di quella deflazione che la Commissione di finanze raccomandava fosse proseguita sotto tutte le forme possibili.

Non potrebbe dunque anche l'Italia riprendere in esame - io non propongo ma espongo - la sua situazione di tesoreria? Essa ha migliorato splendidamente la sua situazione di bilancio...

Ricordo che fu detto che un paese come il nostro, nelle condizioni in cui si trovava nel dopo-guerra, non poteva fare economie e non poteva dare le entrate necessarie per il pareggio. Invece Governo e Paese hanno splendidamente compiuto il loro dovere; e come

do lode al Governo non mi rifiuto di rendere il più rispettoso e riconoscente omaggio al contribuente che ha permesso di portare il bilancio italiano ad altezze che, per quanto mi consta, sono le migliori di Europa. Perché mai un identico programma non potrebbe dare uguali risultati in materia di tesoro, per quanto riguarda sia il debito a breve scadenza dei nostri 18 miliardi di buoni del Tesoro, sia per quella parte di circolazione che più specialmente è stata emessa a favore dello Stato e a favore dell'infelice Consorzio dei valori industriali? E, come già dissi, queste mie domande hanno già trovato non solo benevola accoglienza dal Senato, ma sono state accolte dal Governo dell'onorevole Mussolini. La conversione del debito del Tesoro in un debito di più lunga durata è legge dello Stato per il decreto-legge 28 febbraio 1924. Sfortunatamente questo decreto non ha avuto che una esecuzione molto modesta!

La diminuzione della circolazione, per quanto riguarda il debito della circolazione emessa a favore dello Stato e quella del Consorzio dei valori industriali, è stata annunciata alla Camera dei deputati il 20 dicembre 1924 dall'onorevole ministro De Stefani, come programma di Governo, e da attuarsi con quel ritmo che le circostanze permettevano. Cosicché abbiamo in tempi diversi quel che a me parve un programma concreto e sotto ogni aspetto degno di essere sperimentato: programma che la Commissione di finanze ha fatto suo, come ho testè ricordato, con l'ordine del giorno che ebbe l'approvazione unanime del Senato. È inutile che io lo rilegga, l'onorevole senatore Mayer, relatore della Commissione, lo ricorda perfettamente.

Era appena terminata la guerra che già si era sentita la necessità di un'opera di ricostituzione del tesoro. Questa campagna noi l'abbiamo condotta insieme con quella del caroviveri, anno per anno, in occasione della discussione di ogni bilancio delle finanze e delle entrate e ancora oggi mi fa piacere vedere in prima linea l'onorevole Mazzotti che fu sempre primo con noi a combattere questa battaglia, e sento di potere chiedere al Senato il permesso di ricordare la sempre cara memoria del collega Carlo Ferraris, che a noi si associava in queste discussioni e che spesso veniva da me e mi diceva: «Maggiorino, in-

sisti sulla sistemazione del tesoro, perchè senza di essa non faremo niente ».

Questo è adunque il modesto quadro, che volevo presentare a questa Assemblea, che ringrazio di avermi con tanta cortesia ascoltato, anche nelle condizioni mie odierne. Dirò francamente che non ho in modo alcuno a dubitare del favore dell'Assemblea, perchè costantemente per queste idee essa ha votato. Nè ho a dubitare della benevola accoglienza da parte del Governo, perchè io ricordo, non solo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro De Stefani, ma il grandioso discorso, che fu una delle prime manifestazioni della vita ministeriale dell'onorevole Mussolini, da lui pronunciato alla Camera dei deputati il 7 giugno 1924, nel quale, dopo aver presentato lo specchio delle rinnovate condizioni economiche dell'Italia, e delle future sue giovanili speranze, si diceva preoccupato di due penombre: il caro-vita ed i cambi, ed invocava la collaborazione degli uomini volenterosi.

Ora noi siamo tutti collaboratori suoi! Nell'ordine del giorno da me presentato l'8 dicembre 1925 dicevo precisamente che il Senato era animato dall'intento di collaborare con il Governo nell'opera difficile della restaurazione... Noi non desideriamo di meglio, che di collaborare con il Governo, di cui conosciamo l'eccellenza delle intenzioni, la penosità dell'ufficio, e questo il Senato ha sempre fatto.

Ricordo ancora che quando fu proclamata la grande guerra, ci riunimmo nella sala Maccari e fummo i primi a chiedere di costituire un Comitato per il lancio del primo prestito di guerra. Io non posso dimenticare quelle giornate, perchè per desiderio dei colleghi ebbi l'onore di porre il problema e di formulare le proposte relative. Domandammo di costituire un Comitato che avesse in Campidoglio la sua massima espressione, e che si diffondesse a tutti i comuni d'Italia, che assistesse il Governo e collaborasse con esso nel lancio del primo prestito di guerra che doveva essere nella nostra mente, e fu, prestito di resistenza e di vittoria. Perchè, onorevole Mazzotti, ella che esplica tante attività in questa Assemblea, non ci chiama ancora alla storica aula del Maccari, e desiderosi di emulare le virtù degli antichi senatori, non ci invita ad essere solidali col Governo nel lancio del primo

prestito della pace, che a somiglianza di altri paesi, a poco a poco (perchè ogni provvedimento deve essere graduale in questo campo) consolidi e riduca il debito del tesoro, consolidi e riduca il biglietto di banca e lo riconduca a quell'uso commerciale nel quale la sua funzione è provvida, e lo sottragga a quegli impieghi nei quali è così dannoso?

Ho qui, alcuni appunti di opinioni espresse da autorevoli uomini di finanza. Molte volte, non lo ignoro, quando qualcuno di noi, che ha avuto la sfortuna di vivere negli affari, esprime una opinione riguardo a questi problemi, ci sentiamo ripetere: « i professori! » Accettiamo la onorifica designazione, ma mi riservo appunto per questo di far noto al Senato anche le opinioni, le dichiarazioni di uomini che non sono professori, opinioni di grandi banchieri d'Europa, perchè mi pare che essi siano in condizione da poter giudicare esattamente della situazione delle cose.

Ho qui il recente resoconto annuale della *Banque de Paris et des Pays-Bas*, con la relazione annuale esposta il 23 marzo 1926. Essa dice che non vi è nulla di più pericoloso dell'emissione di biglietti che non sia richiesta dai bisogni assoluti della vita commerciale. Questa emissione, dice la relazione, costituisce un pericolo formidabile « un redoutable danger » che si traduce facilmente in disastri irreparabili a somiglianza di un veleno che si introduca nell'organismo umano. Nello stesso senso mi sia consentito di pure ricordare una dichiarazione esplicita, che proviene dalla *Banca Nazionale del Belgio*. La Banca nella relazione annuale testè distribuita richiama il suo ordine del giorno del 1919 in cui, con una chiarezza ed una fermezza di idee tanto più preziosa in un documento di questa specie, si constata che nel Belgio vennero aumentati da un miliardo a 7 miliardi i debiti a vista della Banca nazionale. Ora l'esperienza ci ha dimostrato costantemente che ogni aumento di biglietti è accompagnato da un peggioramento della valuta, che ogni peggioramento della moneta è accompagnato da un rincaro della vita, che ogni rincaro della vita è accompagnato da disordine dei salari e da debolezza della produzione del paese. Quindi il Consiglio generale della Banca nazionale del Belgio prega di nuovo il governo di voler procedere ad una riduzione sensibile della quan-

tità di carta moneta in circolazione, così esprimendosi: « Noi richiamiamo l'attenzione speciale del Governo sulla necessità assoluta di prendere al più presto le misure necessarie per conseguire una notevole riduzione degli impegni a vista della Banca nazionale ». È così raro il caso di una Banca di emissione che domandi non di accrescere ma di diminuire la propria circolazione ed è anche così recente ed opportuna una tale deliberazione, che mi sono permesso di segnalarla.

E così finisco. Ma il mio amico onorevole Ancona giustamente mi ricorda che egli ha avuto la cortesia di accennare ad alcuni provvedimenti del Governo Inglese per quanto riguarda il caro vita; io non ho mancato allora di fargli notare che la legge della quale avevamo conversato fu pubblicata a titolo di esperimento e che non mi consta che sia stata prolungata; ma è certo che l'Inghilterra nel passare dal regime di guerra al regime di pace ha promulgato una legge temporanea, ma fierissima, contro il profitto cioè l'ingiusto profitto per l'aumento dei prezzi. La legge di cui ho qui il testo è precisamente intitolata: « legge per frenare i profitti eccessivi » e porta la data del 19 agosto 1919 capitolo 66.

Essa stabilisce che essendosi constatato che profitti eccessivi a detrimento del popolo sono esatti nella produzione, nel commercio e nella rivendita di generi, è affidato al ministero del commercio il compito d'investigare questi prezzi, di prendere le misure necessarie per frenarli e per far restituire al compratore aggravato il di più che aveva pagato in confronto del giusto prezzo. Autorizzava inoltre il ministero del commercio forse con un atto di eccessiva durezza a deferire il venditore ad una corte di giurisdizione sommaria che poteva punirle con una multa fino a 200 sterline o con il carcere fino a tre mesi. Puniva anche con 50 sterline di multa e con il carcere di qualche mese, chiunque, nel corso delle indagini, avesse date informazioni false.

Senza entrare nel suo merito, questa legge costituisce un precedente che non si deve trascurare. Così pure non è a tacere che sulle recenti vicende ministeriali dell'Inghilterra hanno influito due elementi non sempre avvertiti: il caro viveri e il caro fitti e ne abbiamo l'esempio nel Baldwin, uomo molto abile,

capo dei conservatori, rappresentante della proprietà, il quale appena salito al potere ha istituito delle commissioni di inchiesta sul caro vivere e sul caro fitti, che hanno compiute indagini molto preziose specie sui prezzi della carne congelata e sul modo di migliorarli.

Ora pregherei il Governo, specialmente l'onorevole Belluzzo, che dimostra così grande amore per l'economia nazionale (che è specialmente affidata alle sue cure) di far seguire da vicino, come usava altre volte il suo dicastero, queste vicende inglesi, perchè ogni Stato prima di prendere le sue direttive economiche è bene che conosca quali furono i risultati della politica seguita dagli altri paesi. Abbiamo ad esempio visto in tempi recenti il fallimento della stabilizzazione della moneta, in Polonia, in Germania, e nel Belgio, il che è stato molto istruttivo per l'Italia.

Ed ora non ho che da ringraziare il Senato e da esprimere la mia profonda fiducia nell'avvenire del paese. Quando vedo il ministro delle finanze alla testa di un bilancio che presenterà un miliardo di avanzo, e penso alle infinite, alle dure preoccupazioni degli uomini di governo, da Quintino Sella, che conobbi e seguii nella mia giovinezza, a Sidney Sonnino e agli altri insigni statisti per conseguire qualche milione di avanzo, non posso a meno che avere la piena fiducia che, dalla ferma vigoria di Benito Mussolini, e dall'opera fervida e volenterosa dei suoi operatori esca un indirizzo di politica monetaria, che dopo aver piantato la bandiera vittoriosa delle armi su Trento e Trieste, ci consenta di piantare sul Ministero delle finanze la bandiera vittoriosa della battaglia per la lira e per l'economia nazionale. Questo, signori senatori, è il mio sincero fervido augurio! (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pavia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAVIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge del 15 aprile 1926, n. 661;

che modifica il regime doganale della seta artificiale » (N. 505).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pavia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Ferri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento edilizio del comune di Bagni della Porretta » (N. 489).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ferri della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul bilancio delle finanze e dell'entrata.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ella ha già preso parte alla discussione generale, quindi la prego di essere breve.

RICCI FEDERICO. Se i colleghi mi permettono desidererei fare una brevissima replica a due rettifiche che furono fatte al mio discorso.

Mi dispiacerebbe, ed ho troppa venerazione per questo Consesso, se si dovesse pensare che io abbia portato qui delle cifre delle quali non sapessi rendere qualche ragione, non dico sicure sotto ogni punto di vista, perchè questo sarebbe orgoglio, ma almeno un po' controllate.

Prestito Morgan. Ho affermato essere l'interesse effettivo che noi paghiamo l'8.25 per cento. Ho preso questa cifra da giornali di economia e da giornali usuali europei. Questa cifra fu riportata ovunque: forse essa contiene 0.25, 0.28 di spesa per commissione, sui trasferimenti all'estero, per la stampa dei titoli, per remunerazione di impiegati addetti al servizio, diciamo 8 per cento. L'onorevole ministro ha detto che la cifra da me enunciata comprendeva anche l'ammortamento. Io credo che non sia esatto. L'ammortamento, se consultate qualunque tavola di ammortamento è 1.59 per cento, più 7 per cento fa 8.59 per cento, se il prestito fosse stato emesso alla pari. Ma il prestito fu emesso a 94.50 e si pagò 4.50 per cento di commissioni; resta 90 per cento. Queste cifre

sono confermate, dalle cifre ufficiali (bilancio e bollettino del tesoro): lire 2,362,500,000 è il ricavo del prestito meno lire 112,500,000 commissioni restano lire 2,250,000,000 al 90 per cento e al cambio di 25. Allora si tratta di risolvere una semplice proporzione: 8.58: 90 = x: 100 voi troverete che il risultato è 9.55.

Seconda parte. Ho accennato al bilancio complessivo degli enti autarchici, cioè comuni e provincie ed ho enunciato la cifra di 11 miliardi e mezzo. È un errore. Ha fatto rilevare l'onorevole ministro essere invero questa cifra 4 miliardi, e del resto mi sono accorto anch'io che in precedenti discorsi avevo citato la somma di 4 miliardi. Ma perchè ho citato 11 miliardi e mezzo? Prendo la relazione dell'onorevole ministro alla Camera - esposizione finanziaria - pagina 29.

« Una statistica pubblicata l'anno scorso dice « che la misura del disavanzo corrisponde al « 6,55 per cento, ma dice altresì che prima « della guerra la misura del disavanzo era « molto maggiore ».

Un'altro comma: « quel disavanzo si può calcolare a 600 milioni per i comuni e a 150 « milioni per le provincie ».

Se 750 milioni corrispondono al 6.52 % di una quantità x si tratta anche qui di risolvere una proporzione, dalla quale viene fuori la cifra di 11 miliardi e 500 milioni.

Io non ho creduto di sbagliare citando le cifre stesse enunciate dall'onorevole ministro. Non ho altro da dire.

MAYER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER, *relatore*. Onorevoli colleghi, nel chiaro, preciso, onesto discorso che il ministro delle finanze, on. Volpi, ha fatto ieri, e che il Senato ha ascoltato con profondo interesse e con vivo compiacimento, il ministro si è richiamato alle dichiarazioni fatte il 3 giugno alla Camera dei deputati.

Poichè la relazione della Commissione di finanze, seppure porta la data del 9 giugno, cioè di soli due giorni successivi a quello in cui lo stato di previsione venne presentato al Senato, evidentemente fu redatta prima del 3 giugno, è necessario che io mi occupi brevemente delle comunicazioni fatte all'altro ramo del Parlamento.

MANTENERE GLI STANZIAMENTI.

Il ministro rilevò che nel corrente esercizio, a tutto aprile, erano state autorizzate maggiori assegnazioni per la somma di tre miliardi e 279 milioni.

Come fu coperta questa spesa maggiore?

In due modi. Abbiamo avuto maggiori entrate per due miliardi e 400 milioni. Poi è stato segnato come miglioramento contabile il miliardo e duecento milioni che avevamo in conto spese per il servizio degli interessi dei debiti di guerra, diminuiti dai 300 milioni che erano segnati nell'entrata come provento dalle riparazioni di guerra. Sono adunque 900 milioni che aggiunti ai 2,400 milioni di maggiori entrate, formano appunto i 3 miliardi e 300 milioni che abbiamo speso più del preventivo.

Per il bilancio intorno al quale discutiamo abbiamo là previsione di circa due miliardi e 400 milioni di maggiori entrate in confronto del preventivo 1925-26. La differenza dianzi accennata dei 900 milioni gioca anche in questo bilancio e quindi anche per il 1926-27 noi ci proponiamo di spendere circa tre miliardi e 300 milioni più di quanti erano segnati nel preventivo dell'esercizio in corso.

Sono cifre ragguardevoli. Ma si può aggiungere subito non solo che il bilancio è sincero, ma che le previsioni sono prudenziali, sicchè si può tranquillamente affermare che se il Governo avrà la virtù di mantenersi strettamente alle previsioni, l'esercizio chiuderà con l'avanzo previsto e probabilmente con un avanzo maggiore.

Occorre soltanto esaminare alcune partite dell'entrata.

Nella previsione dell'entrata noi troviamo:

50 milioni quali quote arretrate per la vecchia imposta complementare;

10 milioni di quote arretrate riguardanti l'abolita imposta del 15 % sui titoli al portatore;

50 milioni di quote arretrate per il soprappeso contributo a favore dei mutilati.

Sono dunque lire 110 milioni che incasseremo nel 1926-27 per quote arretrate, ma sulle quali non possiamo far calcolo per i successivi bilanci.

Concorrono a formare le previsioni della entrata:

300 milioni imposta sui profitti e sugli aumenti patrimoniali dipendenti dalla guerra;

900 milioni per imposta straordinaria sul patrimonio.

Questi due cespiti hanno un carattere transitorio. Sono logicamente destinati a diminuire gradatamente per poi scomparire.

È da presumere uno sviluppo maggiore dell'imposta fabbricati e dell'imposta di ricchezza mobile nonchè dalla nuova imposta complementare, ma i maggiori introiti compenseranno le diminuzioni per le imposte transitorie.

Queste cifre nella loro arida semplicità dimostrano più di qualunque discorso una verità ed è questa: Ogni nuova spesa che non diventi fattore di produttività va implacabilmente avversata, se vogliamo mantenere l'avanzo ottenuto con tanta fatica, mercè l'abilità dei governanti e la disciplina dei governati.

Il ministro ha accennato ieri al suo duro lavoro. Noi lo comprendiamo. Le richieste di nuovi stanziamenti sono incessanti e quando il bilancio appare in avanzo, gli appetiti si accrescono. Ne abbiamo avuto una prova nelle discussioni dei bilanci alle due Camere. Illustri e parsimoniosi colleghi dei due rami del Parlamento si sono resi interpreti di bisogni inderogabili. I ministri hanno dovuto dichiarare che speravano di ottenere dal collega delle finanze aumenti di dotazioni. Ma da questo banco, e per esplicito incarico della Commissione di finanze, noi incitiamo il ministro alla resistenza più rigida. Egli deve saper dire: no, non posso concedere un centesimo di più di quanto è stanziato nel bilancio, perchè non si tratta del mio bilancio, ma di quello della Nazione. I tempi sono ben lungi dal consentire non diremo prodigalità, ma neppure soverchi ottimismo.

Se possiamo riguardare quasi come un prodigio i risultati ottenuti in questi ultimi tre anni, sarebbe pericoloso il far calcolo su nuovi miracoli.

Il Capo del Governo ha detto qualche giorno addietro qui in Senato che egli è il più geloso carabiniere del bilancio dello Stato. Orbene, di fronte ad insistenze per aumenti di spese, il ministro delle finanze chiami il carabiniere.

PER UNA MAGGIORE EVIDENZA.

Prima di toccare l'argomento che è stato il fulcro di queste discussioni, il valore della nostra misura monetaria, devo occuparmi di alcuni argomenti che sono stati trattati dagli onorevoli colleghi.

L'on. Ancona ha invocato l'evidenza del bilancio in modo che sia comprensibile ai cittadini e non soltanto ai pochi che si occupano di questioni di finanze. Io lo ringrazio per aver portato la sua convincente parola in appoggio alle esortazioni della vostra Commissione.

Nella relazione che accompagnava lo stato di previsione per l'esercizio 1924-25, la Commissione di finanze dopo aver encomiato i miglioramenti introdotti nel conto mensile del Tesoro (miglioramenti che si sono intensificati anche in quest'anno) diceva che si dovrebbero rivedere e ritoccare i nostri bilanci di previsione che non sono certamente tali da apparire i più semplici, i più espressivi ed i più facili e aggiungeva: « se è vero che il diritto al bilancio è un attributo della sovranità, per cui nel nostro regime ogni cittadino dovrebbe poter leggere con tutta chiarezza sulle cifre della maggiore azienda che lo interessa, trovando facilmente risposta ai quesiti che dovesse porsi per appagare il proprio spirito d'indagine, noi dobbiamo convenire che siamo ben lontani dall'aver soddisfatto simili esigenze ».

E qui mi corre l'obbligo di ringraziare vivamente l'on. Volpi, non solo per aver accolto i desiderî specifici, manifestati dalla vostra Commissione nelle relazioni precedenti, mantenendo così gli affidamenti che al riguardo aveva dato al Senato l'on. De Stefani, ma anche per il benevolo esame dei rilievi precisati nella relazione che sta oggi dinanzi a voi, e per la promessa di tenerne conto.

Su un solo punto c'è, pare, un disaccordo non tra la Commissione e il ministro, ma tra la Commissione e il ragioniere generale dello Stato — l'impostazione dei 150 milioni ai Comuni per la partecipazione ai proventi dei tabacchi. — Ma il ragioniere generale ha tanti meriti nella difesa strenua che, nell'ambito delle sue funzioni, fa quotidianamente del bilancio

dello Stato da aver diritto alla nostra gratitudine, per cui la Commissione non insiste, per ora, su questo dissenso, del resto puramente formale.

E poichè parliamo di forma, se ho afferrato bene il rilievo dell'on. Ancona, egli vorrebbe che si mantenessero nel bilancio soltanto le spese e le entrate effettive, sopprimendo la categoria « movimento di capitali ». La dizione « movimento di capitali » non sarà perfetta, ma le partite che vi sono comprese non si possono eliminare. Poichè noi abbiamo dei debiti che si estinguono in ogni esercizio; poichè in ogni esercizio abbiamo dei debiti che dobbiamo accendere, non possiamo non mettere in evidenza questi conti. Il bilancio non bilancerebbe più.

E a proposito di evidenza molto c'è ancora da fare. Io confido che in un avvenire non lontano si possano compilare i nostri bilanci sul tipo di quelli inglesi, che sono veramente accessibili a tutti, anche « all'uomo della strada » e dai quali si rilevano i particolari ed il perchè di ogni spesa. Frattanto esprimo l'avviso che i nostri preventivi ed i nostri consuntivi riservati ora soltanto ai parlamentari, dovrebbero esser messi a disposizione del pubblico, al prezzo di costo, come si fa lodevolmente in questi ultimi anni per le altre pubblicazioni dello Stato.

LA TASSA SULLE SUCCESSIONI.

Se ne torna a parlare tutte le volte che si discute il bilancio delle finanze. Tutti sappiamo che le aliquote successorie erano diventate confiscatrici e che determinavano impressionanti evasioni. Il Governo preoccupato di ricostituire la creazione della ricchezza privata e di incitare al risparmio ha creduto di abolire la tassa per il nucleo familiare. Forse sarebbe bastato ridurre di molto le aliquote. Ma non dobbiamo dimenticare che, come fu notato altra volta, l'abolizione è venuta dopo l'imposta straordinaria sul patrimonio, quando lo Stato, per così dire, aveva anticipato agli effetti fiscali la morte di tutti i cittadini che avevano un patrimonio superiore alle 50,000 lire. Questa imposta sul patrimonio ci ha dato finora quattro miliardi e 300 milioni; ci darà

negli anni successivi un gettito di altri sette miliardi. Aspettiamo che questa generazione abbia pagato, prima di colpirla un'altra volta.

LE IMPOSTE SUI CONSUMI.

Ai concetti esposti dall'on. Ricci, ha già risposto l'onorevole ministro. Trenta anni fa gli economisti di tutta Europa sostenevano l'opportunità di abolire le imposte indirette, ma in pratica nessun Stato ha potuto liberarsene. Il Leroy Beaulieu ha in proposito pagine degne di meditazione che io non ripeterò al Senato. Voglio dire soltanto all'on. Ricci che il Governo si preoccupa dei contribuenti minori. Come il collega ha giustamente rilevato abbiamo una legge che riduce ogni biennio le aliquote della ricchezza mobile. Per effetto di questa legge nel 1929 saranno esenti dal tributo i redditi sino a 2000 lire (oggi sono esenti i redditi sotto a 533 lire). Orbene di questi giorni per iniziativa dell'on. Mussolini, d'accordo si capisce con l'on. Volpi, fu dato ordine ai funzionari delle imposte di non accertare nuovi redditi sotto a 2000 lire e di tener conto in questo riguardo della scarsa capacità contributiva delle classi meno agiate.

Io sono d'accordo col collega Ricci sulla necessità di provvedere appena sarà possibile a qualche attenuazione delle imposte sui consumi, prima di tutto a quelle sullo zucchero, ma non credo sia giunto ancora il momento di indebolire le nostre entrate.

MORALIZZAZIONE TRIBUTARIA.

Penso invece che sia necessario una completa riforma del nostro sistema tributario che data dal 1862, dei nostri sistemi di accertamento, dei nostri antiquati e deficienti regolamenti, in modo da ottenere quella moralizzazione tributaria intorno alla quale mi sono permesso altre volte di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato. Mi è sembrato che l'onorevole ministro, ieri, pur trattando con grande cortesia, ha manifestato un certo scetticismo sulla possibilità della moralizzazione. Io mi permetto di opporre la fede più viva e più sicura che, riducendo le aliquote, modificando

i sistemi di accertamento, stabilendo le necessarie severe sanzioni per chi frodando l'Erario froda gli altri cittadini più onesti o più ingenui, si possa raggiungere, come in altri Stati una moralità migliore in modo che i cittadini non debbano considerare il rappresentante dello Erario come un implacabile nemico. E mi permetto di insistere, perchè sono convinto che soltanto un Governo forte come l'attuale può tentare, e riuscire, a portare in porto una opera così importante e così complessa.

CONFRONTI TRA IMPOSTE DIRETTE.

Il collega Rava, che ringrazio per le gentili espressioni a mio riguardo, dovute soprattutto all'antica amicizia, ha chiesto dei dati su alcuni tributi che sono in grado di presentare e che rispondono anche alle osservazioni dell'on. Libertini.

Imposta fondiaria :

Accertamenti del 1913-14 ; imposta erariale 82 milioni, sovrimposte comunali e provinciali 284 milioni.

Previsioni per il 1925-26 imposta erariale 150 milioni, sovrimposte comunali 497 milioni, sovrimposte provinciali 317 milioni. Se a queste aggiungiamo 180 milioni imposte di ricchezza mobile per redditi agrari abbiamo un complessivo carico dei contribuenti per un miliardo 140 milioni.

Dunque quattro volte l'anteguerra.

Imposta fabbricati :

Accertamenti 1913-14 erariale 113 milioni, sovrimposte comunali e provinciali 161 milioni ; insieme 274 milioni. Previsioni 1925-26 erariale 280 milioni, sovrimposte comunali 244 milioni, sovrimposte provinciali 188 milioni ; assieme 712 milioni. Dunque 2,6 in confronto dell'anteguerra.

Sino a che vigevano le leggi vincolatrici sugli affitti non sarebbe stato possibile una maggiore tassazione. Oggi l'Amministrazione finanziaria si accinge alla revisione. E in questo riguardo io spero che sia possibile iniziare un nuovo sistema di accertamento.

Di fronte ad un aumento di quattro volte

per i terreni e di meno che tre volte per i fabbricati, il gettito della ricchezza mobile è aumentato in confronto dell'anteguerra oltre otto volte (da 346 milioni del 1913-14 a circa 3 miliardi nel 1925-26).

Non sembra quindi esatta l'affermazione che i redditi mobiliari siano meno colpiti dei redditi immobiliari.

E vengo al problema più grave.

IL VALORE DELLA LIRA.

Il popolo italiano non può non essere molto sensibile a riguardo dei movimenti nel valore della lira. Tutto l'equilibrio della nostra economia si sposta ad ogni mutamento. L'inasprimento dei prezzi, il cosiddetto caro vita, deriva quasi esclusivamente dal ribasso del valore della lira; quasi esclusivamente perchè vi influisce anche il ristabilimento o l'inasprimento dei dazi d'importazione. Questa sensibilità ha trovato un'eco nei discorsi che sono stati pronunciati in quest'aula da eminenti colleghi. Ultimo ha parlato con grande dottrina l'onorevole Maggiorino Ferraris e quanto egli disse merita profonda meditazione.

Il pericolo dei danni che arreca all'economia nazionale il rialzo dei cambi aveva suscitato nell'autunno dell'anno scorso e nel primo trimestre di quest'anno una energica azione da parte del Governo. Il panico dell'agosto scorso era stato frenato e pareva che finalmente si fosse arrivati alla stabilizzazione del dollaro intorno a 24,80. Ma scoppiò lo sciopero inglese. La finanza della Gran Bretagna fu costretta a difendere la sterlina rispetto al dollaro. Sembra fuori di dubbio che masse ingenti di franchi francesi, di franchi belgi e poi di lire italiane vennero gettate sul mercato internazionale, provocando paurosi inasprimenti nel corso di codeste valute e ripercussioni in quella parte di pubblico che non sa sottrarsi al panico e intensifica la ricerca di divise estere quando diventano più care. Provvidenze di Governo ed i nervi più saldi del popolo italiano ricondussero ad attenuare il fenomeno. Ma la nostra lira che nel 1924 valeva 23 centesimi oro, che nel 1° semestre del 1925 valeva 21, che ancora due mesi fa valeva qualche frazione più di 20 centesimi

rispetto al dollaro, vale oggi intorno a 18 centesimi.

L'onorevole ministro ci ha illustrato ieri le situazioni difficili e le misure prese per la difesa della lira. Il Senato formula il voto intenso che lo Stato riesca a riacquistare il dominio della nostra valuta e confida che vi riuscirà perchè se noi consideriamo i fattori essenziali che dovrebbero (all'infuori delle manovre speculative) determinare la fiducia dell'estero nella nostra moneta, troviamo segni di sicura tranquillità.

Questi fattori sono quattro: debiti interni, circolazione, bilancia commerciale, bilancio dello Stato.

Dei nostri debiti ha parlato il ministro. Mi sia consentito di aggiungere che di fronte ad un miliardo e 800 milioni di più di debiti in confronto del 30 giugno 1925, lo Stato ha in cassa quattro miliardi di più, sicchè la situazione è migliorata.

CIRCOLAZIONE.

La nostra circolazione di Stato e bancaria era al 30 giugno 1914 di miliardi due e 700 milioni, il che corrisponderebbe (dato l'odierno valore delle cose) a circa 14 miliardi. Ma dobbiamo tener conto che dal 1914 ad oggi, la popolazione è aumentata di circa cinque milioni, in parte per i cittadini dei territori ricongiunti alla Patria, dopo la grande guerra, in parte per l'aumento vegetativo. Da 35 milioni e mezzo siamo arrivati a 40 milioni e mezzo di abitanti. Sarebbe quindi proporzionata all'avanti guerra una circolazione intorno ai 16 miliardi. E qualche cosa bisogna pur concedere alla intensificazione delle nostre industrie, ai numerosi lavori pubblici che si vanno compiendo, al migliorato tenore di vita di una gran parte della popolazione, per cui la circolazione diventando più lenta si è costretti ad aumentarla.

Quali sono le cifre della circolazione? Prendiamo i dati al 30 giugno. Nel 1920, nel 1921, e nel 1922 noi avevamo una circolazione di poco superiore ai 20 miliardi. Nel 1923 e nel 1924 avevamo 19 miliardi e 700 milioni, e 19 miliardi e 900 milioni. Il 30 giugno 1925 la nostra circolazione era salita a 21,117 milioni e il 30 aprile 1926 (ultimo dato che ab-

biamo a disposizione) la circolazione complessiva ascendeva a 19 miliardi 998 milioni.

Il 6 giugno dell'anno scorso, riassumendo le opinioni manifestate da più parti autorevolissime in questa aula e fuori, il vostro relatore diceva che intorno alle questioni connesse col valore della nostra lira, l'opinione pubblica si era affermata su tre punti, uno dei quali era una specie di comandamento: «nessuna ulteriore inflazione». Noi possiamo constatare che il Governo ha mantenuto fede a questo comandamento. Non solo. Dall'anno scorso (30 giugno) ad oggi la circolazione è diminuita di oltre un miliardo.

BILANCIA COMMERCIALE.

Ma c'è il passivo della nostra bilancia commerciale: il punto oscuro della nostra economia. Le statistiche ci dicono che nell'anno 1925 di fronte ad una esportazione per lire 18 miliardi e 276 milioni, abbiamo avuto una importazione per lire 26 miliardi e 173 milioni; dunque un *deficit* di quasi 8 miliardi di lire. Nei primi quattro mesi di quest'anno la differenza fra importazioni ed esportazioni è stata di tre miliardi e 769 milioni contro 3 miliardi e 748 milioni del primo quadrimestre dell'anno precedente. Siamo presso a poco nelle istesse proporzioni dell'anno scorso. Giova però notare che, come ci insegnano le statistiche, lo sbilancio è di regola maggiore nel primo semestre in confronto del secondo semestre; sicchè sembra fondata la previsione che anche quest'anno non supereremo di molto il disavanzo di 8 miliardi.

Le cifre della statistica possono non corrispondere perfettamente alle condizioni di fatto. Noi sappiamo — come ha rilevato ieri anche il ministro — che mentre per le importazioni abbiamo cifre precise o quasi, per le esportazioni siamo di fronte alle indicazioni degli esportatori che non sempre dichiarano tutta la verità. E ne è prova la diversità delle statistiche. Secondo le nostre statistiche ad esempio, risulta che nell'anno 1925 noi abbiamo esportato in Germania per due miliardi, mentre le cifre tedesche indicano tre miliardi.

È chiaro che non avendo noi la pleora di oro degli Stati Uniti non possiamo rimettere dell'oro e quindi il disavanzo non può essere

compensato che con merci, con servizi o con debiti. Ma quale è in realtà questo disavanzo?

Tra i documenti presentati alla Camera dei deputati dall'on. De Stefani l'8 dicembre 1923, c'era una interessante pagina sui saldi della bilancia dei debiti e dei crediti tra l'Italia e l'estero che si riferiva soltanto agli anni 1921 e 1922. Nel 1921 il saldo a debito fra le importazioni e le esportazioni di merci risultava di lire 8 miliardi e 654 milioni, ma le rimesse degli emigranti, le spese dei forestieri, le differenze dei vaglia postali, gli introiti della marina mercantile, l'ammontare di titoli di debito pubblico venduti all'estero, gli utili di imprese italiane all'estero, compensavano per circa 7 miliardi lo sbilancio. Nel 1922 la differenza a debito fra le importazioni e le esportazioni di merci ascendeva a 6 miliardi e 462 milioni, e nel documento dianzi accennato si affermava che in realtà con gli introiti che furono chiamati «invisibili» risultava un saldo a nostro favore di 232 milioni.

Naturalmente si tratta di cifre congetturali, ma sarebbe interessante se questi prospetti potessero farsi regolarmente. Forse ce li potrà fornire il riordinato ufficio statistico.

Riassumendo: noi ci troviamo in queste condizioni: sistemati in modo felicissimo, i nostri debiti di guerra, bilancio statale in sicuro avanzo; bilancia commerciale non peggiore dell'anno precedente; circolazione bancaria e di Stato diminuita in confronto dell'anno scorso; fervore di vita e di lavoro nel popolo italiano. Tuttavia il valore della nostra lira diminuisce.

Quali i rimedi?

I rimedi possono essere di due ordini: terapeutici e psicologici.

Lo sbilancio tra le importazioni e le esportazioni di merci, è una delle cause (se non la causa principale) del diminuito valore della lira?

L'onorevole ministro dell'economia nazionale che, con ragione, aveva pronunciato vivaci parole alla Camera dei deputati, contro coloro che importano dall'estero quello che potrebbero acquistare in Italia, nel suo discorso, denso di cose, pronunciato giovedì al Senato ci ha esposto il programma del Governo per raggiungere l'equilibrio della bilancia commerciale; ha accennato alla possibilità di

liberarci dall'estero per quanto riguarda il petrolio, i carboni fossili, il ferro ed ha rilevato il ritmo più energico da imprimere alle esportazioni.

È un programma encomiabilissimo ma non può realizzarsi a breve scadenza.

Noi sappiamo che lo sbilancio maggiore ci deriva per queste differenze: Stati Uniti: 6,175 milioni di importazioni contro 1,888 di esportazioni. Gran Bretagna: 2,723 milioni di importazioni contro 1,855 milioni di esportazioni. India britannica: 1,729 milioni di importazioni, contro 335 milioni di esportazioni. Disavanzo complessivo per questi tre Stati: oltre 7 miliardi di lire.

Noi sappiamo ancora che i prodotti di lusso non entrano gran che nel conto delle importazioni; queste sono dovute per la maggior parte o a derrate alimentari di comune consumo o a materie prime per le industrie. Su 26 miliardi di importazioni è difficile a trovare mezzo miliardo per oggetti di lusso. L'on. Rava, ha accennato ieri alle profumerie. Ma nella rubrica relativa troviamo che gli oli essenziali, le profumerie, i saponi e le candele, tutti insieme gravano per 53 milioni.

In attesa che al complesso programma dell'on. Belluzzo arrida, come io fervidamente auguro e spero, il successo futuro, il Governo, come, ha dichiarato alla Camera dei deputati, l'onorevole ministro Volpi, intende affrontare e risolvere nei limiti del possibile, il problema immediato.

È un problema complesso e difficile e delicato che si riallaccia ai nostri trattati di commercio e, in genere, ai nostri rapporti internazionali.

Ma se il Governo lo affronta occorre proceda con energia, oserei dire, con stile fascista. Le invocazioni generiche hanno, a mio avviso, ben scarsa efficacia. Occorre che il Governo prenda i provvedimenti che solo il Governo può determinare e precisare. Per duri che essi siano, gli italiani — quegli degni di questo nome — li subiranno con disciplina, direi quasi con fierezza, con entusiasmo, perchè gli italiani sanno che mantenere il valore della lira significa mantenere le condizioni di esistenza e la dignità della Nazione.

Si è anche detto che il problema dei cambi è un fenomeno psicologico. Può darsi. E allora

cerchiamo di combatterlo con mezzi acconci. Sull'arresto di ogni ulteriore inflazione siamo tutti d'accordo. Si è parlato ripetutamente del miliardo e duecento milioni di lire che era iscritto nel nostro bilancio per un debito che non si pagava e costituiva una preziosa riserva, con la quale venivano a diminuire i nostri debiti pubblici. Perchè non si potrebbe imitare l'esempio dell'Inghilterra ed inscrivere con legge di bilancio una somma per ammortizzare i nostri debiti all'interno? La finanza inglese che aveva fissato nel suo bilancio a questo scopo 50 milioni di sterline, propone per il 1926-27, di elevare l'ammortamento a 60 milioni di sterline. Non si può attendere, per noi, una cifra neanche proporzionata. Ma veda il ministro se non sia il caso, insieme alla rigida osservanza degli stanziamenti che oggi appoveremo, di provvedere, per legge, ad un graduale, sia pure lento ammortamento dei nostri debiti interni. Combattiamo i fenomeni psicologici sul terreno della psicologia. La sanità del nostro popolo farà il resto e noi assisteremo, contro i melanconici ed i pessimisti, a quella completa restaurazione economica e finanziaria che dobbiamo e vogliamo raggiungere. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VOLPI, *ministro delle finanze*. L'onorevole relatore ha risposto a gran parte delle richieste fatte dai colleghi, quindi per me potrà essere breve la risposta.

Ripeto che il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Mazziotti e da altri colleghi. Prego, invece l'onorevole Libertini di non insistere sul proprio ordine del giorno. L'onorevole relatore della Commissione di finanze ha già risposto, in fondo, a quanto chiedeva l'onorevole Libertini e posso aggiungere che non è esatto che il Governo abbia gravato eccessivamente gli immobili. Le cifre che espongo confermano quanto asserisco: da 83 milioni per i terreni nel 1913-14, si è passati a 146 milioni nel 1925-26, per i fabbricati da 112 milioni nel 1913-14 a 286 milioni nel 1925-26, per la ricchezza mobile da 345 milioni nel 1913-14, a 3 miliardi e 200 milioni nel 1925-26.

MAYER, *relatore*. Sono le cifre più recenti.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Il carico della imposta terreni va integrato con l'aggiunta di 180 milioni gravanti sui redditi agrari.

Comunque, anche con questo aggravio che eleva il carico erariale sulla terra a 326 milioni, si ha una cifra che corrisponde a circa quattro volte gli 83 milioni dell'ante guerra.

Per i fabbricati l'aumento sull'imposta erariale corrisponde a due volte e mezzo l'ante guerra.

Per l'imposta di ricchezza mobile, invece, pur detraendo dai tre miliardi e 200 milioni, i 180 milioni che colpiscono i redditi agrari, si ha sempre un incremento che corrisponde a circa otto o nove volte il carico prebellico.

Circa i pensionati è noto che io stesso ho nominato, come ha ricordato l'onor. Grandi, una Commissione presieduta dal consigliere di Stato Brofferio, che ha lungamente studiato e che ha ascoltato un numero ingente di rappresentanti di gruppi degli interessati, di questi ottimi servitori dello Stato che meritano tutta la considerazione del Governo.

Ho il piacere di comunicare al Senato che i lavori sono stati completati in questi giorni, e che è stato raggiunto l'accordo anche tra la Commissione e la Ragioneria generale dello Stato, che ho sentito gli uni e gli altri, e che ho concluso ed ho pronto, per sottoporlo al primo Consiglio dei ministri, il provvedimento relativo. Questo provvedimento cercherà di perequare le pensioni, compito difficile e lungo. Noi abbiamo delle pensioni che rappresentano il 60 per cento delle pensioni che sarebbero godute coll'applicazione del sistema attuale, altre che arrivano all'80 per cento; la media è dal 70 all'80 per cento. Evidentemente non potremo arrivare al 100 per 100 nella perequazione, ma posso assicurare il Senato e l'onorevole Grandi che il Tesoro è disposto ad un sacrificio, che salirà a varie decine di milioni.

L'onorevole Ricci ha posto in rilievo due punti tecnici, ed io credo che il Senato non si divertirebbe nel seguirci in una discussione logismografica. Ella ha già detto giustamente che è andato innanzi col sistema induttivo specialmente nella seconda delle sue affermazioni. Le do con piacere atto che non ho mai dubitato della buona fede delle sue affermazioni. Quanto al prestito Morgan Ella ne ha parlato in sede di trasferimenti. Ora in sede di trasfe-

rimenti accade che noi paghiamo il 7 per cento, d'interesse e 1 milione e mezzo di dollari all'anno per ammortamento, che fa un 8 e mezzo per cento in tutto. Quindi non c'è che da ammortizzare quello che Ella ha chiamato lo scarto. Facendo il conto dal punto di vista iniziale, Ella potrebbe, forse, aver ragione.

Circa i bilanci degli enti autarchici è esatto che le richieste fatte dai comuni sono state di circa 600 milioni e quelle delle provincie sono state di 150 milioni, richieste che il Governo ha inteso di secondare coi provvedimenti contenuti nel decreto del 20 ottobre 1925. È anche esatto il rilievo che per taluni gruppi di comuni permane ancora un disagio; ma bisogna pure osservare che gli stessi dati statistici raccolti dall'associazione dei comuni italiani pongono in risalto il fatto notevolissimo che il disavanzo dei bilanci di questi enti il quale corrispondeva nel 1912 al 25.21 per cento sull'ammontare delle entrate, era sceso, nel 1924, al 6,52 per cento.

Quanto al rilievo concernente il complessivo importo dei bilanci degli enti locali, che l'onorevole Ricci indicava in undici miliardi e mezzo, devo osservare che, per i comuni, la statistica pubblicata dalla loro associazione indica una cifra di 4 miliardi e 62 milioni e che, per le provincie, la statistica pubblicata nel 1926 dall'Unione delle provincie stesse indica una cifra di circa un miliardo e 200 milioni. Sulla base di questi dati non si giungerebbe, dunque, neppure a cinque miliardi e mezzo.

L'onorevole Lagasi ha parlato lungamente, con la competenza che tutti gli riconoscono come amministratore di enti locali, di un argomento che non entra nella questione degli enti locali, vale a dire dei trasferimenti di proprietà troppo rapidi. Questi trasferimenti di proprietà troppo rapidi non sono nuovi, sono comuni in tutti i dopo guerra, anzi in tutti i periodi di variazione rapida di moneta. Queste variazioni attirano gli speculatori e molte volte li ingannano. Bisogna attendere la sistemazione definitiva. Il fisco, la polizia tributaria, tutti i nostri agenti sono incaricati di colpire questi frodatori, ma non è facile. La situazione generale che si riferisce a questo fenomeno dura dal dopo guerra, quindi da 6 o 7 anni, e credo anche che vada decli-

nando, specialmente per la difficoltà di contante che oggi si ha in tutto il nostro Paese. Ritengo che anche l'attività bancaria vada riveduta e questo è un problema molto più grave, e che io debbo affrontare tra i primi. Noi abbiamo moltissime banche di provincia che sono state bloccate appunto per dar corso a a questo tipo di speculazione. La speculazione non si può condannarla in principio; si può condannare soltanto nella misura, quando ecceda. Senza speculazione non vi è nè movimento di proprietà, nè creazione di ricchezza. Ma oggi, senza dubbio, la speculazione è ormai al passo. Credo che sia superato l'argomento del quale Ella si è occupato.

In materia di enti autarchici, ho già detto ieri, ma lo ripeto volentieri, che il Governo non crede di aver detto l'ultima parola, nè pensa che non si debba rivedere ancora la situazione.

È così rapido l'aumento ed è così grande l'incremento che hanno le nostre città e le nostre provincie ed i bisogni di ogni giorno sono così diversi che bisogna intervenire mano a mano. Certo la finanza, per le ragioni dette specialmente in sede di circolazione, non può correre come corre la dinamica del paese. Quindi ci saranno delle difficoltà generali e delle difficoltà perequative.

Il mio amico e collega Maggiorino Ferraris ha parlato, con la dottrina che tutti noi conosciamo, degli argomenti principali e soprattutto si è lungamente preoccupato della moneta. Io ho detto ieri quello che potevo dire sulla moneta. A lei, onorevole Ferraris dal suo seggio di senatore, è più facile parlare che non a me tacere. La materia dei cambi, sono d'accordo con lei, è una materia oscura e che ogni giorno meno comprendiamo tutti, particolarmente noi tecnici. Potrei enumerare, e lei ben li conosce, paesi anche a grande popolazione, che hanno una circolazione minima, la quarta parte della nostra, e che sono in uno stato cattivo; potrei ricordare che vi sono dei paesi che hanno ricostituito o voluto ricostituire sulle basi auree la loro moneta avendo una circolazione minima, una bilancia commerciale favorevole e conseguentemente una bilancia di pagamenti favorevole ed hanno visto ridotta la loro moneta al 50 per cento in breve tempo. Io ho già manifestato ieri, la profonda convinzione che

il problema della moneta non sia un problema soltanto tecnico ma un problema che ha degli elementi in minoranza tecnici e che tutti gli elementi che la costituiscono debbono essere insieme considerati.

All'onorevole Mayer ripeto quello che ho detto ieri, che nelle sue raccomandazioni non so trovare alcun dissenso tra il Governo, la Commissione e il relatore. Non posso quindi chiudere il mio dire che col ringraziare nuovamente lui e la Commissione di finanze. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Rebaudengo di dar lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Libertini.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Il Senato,

considerando che la proprietà immobiliare è la più duramente colpita dalla pressione fiscale, mentre moltissimi valori mobiliari, di ogni genere, sfuggono facilmente alle imposte;

invita il Governo a proporre gli opportuni provvedimenti, che valgano a ripartire con maggiore equità e giustizia il carico tributario che grava sui diversi cespiti, dai quali l'erario ritrae le sue entrate, che, assai probabilmente, verrebbero in tal modo ad essere anche aumentate;

il Senato inoltre confida che il Governo adotterà e farà adottare dalle Amministrazioni dipendenti i provvedimenti più energici, ed, occorrendo, le sanzioni più rigorose, per arrestare il progressivo, continuo, ingiustificato inasprimento del caro vita, specialmente nei generi di prima necessità.

Libertini.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole senatore Libertini se, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, insiste sul suo ordine del giorno.

LIBERTINI. Dichiaro che non insisto sull'ordine del giorno, solo vorrei dire al ministro che per la prima parte intendevo segnalare il fatto al Governo, perchè, occorrendo, indaghi e provveda al riguardo. Circa la seconda parte io vorrei augurarmi che il Governo l'accettasse come raccomandazione, soprattutto per

quel che riguarda i consumi principali e popolari.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ma questa parte è compresa nell'ordine del giorno Mazziotti, che il Governo ha già accettato.

LIBERTINI. Allora ringrazio e ripeto che non insisto sul mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Rebaudengo di dar lettura dell'ordine del giorno firmato dall'onorevole Mazziotti e da altri senatori ed accettato dal Governo e dalla Commissione di finanze.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Il Senato,

lieto di constatare che il bilancio 1925-26 si chiuderà con un notevole avanzo;

riafferma - in armonia ai suoi voti precedenti - l'assoluta necessità di frenare l'aumento delle spese, e di non accrescere la circolazione cartacea;

confida che il Governo adotterà tutte le possibili provvidenze atte ad arrestare l'inasprimento del caro vita; nonchè le più rigorose misure per infrenare le eccessive pretese dei commerci di generi di prima necessità;

e passa all'ordine del giorno.

Mazziotti - Ancona - De Vito -
D'Ovidio - Schanzer - Artom -
Spirito - Melodia - Garofalo -
Cippico - Dorigo - Mosconi -
Luiggi - Bevione - Ricci Corrado -
Cao Pinna - Berio - Callaini -
Gabba - Baccelli Alfredo -
Zappi - Giordano Apostoli -
Nava - Sitta - Treccani -
Pascali - Pagliano - Gioppi -
Ferraris Maggiorino - Di Stefano -
Biscaretti - Rossi Giovanni - Di
Terranova - Bergamini - Guidi -
Pietro Baccelli.

MAZZIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. L'ordine del giorno, che insieme ad altri colleghi ho avuto l'onore di presentare al Senato, accolto dall'onorevole ministro e di ciò lo ringrazio, è stato già svolto largamente dal collega Ancona, ed oggi il collega Maggiorino Ferraris nel suo importante ed au-

torevole discorso, ha aggiunto molte considerazioni a sostegno dei nostri concetti. Io intendo solo di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra l'ultima parte dell'ordine del giorno, quella che si riferisce all'aumento continuo del caro della vita. Ciò costituisce, un argomento di grave preoccupazione per il paese e per il Governo. A me è sembrato che l'onorevole ministro nel suo chiaro e particolareggiato discorso di ieri abbia mostrato poca fiducia in qualsiasi provvedimento per infrenare le eccessive pretese di alcuni commercianti che contribuiscono in gran parte ad aumentare il costo della vita. L'onorevole Maggiorino Ferraris ha citato l'autorevole esempio dell'Inghilterra ove il problema venne posto e vennero adottate energiche ed efficaci disposizioni per reprimere gli abusi fino ad infliggere non solo gravi pene pecuniarie ma anche il carcere.

Io non ho bisogno di dimostrare i molteplici inconvenienti che derivano dagli abusi, di cui si tratta specialmente nella vendita dei generi di prima necessità. Ad alcune classi sociali si rende assai difficile e penosa la vita e si crea così in esse un grave malcontento, mentre altre classi conseguono lucri disonesti e illeciti e danno, di fronte alle sofferenze di molti, l'indegno spettacolo del lusso, dello sfarzo, dello sperpero del denaro e di una vita da gaudenti. Il Governo non può, non deve e non intende certamente rimanere indifferente a tutto ciò: esso deve mostrare e mostrerà, non ne dubitiamo, tutto il suo interessamento. L'indifferenza potrebbe menomare le grandi simpatie, la profonda fiducia dei cittadini verso il Governo nazionale.

Io comprendo che vi siano difficoltà, ma a me non sembrano tali che debba arrestarsi di fronte ad esse, un governo che ha così alta autorità nel Paese. Esso può affrontare benissimo il problema. L'unica ma non insuperabile difficoltà è quella della determinazione di prezzi equi e giusti e per questa parte si potrà profittare delle norme adottate in Inghilterra e probabilmente anche in altri paesi.

Adempiuto a ciò io ritengo molto facile la sorveglianza per constatare e reprimere gli abusi che si verificheranno. Sorveglianza assai agevole nei pubblici mercati, un po' difficile nelle botteghe. Parmi che la nostra milizia

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

nazionale che rende già eminenti servizi al paese, ed è diretta da quell'illustre nostro collega il generale Gonzaga potrebbe esercitare una attiva e proficua sorveglianza sulla vendita dei generi per constatare gli abusi che venissero commessi, per denunciarli alla pubblica autorità e ad applicare ad essi severe sanzioni come, ad esempio, la chiusura dei negozi e l'interdizione del commercio.

Onorevole ministro, pochi esempi di giusta ed inflessibile severità basterebbero a reprimere gli abusi, ad impedire quella sfrenata corsa all'aumento dei prezzi che si verifica ed a mostrare al pubblico che il Governo si compenetra delle sofferenze e delle angustie di tanti cittadini, le prende a cuore e non transige sulla onestà delle contrattazioni.

Il Governo nazionale e l'onorevole Mussolini hanno superato ben altre difficoltà, hanno reintegrato nel Paese l'ordine, la disciplina, il lavoro, la pubblica autorità. Sembrava impossibile il riuscirvi e vi sono riusciti, hanno compiuto veramente dei miracoli e ci hanno ormai abituati ad essi. Occorre vincere anche quelle difficoltà e sarà un altro cospicuo servizio che infonderà sempre più alta e potente la fiducia del paese nel Governo nazionale (*bene*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno Mazziotti ed altri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo ora alla discussione dei capitoli che rileggo.

RIEPILOGO
DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, rettificati con le note di variazioni e con le variazioni apportate dalla Giunta generale del bilancio.

	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME			Partite di giro	Totale generale (Colonne 7 e 8)
	Parte ordinaria	PARTE STRAORDINARIA		INSIEME		Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 4)		
	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Totale (Colonne 2 e 3)	Entrate e spese effettive		Movimento di capitali	
	1	2	3	4	5	6	8	9
Spesa:								
Ministero delle finanze	6,720,334,496.04	2,121,059,741.35	2,126,256,787.87	4,247,316,529.22	8,841,394,237.39	2,126,256,787.87	57.857 »	10,967,708,882.26
Id. della giustizia e degli affari di culto	412,505,900 »	55,835,332 »	»	55,835.332 »	468,341,232 »	»	»	468,341,232 »
Id. degli affari esteri	63,294,800 »	66,940,000 »	»	66,940,000 »	130,234,800 »	»	»	130,234,800 »
Id. delle colonie	259,341,500 »	91,723,785.78	»	91,723,785.78	351,065,285.78	»	»	351,065,285.78
Id. dell'istruzione pubblica	1,134,363,776.50	184,601,159.39	632,739.96	185,233,899.35	1,318,964,935.89	632,739.96	»	1,319,597,675.85
Id. dell'interno	465,571,240 »	134,185,349.98	71,611.57	134,256,961.55	599,756,589.98	71,611.57	»	599,828,201.55
Id. dei lavori pubblici	349,615,325 »	1,144,630,000 »	10,000 »	1,144,640,000 »	1,494,245,325 »	10,000 »	»	1,494,255,325 »
Id. delle comunicazioni	170,959,660 »	6,285,600 »	»	6,285,600 »	177,245,260 »	»	»	177,245,260 »
Id. della guerra	2,421,000,000 »	345,192,746.88	2,400,000 »	347,592,746.88	2,766,192,746.88	2,400,000 »	»	2,768,592,746.88
Id. della marina	950,793,000 »	258,802,130 »	»	258,802,130 »	1,209,595,130 »	»	»	1,209,595,130 »
id. dell'aeronautica	659,200,000 »	40,800,000 »	»	40,800,000 »	700,000,000 »	»	»	700,000,000 »
Id. dell'economia nazionale	226,504,998.75	69,763,113.82	80,607,059.76	150,370,173.58	296,268,112.57	80,607,059.76	»	376,875,172.33
	13,833,484,696.29	4,519,818,959.20	2,209,978,199.16	6,729,797,158.36	18,353,303,655.49	2,209,978,199.16	57,857 »	20,563,339,711.65
Entrata	18,271,854,443.13	271,206,523.08	2,088,953,225.53	2,360,159,748.61	18,543,060,966.21	2,088,953,225.53	57,857 »	20,632,072,048.74
Avanzo	+ 4,438,369,746.84	»	»	»	+ 189,757,310.72	»	»	+ 68,732,337.09
Disavanzo	»	- 4,248,612,436.12	- 121,024,973.63	- 4,369,637,409.75	»	+ 121,024,973.63	»	»

TABELLA A.

Stato di previsione della Spesa del Ministero delle finanze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri generali dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria)	2,082,828,962.18
---	--	------------------

2	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
---	-------------------------------------	-------------

2,086,053,962.18

Debiti redimibili.

3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . .	260,737,637.91
---	--	----------------

4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977 (Spesa obbligatoria)	175,000,000 »
---	--	---------------

435,737,637.91

Debiti variabili.

5	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	315,243.89
---	---	------------

6	Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	1,000,000,000 »
---	---	-----------------

7	Interessi di buoni del Tesoro quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915 ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323 ed 11 giugno	
---	--	--

Da riportarsi . . . 1,000,315,243.89

	<i>Riporto</i>	1,000,315,243.89
	1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento (Spesa obbligatoria)	640,000,000 »
8	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria).	130,000,000 »
9	Interessi dell'1,50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione ed interessi di lire 0,25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi (Spesa obbligatoria)	21,250,000 »
10	Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria)	21,705,697.68
11	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584) .	2,000,000 »
12	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3,75 per cento netto - (Spesa obbligatoria)	1,990,183.66
13	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1946-47, a norma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (30ª delle cinquanta annualità)	2,757,262.29
		1,820,018,387.52
	<i>Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.</i>	
14	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria)	7,024,250.19
15	Sovvenzione annua con effetto dal 1º luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D, allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, articolo 2	2,700,000 »
16	Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena; Belluno-Cadore; Borgo San Lorenzo-Pontassieve)	1,500,000 »
17	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	44,275,035.19
	<i>Da riportarsi</i>	55,499,285.38

	<i>Riporto</i> . . .	55,499,285.38
18	Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
19	Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2)	105,000 »
20	Contributo dello Stato a favore dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, ai sensi dell'art. 31 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480	6,000,000 »
21	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,705,000 »
22	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66)	4,500,000 »
23	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie).	185,000 »
		70,394,285.38
	<i>Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.</i>	
24	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine).	100,000 »
25	Sussidio da corrisponderci all'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili ed all'Istituto Nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641).	75,000 »
26	Assegno a favore dell'orfanotrofo militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie al n. 1449	12,750 »
27	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612 . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	187,750 »

	<i>Riporto</i>	187,750 »
28	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria) .	6,000,000 »
29	Somma da corrispondersi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto legge 16 novembre 1916, n. 1686.	91,815 »
		6,279,565 »
	<i>Spese per organi e servizi generali dello Stato.</i>	
	<i>Dotazioni.</i>	
30	Dotazione della Corona (art. 1° del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792)	11,250,000 »
31	Assegno a S. A. R. il principe ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901)	2,000,000 »
32	Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, ed a S. A. R. la Principessa Laetitia Bonaparte, vedova di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia (legge 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª)	1,000,000 »
33	Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (legge 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª)	1,000,000 »
		15,250,000 »
	<i>Sp se per le Camere legislative.</i>	
34	Spese pel Senato del Regno	9,200,000 »
35	Spese per la Camera dei Deputati	14,500,000 »
36	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,434,733.05
		28,134,733.05

Presidenza del Consiglio dei ministri.

37	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	96,380 »
38	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri .	130,000 »
39	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ufficio stampa, al personale di servizio addetto al Gabinetto del Presidente del Consiglio ed alla Segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza e compensi al personale estraneo ivi addetto	80,000 »
40	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio.	150,000 »
41	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri	325,000 »
42	Funzioni pubbliche e feste governative	100,000 »
		881,380 »

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.

43	Personale della Consulta Araldica	9,900 »
44	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	27,220 »
45	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.	1,000,000 »
46	Spese pel funzionamento della Commissione suprema di difesa militare (Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2957).	785,000 »
47	Premi di operosità e di rendimento al personale della Commissione Suprema di difesa	30,000 »
48	Stipendi ed altri assegni compresa l'indennità militare e l'indennità caro-viveri agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali.	1,060,000 »
49	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	1,000,000 »
50	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto agli uffici di presidenza e per l'assistenza ai reduci e alle famiglie dei caduti	50,000 »
		3,962,120 »

Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

51	Indennità fissa annuale agli ufficiali ed al personale civile e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando generale e presso i dipendenti Comandi di zona, di gruppo di legioni, di legione e di coorte della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed agli ufficiali in servizio collettivo (Regi decreti 15 marzo 1923, n. 967; 24 settembre 1923, n. 2146 e 4 maggio 1925, n. 803)	15,430,000 »
52	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto; e di mantenimento - Spese per le esercitazioni di tiro (Regio decreto 15 marzo 1923, n. 967).	6,000,000 »
53	Fitti, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi.	1,500,000 »
54	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per servizi isolati fuori di residenza	3,530,000 »
55	Provvista, manutenzione e trasporto di armi, munizioni, biciclette e trombe a squillo; di materiali per il servizio sanitario e di equipaggiamento generale, di vestiario e scarpe - Provvista, manutenzione e funzionamento di vetture e carri automobili - Spese di casermaggio - Spese d'ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale - Provvista attrezzi e materiali vari per gare sportive - Provvista e manutenzione strumenti per le musiche legionali	9,000,000 »
56	Spese di cura per malattie contratte in servizio - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di ricovero dei componenti la Milizia negli stabilimenti sanitari e nei luoghi di pena - Spese per il funzionamento di colonie climatiche	300,000 »
57	Premio per l'assicurazione dei componenti la Milizia per infortuni derivanti da cause di servizio ai sensi del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2414 - Contributo all'Opera di Previdenza Sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	1,050,000 »
58	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili	<i>per memoria</i>
59	Spese segrete inerenti ai servizi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale	600,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	37,410,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	37,410,000 »
60	Indennità e paghe ai componenti la milizia portuaria; spese per vestiario, casermaggio, vitto, fitto di locali ed altre per la milizia stessa	3,400,000 »
61	Premio di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della milizia	20,000 »
		40,830,000 »
	<i>Corte dei conti.</i>	
62	Personale di ruolo (Spese fisse)	10,000,000 »
63	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti . . .	200,000 »
64	Sussidi al personale in attività di servizio	25,000 »
65	Sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	12,000 »
66	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	80,000 »
		10,317,000 »
	<i>Avvocature erariali.</i>	
67	Personale di ruolo (Spese fisse)	8,800,000 »
68	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse).	200,000 »
69	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	400,000 »
		9,400,000 »
	<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
	<i>Ministero e Intendenze di finanza.</i>	
70	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse)	35,200,000 »
71	Personale di ruolo del cessato regime	4,800,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	40,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	40,000,000 »
72	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti	300,000 »
73	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	55,000 »
74	Assegni fissi per spese d'ufficio alle intendenze (Spese fisse)	1,000,000 »
75	Fitto di locali non demaniali per le intendenze, e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse)	400,000 »
		41,755,000 »
	<i>Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.</i>	
76	Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse)	14,500,000 »
77	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle Intendenze	10,500,000 »
78	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti	846,490 »
79	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime	735,000 »
80	Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	440,000 »
81	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali.	136,200 »
		27,157,690 »
	<i>Servizi del Tesoro.</i>	
82	Personale delle Sezioni speciali del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)	11,800,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	11,800,000 »

	<i>Riporto</i>	11,800,000 »
83	Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico (Spese fisse)	8,510 »
84	Assegni fissi per spese d'ufficio delle Sezioni speciali del tesoro (Spese fisse)	200,000 »
85	Spese per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione dei valori.	600,000 »
86	Spese per i servizi del tesoro, retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro, aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro	2,000,000 »
87	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	50,000 »
88	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico.	1,500 »
89	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spesa obbligatoria)	8,000 »
90	Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 ; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera <i>d</i>), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	14,000 »
91	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
92	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
93	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa	150,000 »
94	Indennità di missione ai funzionari addetti al servizio informazioni e spese varie inerenti al servizio medesimo	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	14,862,010 »

	<i>Riporto</i> . . .	14,862,010 »
95	Indennità di soggiorno all'estero, di missione e spese di ufficio pei vice ispettori e funzionari adibiti a servizi del tesoro	400,000 »
96	Spese inerenti al servizio di vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle spese di risanamento della città di Napoli.	2,000 »
97	Allestimento dei titoli del Debito pubblico e spese per spedizione dei titoli stessi per comprovarne la legittimità della circolazione	20,000 »
98	Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del tesoro. . .	5,000 »
99	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine).	1,000,000 »
100	Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti (art. 17 delle norme approvate con Regio decreto 5 settembre 1909 n. 776) o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio (Spesa d'ordine)	35,000 »
101	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine).	150,000 »
102	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria).	2,000 »
103	Mercedi al personale straordinario adibito alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e spese inerenti al funzionamento dell'ufficio	17,000 »
104	Assegno fisso per spese d'ufficio alla Cassa speciale dei biglietti di Stato (Spese fisse)	3,000 »
105	Spese per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato. . . .	25,000 »
106	Contributo alla Banca d'Italia in dipendenza dell'articolo 11 della convenzione 13 giugno 1925 approvata col decreto ministeriale 16 giugno 1925, n. 12428	4,000,000 »

20,521,010 »

<i>Spese diverse.</i>		
107	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze, al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, ed al personale di altre Amministrazioni	1,520,000 »
108	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio Centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'amministrazione centrale nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio.	600,000 »
109	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'amministrazione centrale per missioni compiute nell'interesse dei servizi del Tesoro e indennità di missione al personale di ruolo per la vigilanza sugli Istituti di emissione.	120,000 »
110	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie	400,000 »
111	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e di servizi speciali dei monopoli industriali	300,000 »
112	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,300,000 »
113	Spese da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio del Regno per le comunicazioni giornaliere, telegrafiche e telefoniche dei corsi dei cambi e delle rendite, da servire al Ministero delle finanze per la fissazione delle quotazioni medie ufficiali (Spesa obbligatoria)	45,000 »
114	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
115	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . .	70,000 »
116	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	80,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	4,435,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

		<i>Riporto</i>	4,435,000 »
117	Spese casuali		60,000 »
118	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze, dalla Corte dei conti e dalle avvocature erariali. Retribuzione ai cottimisti.		6,000,000 »
119	Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime		1,250,000 »
120	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria)		100,000 »
			<hr/> 11,845,000 » <hr/>
	<i>Debito vitalizio.</i>		
	<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.</i>		
121	Pensioni ordinarie (Spese fisse)		60,000,000 »
122	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime		33,000,000 »
123	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)		200,000 »
124	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.		80,000 »
125	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.		650,000 »
126	Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria)		9,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	102,930,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	102,930,000 »
127	Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spesa obbligatoria)	80,000 »
		103,010,000 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
	<i>Regia zecca e scuola dell'arte della medaglia.</i>	
128	Personale di ruolo della Regia Zecca e della scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse)	220,000 »
129	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali	1,500,000 »
130	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed indennità varie al personale di ruolo destinato alla Zecca	1,200,000 »
131	Premi per prolungamento di orario agli impiegati addetti alla Regia Zecca	50,000 »
132	Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnico-monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia.	24,000 »
133	Sussidi ai lavoranti di zecca e loro superstiti	2,000 »
134	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola.	35,000 »
		3,031,000 »
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
135	Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	35,000,000 «
	<i>Da riportarsi</i> . . .	35,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	35,000,000 »
136	Indennità di missione, di tramutamento e di disagiata residenza, e spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori	2,500,000 »
137	Indennità di missione e indennità di disagiata residenza, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo per la formazione e conservazione del catasto	5,000,000 »
138	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria)	200,000 »
139	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	400,000 »
140	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	50,000 »
141	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione d'istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali di ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	1,500,000 »
142	Indennità di viaggio e di soggiorno; indennità di disagiata residenza al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza	3,100,000 »
143	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	70,000 »
144	Assegni fissi per spese d'ufficio agli uffici tecnici di finanza ed agli uffici del catasto (Spese fisse)	500,000 »
145	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici del catasto e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse).	510,000 »
		<hr/> 48,830,000 »
	<i>Amministrazione del demanio e delle tasse.</i>	
	<i>Spese comuni ai servizi del demanio e delle tasse.</i>	
146	Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro.	48,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 48,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	48,000,000 »
147	Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (Leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, numero 1281) (Spesa obbligatoria)	200,000 »
148	Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie; sussidi di malattia agli operai del deposito generale dei valori bollati di Torino e del deposito sussidiario di Roma	7,000 »
149	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse	2,500,000 »
150	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse	200,000 »
151	Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici; spese per l'impianto di macchine bollatrici negli uffici del bollo e per l'opportuno adattamento dei locali	299,000 »
152	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	1,300,000 »
153	Fitto di locali (Spese fisse)	1,800,000 »
154	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	600,000 »
155	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	10,000,000 »
		64,906,000 »
	<i>Spese proprie dei servizi delle tasse.</i>	
156	Aggi ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria)	10,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	10,500,000 »

	<i>Riporto</i>	10,500,000 »
157	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	25,000 »
158	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati di Torino, del deposito sussidiario di Roma e dei magazzini compartimentali. Spese di trasporto dei valori bollati dal deposito generale e dal sussidiario predetti e dalle cartiere alle Intendenze sedi di economato ed agli uffici esecutivi - Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati	2,350,000 »
159	Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro alla Scala in Milano (art. 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
160	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria « Unione radiofonica italiana » sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici di cui all'articolo 15 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 (Spesa d'ordine)	1,000,000 »
161	Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	20,000,000 »
162	Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944) (Spesa d'ordine)	60,000,000 »
163	Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (Spesa d'ordine)	1,100,000 »
164	Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative, premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi (Spesa obbligatoria)	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	97,475,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	97,475,000 »
165	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il risconto della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative (Spesa obbligatoria)	8,000,000 »
166	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti alla esecuzione della vigilanza stessa.	3,000,000 »
		108,475,000 »
	<i>Spese proprie dei servizi del demanio.</i>	
167	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse) . . .	1,050,000 »
168	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse). .	32,400 »
169	Spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue.	10,000 »
170	Spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio.	140,000 »
171	Spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico	60,000 »
172	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.	1,000,000 »
173	Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, mar Piccolo di Taranto, ecc.	500,000 »
174	Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	70,000 »
		2,862,400 »
	<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	
175	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse	44,000 »
176	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse).	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	64,000 »

	<i>Riporto</i>	64,000 »
177	Spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico.	5,000 »
178	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	8,000 »
179	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1,200,000 »
180	Canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)	35,500 »
181	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	4,500 »
182	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
183	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	15,000 »
184	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	16,000 »
		<hr/> 2,348,000 » <hr/>
	<i>Provveditorato generale dello Stato.</i>	
	<i>Amministrazioni dei beni dell'antico demanio.</i>	
185	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	200,000 »
186	Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	8,000 »
187	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale	12,000 »
188	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	70,000 »
189	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	85,000 »
190	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria)	16,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 16,375,000 » <hr/>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

	<i>Riporto</i> . . .	16,375,000 »
191	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	4,000,000 »
192	Fitto di locali di proprietà privata (Spese fisse)	1,530 »
		20,376,530 »
	<i>Asse ecclesiastico.</i>	
193	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	20,000 »
194	Spese di amministrazione	40,000 »
195	Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	35,000 »
196	Contribuzioni fondiarié - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	500,000 »
197	Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	35,000 »
		630,000 »
	<i>Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.</i>	
198	Personale del ruolo tecnico speciale (Spese fisse)	900,000 »
199	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse	14,000,000 »
200	Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi e spese varie inerenti agli stampati elettorali	55,000,000 »
201	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	60,000 »
202	Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma	540,000 »
203	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	70,650,000 »

	<i>Riporto</i>	70,650,000 »
204	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale	150,000 »
205	Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della <i>Gazzetta Ufficiale</i> (Spesa obbligatoria)	2,000,000 »
206	Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per posta, vetture e spedizione (Spesa d'ordine).	80,000 »
		<hr/> 72,880,000 »
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
207	Personale di ruolo (Spese fisse)	230,000 »
208	Indennità di trasferimento e di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo per i servizi dell'officina, delle cartiere private e premi per prolungamento d'orario, giusta il Regio decreto 22 giugno 1924, n. 1063 — Compensi ordinari e straordinari al personale diurnista, avventizio e assimilato addetto ai servizi delle carte-valori	100,000 »
209	Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai — Spese sanitarie e assegni di malattia — Assicurazione degli operai alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro — Assicurazione contro la disoccupazione involontaria — Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali	5,000,000 »
210	Sussidi agli operai e loro superstiti	7,000 »
211	Spese per la gestione dell'Officina carte-valori (acquisto di materie prime e di macchine, spese generali, ecc.). Riparazione e manutenzione dei locali	15,000,000 »
		<hr/> 20,337,000 »
	<i>Amministrazione delle imposte dirette.</i>	
212	Personale di ruolo degli ispettori e degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	56,000,000 »
213	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette	2,000,000 »
214	Assegni fissi per spese d'ufficio. (Spese fisse)	1,200,000 »
		<hr/> 59,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i> . . .	59,200,000 »
215	Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata, in uso degli uffici delle imposte	40,000 »
216	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali	15,000 »
217	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte	1,700,000 »
218	Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	300,000 »
219	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette	40,000 »
220	Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria)	20,000 »
221	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	2,500 »
222	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	148,000 »
223	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	2,000,000 »
224	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno	150,000 »
225	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	100,000,000 »
226	Fitto di locali (Spese fisse)	1,500,000 »
		----- 165,115,500 »
	<i>Corpo della Regia guardia di finanza.</i>	
227	Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali	197,655,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	197,655,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	197,655,000 »
228	Premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza - Articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281	6,300,000 »
229	Compensi alla guardia di finanza	29,340 »
230	Sussidi alla guardia di finanza	10,000 »
231	Sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti	30,000 »
232	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti ed altre per la guardia di finanza	7,310,250 »
233	Spese pei servizi di polizia tributaria (Art. 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281)	300,000 »
234	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie e premi ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e della azienda del casermaggio per le guardie di finanza, indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660); ispezioni militari al Corpo per parte di ufficiali superiori del Regio esercito (art. 9 della legge 19 luglio 1906, n. 367) - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi per arresti di disertori della guardia di finanza; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	300,000 »
235	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative	4,000,000 »
236	Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e di officina addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ai consegnatari dei materiali, ed al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto; retribuzione al personale estraneo per prestazioni nell'interesse del naviglio	1,500,000 »
237	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	2,200,000 »
238	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compa-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	219,634,590 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

	<i>Riporto</i> . . .	219,634,590 »
	gnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	300,000 »
239	Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (Art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281) (Spesa obbligatoria)	1,500,000 »
240	Acquisto di oggetti e di materiali sanitari per le infermerie e per i reparti - Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta - Profilassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria - Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario - Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3171) . . .	1,600,000 »
241	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse)	5,000,000 »
		228,034,590 »
	<i>Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.</i>	
	<i>Spese generali</i>	
242	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	7,000 »
243	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando . . .	50,000 »
244	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette	150,000 »
245	Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane (Spese fisse) . .	228,600 »
246	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	1,550,000 »
247	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle dogane e imposte indirette in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,105,600 »

	<i>Riporto</i> . . .	2,105,600 »
248	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	150,000 »
249	Assegni fissi per spese d'ufficio ai laboratori chimici (Spese fisse) . .	65,000 »
250	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	10,000 »
251	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	100,000 »
252	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato e spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729	50,000 »
		2,480,600 »
	<i>Imposte di fabbricazione</i>	
253	Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse).	6,100,000 »
254	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza: indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni	5,000,000 »
255	Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	30,000 »
256	Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)	7,000,000 »
257	Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	19,130,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

	<i>Riporto</i>	19,130,000 »
258	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	6,000,000 »
259	Assegni fissi per spese d'ufficio per le imposte di fabbricazione (Spese fisse)	100,000 »
260	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione . . .	65,000 »
261	Fitto di locali (Spese fisse)	25,000 »
262	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione.	35,000 »
		25,355,000 »
	<i>Dogane.</i>	
263	Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse)	37,500,000 »
264	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	85,000 »
265	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	700,000 »
266	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza, indennità, compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero	3,000,000 »
267	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale e indennità ai sottufficiali della Guardia di finanza, incaricati della reggenza delle piccole dogane	500,000 »
268	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno alle visitatrici provvisorie ed agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	700,000 »
269	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di con-	
	<i>Dà riportarsi</i>	42,485,000 »

	<i>Riporto</i>	42,485,000 »
	dutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere	900,000 »
270	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	85,000 »
271	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione	71,000 »
272	Spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali	5,000 »
273	Indennità di missione e rimborso di spese varie ai preposti ai servizi delle statistiche del commercio e della navigazione.	40,000 »
274	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero, e della navigazione - Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti	350,000 »
275	Contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali	13,690 »
276	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria).	20,000,000 »
277	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine)	5,000,000 »
278	Fitto di locali (Spese fisse)	400,000 »
		69,349,690 »
	<i>Dazi di consumo.</i>	
279	Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze della Commissione centrale del dazio consumo (Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030)	55,000 »
280	Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose e alcoliche e sulla birra di cui al	
	<i>Da riportarsi</i>	55,000 »

		<i>Riporto . . .</i>	55,000 »
	Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale		500,000 »
281	Premi di operosità e rendimento al personale dipendente dallo Stato, per lavori straordinari inerenti all'applicazione dell'addizionale governativo, al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117. . .		250,000 »
			805,000 »
	<i>Amministrazione delle private.</i>		
	<i>Spese generali.</i>		
282	Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le private (tabacchi e sali)		26,500,000 »
283	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio di ispezione compartimentale e di zona delle private		225,000 »
284	Assegni fissi per spese d'ufficio e spese per acquisto di macchine da scrivere ed altro materiale riguardanti il servizio di ispezione compartimentale e di zona delle private.		30,000 »
285	Fitto di locali per gli uffici degli ispettori compartimentali e di zona (Spese fisse)		10,000 »
286	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli industriali e per l'acquisto di libri, abbonamenti, pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale		30,000 »
287	Spese per la partecipazione dell'Amministrazione delle private ad esposizioni, mostre e fiere campionarie		150,000 »
288	Sussidi al personale degli impiegati delle private (tabacchi e sali) ed a quello salariato in servizio dell'Amministrazione esterna delle private a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi		70,000 »
289	Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali, spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale		50,000 »
290	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi		
		<i>Da riportarsi . . .</i>	27,065,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	27,065,000 »
	dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria) .	50,000 »
		27,115,000 »
	<i>Tabacchi.</i>	
291	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza agli impiegati, ai salariati ed alla guardia di finanza addetta al servizio delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti - Indennità regolamentari e premi per prolungamento d'orario e per incarichi e servizi speciali inerenti al funzionamento degli uffici medesimi	4,500,000 »
292	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di tramutamento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzi di licenziamento - Contributi alla Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	90,000,000 »
293	Paghe e soprassoldi per incarico e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidio agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzo di licenziamento ai verificatori subalterni ed agli altri salariati Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro dei salariati; contributo dello Stato per i salariati iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità, ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria).	7,500,000 »
294	Acquisto e trasporto di macchine, strumenti, materiali diversi, concimi e semi, e altre spese di varia indole per le coltivazioni sperimentali, i campi dimostrativi e i servizi dell'Istituto didattico e sperimentale - Borse di studio per la preparazione di particolari maestranze specializzate nella tabacchicoltura	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	102,250,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	102,250,000 »
295	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Spesa obbligatoria)	580,000,000 »
296	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	18,000,000 »
297	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli, fornitura d'acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza	465,000 »
298	Assegni fissi per spese d'ufficio per le coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	70,000 »
299	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili	28,500,000 »
300	Assegni fissi per spese d'ufficio ai magazzini dei tabacchi greggi e alle manifatture (Spese fisse)	300,000 »
301	Manutenzione, adattamento, miglioramento e ampliamento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.	2,700,000 »
302	Fitto di locali di proprietà privata in uso delle agenzie ed uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	1,430,000 »
303	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	733,715,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

		<i>Riporto</i> . . .	733,715,000 »
		deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	7,500,000 »
304		Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri (Spesa d'ordine).	695,000 »
305		Premi di operosità e di rendimento per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato dei tabacchi nazionali ed esteri in esercizio diretto	25,000 »
306		Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	100,000 »
			742,035,000 »
		<i>Sali.</i>	
307		Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline, ed ai salinari di Cervia e di Pirano; mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennità di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	13,500,000 »
308		Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	8,500,000 »
309		Indennità di tramutamento, di giro, di disagiata residenza, di cavalcatura, e per le funzioni di economo-cassiere; premi per prolungamento di orario e per servizi speciali al personale delle saline - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti	500,000 »
310		Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline ed a uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili, di articoli e sostanze speciali per la produzione, la condizionatura e la sofisticazione dei sali e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le saline -	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	22,500,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	22,500,000 »
	Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali, per trasporto degli impiegati dai centri abitati agli stabilimenti, per servizio religioso ed insegnamento elementare inferiore, per assicurazione incendi ed altre di varia indole.	5,500,000 »
311	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	45,000 »
312	Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata (Spesa obbligatoria)	1,500,000 »
313	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria) . .	37,000,000 »
314	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine)	170,000 »
315	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali; premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto; spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine).	9,500,000 »
316	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pella-grosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria).	100,000 »
		76,315,000 »
	<i>Tabacchi e sali (Spese promiscue).</i>	
317	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita (Spesa d'ordine)	2,500,000 »
318	Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali per acquisto, manutenzione e riparazione di istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi; per indennità di tramutamento, di missione, di disagiata residenza e premi per prolungamento d'orario; per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito e per servizi di vigilanza notturna permanente ai locali dei depositi e sezioni di deposito, da affidare a privati; per visite medico-collegiali	420,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,920,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

	<i>Riporto</i> . . .	2,920,000 »
319	Spese inerenti ai servizi degli uffici di vendita e delle rivendite per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi, per indennità di tramutamento e di missione e per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di vendita	200,000 »
320	Assegni fissi per spese d'ufficio, per i magazzini di deposito e gli uffici di vendita (Spese fisse)	200,000 »
321	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai per prolungamento di orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa Nazionale per infortuni sul lavoro - Contributo dello Stato per il personale dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai e contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria).	1,265,000 »
322	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio relativi a versamenti di prodotti di monopolio dei sali e tabacchi	3,193,715 »
323	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito e dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi	700,000 »
		8,478,715 »
	<i>Fiammiferi ed apparecchi di accensione.</i>	
324	Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio (Spesa obbligatoria)	430,000 »
325	Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli industriali	220,000 »
		650,000 »

Chinino di Stato.

326	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali - Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai addetti all'azienda del chinino; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati; indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato pel personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	8,000,000 »
327	Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; premi per prolungamento di orario; spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse della azienda del chinino; manutenzione di locali	450,000 »
328	Fitto di locali di proprietà privata (Spese fisse)	10,000 »
329	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse dell'azienda del chinino.	60,000 »
330	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo compresi gli operai, in servizio dell'azienda del chinino, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi ed ai superstiti di questi	3,000 »
331	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine).	400,000 »
332	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria (articoli 1 e 2, sub-5 della legge 19 maggio 1904, n. 209)	2,500,000 »
333	Spese di esercizio della piantagione dell'albero della china in Giava, comprese quelle per costruzione di fabbricati e depositi e loro manutenzione	1,250,000 »
		12,673,000 »

Lotto.

334	Spese e remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di funzionamento degli archivi suddetti per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli . . .	340,000 »
335	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290	2,700 »
336	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	35,200,000 »
337	Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520)	125,000 »
338	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	180,000,000 »
339	Fitto di locali (Spese fisse)	36,000 »
		<hr/>
		215,703,700 »

Fondi di riserva.

340	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 »
341	Fondo di riserva per le spese imprevedute (art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	30,000,000 »
		<hr/>
		70,000,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per organi e servizi generali dello Stato.

Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.

342	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1° della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini delle leggi 17 luglio 1898, n. 318, 5 luglio 1908, n. 351, e 12 luglio 1912, n. 783.	<i>per memoria</i>
343	Contributo a favore del comune di Napoli, corrispondente all'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di negoziazione percepite sugli interessi delle obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 1881, n. 198, serie III (art. 9 decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, e Regio decreto 16 novembre 1919, n. 2237) . . .	1,300,000 »
344	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato delle annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge (16ª rata) e quota riferentesi ai suddetti mutui passati a carico dello Stato per effetto del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 906 (Spesa obbligatoria) .	18,302,166.28
345	Contributo del Tesoro per spese di istruzione e beneficenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del Fondo per il culto . . .	4,370,000 »
346	Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto, per corrispondere i miglioramenti economici al clero del Regno (Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636, 10 aprile 1924, n. 726 e 31 marzo 1925, n. 364) .	71,500,000 »
347	Somma da corrispondersi alla Repubblica di San Marino a titolo di assegnazione straordinaria di cui all'art. 1 della convenzione addizionale 24 giugno 1921, approvata con la legge 31 agosto 1921, n. 1488 modificata con la convenzione addizionale 20 maggio 1924 approvata con Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	96,972,166.28

	<i>Riporto</i> . . .	96,972,166.28
348	Aumento fino alle lire 1500 degli assegni supplementari che si concedono ai parroci del Regno (decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156 e Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364)	10,500,000 »
349	Contributo all'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ai fermini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906 e dell'art. 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364 . . .	1,100,000 »
350	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (Legge 16 giugno 1907, n. 385, portante provvedimenti per la riduzione delle tariffe ferroviarie)	25,000 »
351	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 43 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000) (5 ^a delle dieci annualità)	250,000 »
352	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e per contributo nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	4,207,713.55
353	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte in conto del mutuo di lire 2,600,000 da somministrarsi all'Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557	100,000 »
354	Rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157) (Spesa obbligatoria e d'ordine)	1,500,000 »
355	Rimborso all'Opera nazionale dei combattenti della quota non superiore all'uno per cento degli interessi a carico dell'opera stessa per le anticipazioni sulle polizze di assicurazione concesse a favore dei combattenti (Articoli 6 e 11 del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 283)	1,000,000 »
356	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	270,000 »
357	Imposta sui terreni corrispondenti alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	115,924,879.83

	<i>Riporto</i> . . .	115,924,879.83
358	Assegno annuo da corrisponderci dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera Nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 »
359	Contributo del Demanio al Comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	<i>per memoria</i>
360	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569 e Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1485)	<i>per memoria</i>
361	Concorso dello Stato per la costruzione di un fabbricato in Assisi ad uso del Convitto « Principe di Napoli » da eseguirsi dal Santuario di S. Francesco di Assisi - Seconda delle tre rate (Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 2002).	500,000 »
		116,724,879.83
	<i>Spese diverse.</i>	
362	Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a lire 100,000,000 col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e ridotta a lire 89,000,000 col Regio decreto 8 aprile 1923, n. 904 (7ª rata) . . .	12,000,000 »
363	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione disposta colla legge 1º aprile 1915, n. 448, per completare il primo gruppo di lavori del porto di Massaua e per altri lavori accessori	80,000 »
364	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione autorizzata col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, per somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per costruzione di strade ferrate e per la relativa dotazione di materiale rotabile e di trazione. . .	1,360,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	13,440,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

	<i>Riporto</i> . . .	13,440,000 »
365	Interessi 4 per cento sulle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto delle somme di lire 18,000,000, e di lire 12,000,000, autorizzate rispettivamente dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394 e del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 922, per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-confine Etiopico e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione	1,000,000 »
366	Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite per le ferrovie della Colonia Eritrea e per lavori straordinari di pubblica utilità nella stessa Colonia	2,471,371.83
367	Interessi 4 per cento, dovuti alla Cassa depositi e prestiti sul mutuo di lire 9 milioni somministrato per la concessione di mutui ai comuni per integrarne l'opera di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi, a termini della legge 17 marzo 1915, n. 237 - Interessi scadibili il 31 ottobre 1926 compresi nella nona annualità	76,365.47
368	Spesa per l'ammortamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni da questa concesse alle Casse provinciali di credito agrario di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Bari, Benevento, Campobasso, Chieti, Messina, Sassari e Teramo (art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383).	175,000 »
369	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	500 »
370	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria)	25,000 »
371	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
372	Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte ed oneri sui beni indemanati (Spesa obbligatoria)	600 »
373	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine).	300 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	17,189,137.30

	<i>Riporto</i> . . .	17,189,137.30
374	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543	<i>per memoria</i>
375	Interessi passivi nella misura dell' 1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
376	Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate.	500,000 »
377	Ammontare degli utili netti derivanti al tesoro dalle operazioni relative ai mutui per opere pubbliche e dal conto corrente di cui agli articoli 2 e 4 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, da trasformarsi in valuta aurea ad ulteriore accrescimento del fondo di garanzia dei biglietti di Stato	<i>per memoria</i>
378	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, e della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, relativi all' indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	20,000,000 »
379	Interessi nella misura del 4 e dell' 1 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa mutuate senza interessi o al saggio ridotto del 3 per cento a favore di comuni, provincie e Consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione (Articolo 1 del Regio decreto 10 agosto 1920, n. 1140)	9,600,000 »
380	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571 - Scadenza al 25 giugno 1927 - (Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1426)	2,101,071.37
381	Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1824 (Spesa obbligatoria).	600,000 »
382	Concorso dovuto dallo Stato ai comuni ed alle provincie nella misura del 2 per cento delle somme vigenti a mutuo al principio di ciascun anno sui prestiti contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la corresponsione della indennità di caro-vi-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	49,990,208.67

	<i>Riporto</i>	49,990,208.67
	veri e degli aumenti di stipendio agli impiegati, agenti e salariati dipendenti dai comuni e dalle provincie, ai termini dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181, e dell'art. 8, lettera c), del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107	200,000 »
383	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore dei mutui da concedersi alle provincie ed ai comuni per metterli in grado di corrispondere ai dipendenti impiegati, agenti e salariati l'indennità stabilita dal decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181 (decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770)	5,500,000 »
384	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni	8,000,000 »
385	Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace.	200,000 »
386	Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace	6,000,000 »
387	Spese varie esclusi i premi di operosità e rendimento per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex nemici	150,000 »
388	Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'art. 3 del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, modificato col Regio decreto 5 aprile 1925, n. 491, in corrispondenza della responsabilità degli enti verso i depositanti	5,000,000 »
389	Assegnazione al comune di Venezia, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924, di cui all'art. 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera (4ª rata)	250,000 »
390	Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno, e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249 (Spesa obbligatoria)	45,000 »
391	Somministrazione all'azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (Regio decreto 14 marzo 1921, n. 445)	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	78,335,208.67

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

	<i>Riporto</i> . . .	78,335,208.67
392	Sovvenzione a fondo perduto da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (Regio decreto 19 febbraio 1925, n. 267) (terza delle cinque rate)	52,000,000 »
393	Rimborso alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1284)	2,000,000 »
394	Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del Regio decreto 27 ottobre 1924, n. 1756.	1,000,000 »
395	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215)	<i>per memoria</i>
396	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817) . . .	2,500,000 »
397	Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2478).	155,000 »
398	Somma occorrente per il pagamento del canone <i>à forfait</i> di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	28,000,000 »
399	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'articolo 25, n. 25, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . .	19,000,000 »
400	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	<i>per memoria</i>
401	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	182,990,208.67

	<i>Riporto</i> . . .	182,990,208.67
	29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	<i>per memoria</i>
402	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448)	2,000,000 »
403	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871 e Regio decreto 3 giugno 1924)	15,000 »
404	Assegnazione straordinaria da erogare a favore del sindacato bancario istituito per la penetrazione italiana in Oriente (Regio decreto 5 aprile 1925, n. 418) (Spesa ripartita - Terza ed ultima rata). .	1,000,000 »
405	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (art. 2 Regio decreto 3 marzo 1926, n. 332)	<i>per memoria</i>
406	Contributo all'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste (art. 10 del Regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789) (Seconda annualità)	5,000,000 »
407	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964) . . .	175,000,000 »
		<hr/> 366,005,208.67 <hr/>
	<i>Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.</i>	
408	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa obbligatoria) .	25,000 »
409	Metà a carico dello Stato delle annualità di interessi e d'ammortamento relative ai mutui estinguibili in 50 anni, concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni danneggiati dalle alluvioni nel Friuli, nella provincia di Roma, e nel circondario di Rieti (art. 2 ultimo comma Regio decreto 3 marzo 1924, n. 289) (Spesa obbligatoria)	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	75,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	75,000 »
410	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (Art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
411	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 265 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836, e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (Spesa obbligatoria)	8,500,000 »
412	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 118 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399) (Spesa obbligatoria)	2,500,000 »
413	Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 331 e 335 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (Spesa obbligatoria)	3,500,000 »
414	Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione Edilizia Nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 (Spesa obbligatoria)	10,000,000 »
415	Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910. (Articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria)	500 »
416	Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria)	40,000 »
417	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	25,015,500 »

	<i>Ripporto</i> . . .	25,015,500 »
	dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria).	2,000 »
418	Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni delle provincie e dei comuni danneggiati dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e dalle piene e frane nelle provincie meridionali continentali, eccettuata la Basilicata, della Sicilia e della Sardegna, per le opere previste dal decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 modificato dall'altro decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019). (Spesa obbligatoria)	400,000 »
419	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli Istituti di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali; nonchè per il ripristino della cultura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi o dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa obbligatoria)	50,000 »
420	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti. -Articolo 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria)	437.57
421	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
422	Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere b) e d) del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè per il ripristino della coltura nei fondi danneggiati e per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta. (Articoli 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria)	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	25,587,937.57

	<i>Riporto</i>	25,587,937.57
423	Contributo dello Stato a favore dei privati e degli istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (articoli 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria)	500 »
424	Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria)	450,000 »
425	Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle lire 5,000 (art. 1, n. 1, lett. a, e n. 2, lett. a, del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775) (Spesa obbligatoria)	260,000 »
426	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915. Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessioni a società anonime o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia nazionale, che assumano i lavori suddetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775, art. 1 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa obbligatoria)	14,000,000 »
427	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (art. 2 del decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 27) (Spesa obbligatoria)	50,000 »
428	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, per la escuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582) (Spesa obbligatoria).	100,000 »
429	Assegnazione occorrente per corrispondere ai comuni ed alle provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui	
	<i>Da riportarsi</i>	40,448,437.57

	<i>Riporto</i> . . .	40,448,437.57
	fabbricati riscossa nel 1914 e quella che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai comuni di cui all'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il periodo predetto (art. 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, art. 3 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 e Regio decreto 3 giugno 1924, n. 938) e Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 (Spesa obbligatoria) . . .	100,000 »
430	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, e art. 4 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa obbligatoria)	1,500,000 »
431	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, sui mutui contratti dalla Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (art. 1, lett. D, del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056) (Spesa obbligatoria)	15,000 »
432	Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità, comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo, Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un imponibile inferiore o superiore alle lire 5,000 (art. 1, n. 1, lett. A, e n. 2, lett. A, del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503 (Spesa obbligatoria) . . .	450,000 »
433	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del Regio decreto 8 luglio 1919, nu-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	42,513,437.57

		<i>Riparto</i> . . .	42,513,437.57
		mero 1384; Regio decreto 12 marzo 1920 n. 503 e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705. (Spesa obbligatoria)	5,500,000 »
434	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla sovrimposta della quale rimane sospesa la riscossione (art. 14 del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 227) (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
435	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (art. 1, lett. D, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, numero 1056, art. 1 decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, art. 3 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503) (Spesa obbligatoria)		30,000 »
436	Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315) (Spesa obbligatoria)		6,000,000 »
437	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza ed altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315) (Spesa obbligatoria)		20,000 »
438	Anticipazioni ai privati, a sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e dell'articolo 1 del Regio Decreto 3 giugno 1924, n. 937 delle quote semestrali del contributo dello Stato nella spesa per la ricostruzione o la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908, dell'8 maggio 1914 e del 13 gennaio 1915 e pagamento dei diritti a mutuo trasferiti all'Unione Edilizia nazionale e incamerati dallo Stato giusta l'articolo 1 del Regio decreto 26 dicembre 1924, n. 2278.		109,000,000 »
439	Contributo dello Stato a favore dei danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919 (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2873 e Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1626)		6,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	169,063,437.57

	<i>Riporto</i> . . .	169,063,437.57
440	Anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dal terremoto del 6 e 7 settembre 1920 (Terremoto Tosco-Emiliano) (Regio decreto 27 gennaio 1924, n. 107, - 3 ^a delle 8 annualità) . .	6,250,000 »
		175,313,437.57
	<i>Spese per la beneficenza romana.</i>	
441	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343).	230,000 »
442	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48, e art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321)	970,000 »
443	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
444	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321, regolamento 5 marzo 1905, n. 186, art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 2 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481 e art. 1 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961) . .	7,500,000 »
445	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (18 ^a delle 50 annualità); dell'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481 (7 ^a delle 50 annualità); del Regio decreto 11 marzo 1923, numero 584 (4 ^a delle 50 annualità) e del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961 articolo 5	2,195,605.28
446	Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma in ragione dell'ottanta per cento della diaria determinata a norma dell'art. 4 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481 per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 (articolo primo; comma secondo, del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961)	10,000,000 »
447	Corresponsione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il Comune (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, numero 286)	600,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	21,795,605.28

	<i>Riporto</i> . . .	21,795,605.28
448	Concorso straordinario dello Stato a pareggio di bilancio nella spesa dipendente da miglioramenti economici al personale del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (art. 3 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481)	3,200,000 »
449	Assegnazione a favore del Comune di Roma ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961 (3 ^a delle quaranta annualità)	2,000,000 »
		26,995,605.28
	<i>Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.</i>	
	<i>Spese di assistenza ai reduci della guerra e.l alle famiglie dei caduti.</i>	
450	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440) . .	800,000 »
451	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	35,000,000 »
452	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.	22,000,000 »
453	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (Decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	500,000 »
454	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra, da attuarsi dall'Associazione Nazionale mutilati ed invalidi di guerra di cui al decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055 . .	1,000,000 »
455	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92	300,000 »
456	Corresponsione all'Amministrazione delle Poste, del valore facciale dei francobolli speciali effettivamente usati dall'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra (art. 2 e 5 Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2127)	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	60,600,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	60,600,000 »
457	Corresponsione all'Amministrazione delle poste del canone annuo per le corrispondenze ordinarie ufficiali in arrivo all'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra (Comitato centrale) ed organi dipendenti, spedite dalle autorità pubbliche senza affrancatura (articolo 6 lettera C e articolo 7 n. 2 del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2127).	230,000 »
458	Corresponsione all'Amministrazione delle poste del canone annuo per per la corrispondenza ufficiale in partenza, del Comitato centrale dell'Associazione nazionale combattenti	11,480 »
459	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse	1,000,000 »
		61,841,480 »
	<i>Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.</i>	
460	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma	2,460 »
461	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse	20,000,000 »
462	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1591 riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (Spesa obbligatoria)	5,500,000 »
		25,502,460 »
	<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
	<i>Servizi diversi.</i>	
463	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, (escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	50,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	50,000,000 »

	<i>Riporto</i>	50,000,000 »
464	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	3,942,250 »
465	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	4,000,000 »
466	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza	339,720 »
467	Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle private	35,000,000 »
468	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319)	100,000 »
469	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	1,000 »
470	Personale fuori ruolo del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse)	71,300 »
		93,454,270 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
471	Spese per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste	5,500,000 »
472	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie toscane	3,500,000 »
473	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Belluno e di Udine	2,500,000 »
474	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Parma, Perugia, Piacenza e Sondrio.	2,000,000 »
475	Spese per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe catastali - Regio decreto 21 gennaio 1926, n. 144 - (Spesa ripartita: 2ª delle quattro annualità)	500,000 »
		14,000,000 »

Amministrazione del demanio e delle tasse.

476	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	600 »
477	Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	13,000 »
		13,600 »

Provveditorato generale dello Stato.

478	Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli . . .	28,800 »
479	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	6,600 »
480	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	25,000 »
481	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	20,000 »
482	Assegnazione straordinaria per lavori da eseguirsi al palazzo Venezia in Roma (Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1825, e articolo 1 Regio decreto 10 maggio 1925, n. 737) (terza ed ultima rata) . .	650,000 »
483	Assegnazione straordinaria per opere di restauro al palazzo demaniale ex Camerlenghi in Venezia e per prezzo d'esproprio delle botteghe annesse (Regio decreto 24 maggio 1925, n. 731) (seconda delle tre rate)	400,000 »
		1,130,400 »

Amministrazione delle imposte dirette.

484	Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti per servizio del macinato (Spesa d'ordine)	400 »
-----	--	-------

Corpo della Regia guardia di finanza.

485	Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	25,500,000 »
486	Assegnazione straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (Regio decreto 10 maggio 1925, n. 615 - seconda delle sei rate) . . .	2,000,000 »
487	Assegnazione straordinaria per l'impianto della recinzione metallica lungo il confine del Regno e per la costruzione di una cancellata in Fiume, compreso l'acquisto e l'espropriazione delle relative zone di terreno (Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1835 - seconda ed ultima rata)	1,000,000 »
		28,500,000 »

Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette.

488	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
489	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Milano al nuovo scalo delle merci a piccola velocità in Via Farini (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 582) (5ª ed ultima delle cinque annualità) . .	729,000 »
490	Costruzione, ampliamento e sistemazione di fabbricati ad uso delle dogane sulla linea del confine (Regio decreto 4 settembre 1925, numero 1631 - 2ª delle tre annualità)	1,300,000 »
		3,029,000 »

Amministrazione delle private.

491	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	86,000 »
492	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (28ª delle trenta annualità)	12,000 »
<i>Da riportarsi</i>		98,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	98,000 »
493	Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, articolo 2 del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486 (ultima rata delle dieci annualità)	210,000 »
494	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562) (19 ^a delle venti annualità)	10,000 »
495	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (19 ^a delle venti annualità).	10,000 »
496	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati comprese le spese per imballaggio, trasporti, assicurazioni, dazi doganali, tasse interne di vendita ed altre accessorie da sostenersi nei vari Stati esteri (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105)	1,500,000 »
		1,828,000 »
	<i>Amministrazione delle pensioni di guerra.</i>	
497	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	1,070,000,000 »
498	Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	7,000,000 »
499	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7)	4,000,000 »
500	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	3,000,000 »
	<i>Da riportare</i> . . .	1,084,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,084,000,000 »
501	Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie compresa quella del Carnaro . . .	35,000,000 »
502	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati per la causa stessa (art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275)	1,600,000 »
503	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli Esami e paghe agli operai che vi sono addetti	140,000 »
504	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	20,000 »
505	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50,000 »
506	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 »
507	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	700,000 »
508	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità diarie e rimborso spese di viaggio per i membri - anche estranei all'amministrazione - del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 - Spese per visite mediche all'estero	2,000,000 »
509	Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	3,000,000 »
510	Retribuzione al personale avventizio	1,300,000 »
511	Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	800,000 »
512	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	1,000,000 »
513	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti	1,500,000 »
		1,131,115,000 »

<i>Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie.</i>		
514	Saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » e spese di emissione delle obbligazioni medesime	20,000,000 »
<i>Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate passati in parte al Ministero delle finanze.</i>		
515	Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi	33,000 »
516	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	28,000 »
517	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali presso le Intendenze e le direzioni di finanza, presso gli uffici tecnici di finanza, presso gli uffici distrettuali delle imposte e presso gli uffici del registro incaricati dell'accertamento dei danni di guerra e della liquidazione e pagamento delle relative indennità e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (art. 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, art. 1 del regio decreto 24 luglio 1919, n. 1425, e Regi decreti 18 aprile 1920, nn. 579 e 580)	4,000,000 »
518	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (art. 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426)	<i>per memoria</i>
519	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	45,000 »
520	Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e del Regio decreto 11 maggio 1924, n. 665, al personale addetto agli uffici provinciali ed alle Commissioni per lavori relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei danni di guerra, ed ai funzionari di altre amministrazioni eventualmente incaricati di compiti inerenti al servizio medesimo	300,000 »
		4,406,000 »
<i>Spese per i servizi delle liquidazioni di guerra.</i>		
521	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	1,000,000 »
<i>Da riportarsi</i>		1,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,000,000 »
522	Premi di operosità e rendimento al personale addetto ai servizi delle liquidazioni di guerra	200,000 »
523	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		1,200,000 »
	<i>Onere per la concessione delle polizze ai combattenti.</i>	
524	Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (art. 1 Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 852)	50,000,000 »
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Estinzione di debiti.</i>	
525	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	50,717,105.25
526	Ammortamento delle Obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (1ª annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977)	37,500,000 »
527	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 »
528	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a norma dell'articolo 3 dell'allegato M approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (30ª delle 50 annualità)	2,242,737.71
529	Quota d'ammortamento dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323, e Regio decreto 28 ottobre 1901, n. 475)	<i>per memoria</i>
530	Rimborso di buoni del tesoro quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, e di buoni quinquennali 4 per cento, di cui al decreto luogotenenziale 19 settembre 1915, n. 1436	1,167,569,400 »
531	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 (Spesa obbligatoria)	6,203,594.85
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,264,272,837.81

	<i>Riporto</i>	1,264,272,837.81
532	Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261 ed articoli 4 e 5, legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
533	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato (Spesa obbligatoria)	12,565,813.13
534	Rimborso del capitale dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (Leggi 23 dicembre 1906, n. 638 e 24 dicembre 1908, n. 731 - articoli 4 e 5 - riguardanti provvedimenti per le spese ferroviarie e per i debiti redimibili)	<i>per memoria</i>
535	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della Rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (9ª delle 49 annualità)	383,696.20
536	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1º gennaio 1927 (Spesa obbligatoria)	1,885,397.09
537	Quota d'ammortamento compresa nella annualità da pagarsi dal tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909, e legge 17 marzo 1915, n. 237 - 9ª annualità scadibile il 31 ottobre 1926 (Spesa obbligatoria)	1,025,904.60
538	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 6,000,000 e relativi interessi, fatta al tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (art. 3 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, e articolo 1 - comma 1º - del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (7ª delle diciannove rate)	427,731.10
539	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 15,000,000 e relativi interessi, fatta al tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (Articolo 2 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (5ª delle 17 rate)	1,330,487.10
540	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti ed agli altri Istituti indicati nell'articolo 1 del Regio decreto 24 febbraio 1924, n. 262,	
	<i>Da riportarsi</i>	1,281,891,867.03

	<i>Riporto</i> . . .	1,281,891,867.03
	delle anticipazioni e relativi interessi, fatte al tesoro dello Stato per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
541	Annualità di ammortamento del mutuo di lire 15 milioni concesso dalla Cassa depositi e prestiti agli ospizi civili di Parma (Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005) (ultima delle cinque annualità)	3,380,119 »
542	Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutate per la concessione di prestiti ai comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche. (Decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) - Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1926 (Spesa obbligatoria)	4,426,969.86
543	Quota di capitale compresa nella quinta delle 35 annualità, di scadenza al 31 dicembre 1926 dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di lire 1,500,000 anticipata per lavori straordinari di pubblica utilità nella Colonia Eritrea (art. 7, legge 1° aprile 1915, n. 448) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea . . .	24,778,33
544	Quota di capitale compresa nella terza delle 35 annualità, di scadenza al 31 dicembre 1926, dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di lire 2,000,000 anticipata per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara (articolo 4 Regio decreto 6 gennaio 1918, n. 119) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea.	29,370.46
545	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	30,000 »
546	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	90,000 »
547	Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	884,738.21
548	Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644). . .	<i>per memoria</i>
549	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 (6 ^a delle 35 annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	19,693.08
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,290,777,535.97

	<i>Riporto</i> . . .	1,290,777,535.97
550	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3). e 7 aprile 1921, n. 450. (Art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752)	837,161.39
		1,291,614,697.36
	<i>Accensione di crediti.</i>	
551	Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate	1,000,000 »
	<i>Riscatti di ferrovie.</i>	
552	Provvisori di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1,376,294.89
553	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923)	6,500,000 »
		7,876,294.89
	<i>Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato.</i>	
554	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico (Leggi 23 dicembre 1906, n. 368, e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22, con l'aggiunta di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, decreti luogotenenziali 8 settembre 1918, n. 1343, 14 novembre 1918, n. 1791, e 9 marzo 1919, n. 361, in esecuzione del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, leggi 8 dicembre 1921, nn. 1830 e 1831; Regio decreto 3 febbraio 1924, n. 169; Regio decreto 1 febbraio 1925, n. 171 e Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1932	437,000,000 »
555	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione (Decreti Reali 25 agosto 1919, n. 1582, 2 maggio 1920, n. 597, 29 luglio 1925, n. 1375 e 20 ottobre 1925, n. 1932)	190,000,000 »
		627,000,000 »

<i>Anticipazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.</i>		
556	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 - seconda rata)	100,000,000 »
<i>Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere Pie ed Enti morali.</i>		
557	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351	<i>per memoria</i>
558	Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (2ª delle 10 annualità) .	6,641,258.58
559	Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	12,000,000 »
560	Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	<i>per memoria</i>
561	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'articolo 1 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, nonchè per i lavori supplementari di cui all'articolo 1 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881, elevata ai sensi dell'articolo 3 (secondo comma) del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66 e da ricuperarsi con gli interessi 4,50 per cento in 36 esercizi fino al 1958 59.	35,280,000 »
562	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881) (Spesa d'ordine)	200,000 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		54,121,258.58

	<i>Riporto</i> . . .	54,121,258.58
563	Anticipazione di cui alle lettere <i>b e c</i>) dell'articolo 3 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, per contributo degli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, in relazione all'ammontare dei lavori eseguiti e per la esecuzione delle opere stesse e da ricuperarsi rispettivamente mediante versamenti degli enti stessi e sul provento della maggior tassa di lire 0.50 per tonnellata metrica di merce sbarcata o imbarcata tanto nella stazione marittima quanto nel Porto di Marghera	9,000,000 »
564	Anticipazione di cui al numero 1 dell'articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno recuperabili in 20 annualità posticipate senza interesse (quarta rata)	3,335,000 »
565	Anticipazioni di cui all'articolo 3 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia	1,000,000 »
566	Anticipazioni, pel tramite dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste, per l'attrezzatura dei moli e delle calate, compresi i mezzi meccanici di sollevamento per la costruzione degli « hangars », dei magazzini di deposito con le dotazioni relative, opere varie di raccordo e collegamento ferroviario e di collegamento nel porto di Trieste, da ricuperarsi, insieme con gli interessi 6 per cento, sul provento della tassa portuale di cui all'articolo 4 del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1792 (art. 2 del Regio decreto medesimo)	15,714,285.70
567	Eccedenza del provento della tassa portuale imposta a Civitavecchia, sull'ammontare dell'annualità dovuta dal Tesoro alla Cassa Depositi e prestiti ad estinzione del mutuo di lire 23 milioni autorizzato col Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390, e da accantonarsi per l'esecuzione di nuovi lavori nel porto stesso	<i>per memoria</i>
		83,170,544.28
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
568	Quote dovute ai funzionari dell'Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).	1,000,000 »
569	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 di-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,000,000 »

	<i>Riporto</i>	1,000,000 »
	tembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	<i>per memoria</i>
570	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino, in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (20ª delle cinquanta annualità)	9,310.04
571	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 800,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al Comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6, lettera B, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).	<i>per memoria</i>
572	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione delle case popolari ed economiche (art. 6 lettera A e G, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).	<i>per memoria</i>
573	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione di lire 6,000,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera d, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).	<i>per memoria</i>
574	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391).	300,000 »
575	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di lire 480,000 a carico del Ministero dei lavori pubblici - Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 - (2ª rata).	1,250,000 »
576	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	680,000 »
577	Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri- vili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempri- vile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
578	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	1,033,300 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,272,610.04

	<i>Riporto</i> . . .	4,272,610.04
579	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000, contratti con la Cassa depositi e prestiti dal Comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
580	Annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove Terme di Montecatini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi del Regio decreto 1° marzo 1925, n. 275.	360,000 »
		4,646,201.34
	<i>Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.</i>	
581	Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati	75,500 »
582	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	363,550 »
583	Spese di liti ed altre spese d'amministrazione a carico del fondo di garanzia	120,000 »
584	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria	40,000 »
585	Premi di operosità e di rendimento al personale	350,000 »
		949,050 »
	<i>Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.</i>	
586	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
587	Somma da ricavarsi con accensione di debiti e da versare in Tesoreria, a reintegrazione del prelevamento effettuato per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia (Regio decreto 11 maggio 1924, n. 860) (seconda rata).	10,000,000 »
		10,000,000 »
	<i>Versamenti a costituzione di fondi speciali.</i>	
588	Versamento alla Cassa depositi e prestiti degli utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da portarsi in aumento alla copertura dei biglietti di Stato	<i>per memoria</i>

CATEGORIA III. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

589	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (Spesa d'ordine)	4,160 »
590	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo (Spesa d'ordine)	53,697 »
		57,857 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri generali dello Stato.

Debiti perpetui	2,086,053,962.18
Debiti redimibili	435,737,637 91
Debiti variabili	1,820,018,387.52
Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	70,394,285.38
Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali	6,279,565 »

4,418,483,837.99

Spese per organi e servizi generali dello Stato.

Dotazioni	15,250,000 »
Spese per le Camere legislative	28,134,733.05
Presidenza del Consiglio dei ministri	881,380 »
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio	3,962,120 »

Da riportarsi 48,228,233.05

	<i>Riporto</i> . . .	48,228,233.05
Spese per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale		40,830,000 »
Corte dei conti		10,317,000 »
Avvocature erariali		9,400,000 »
		108,775,233.05
<i>Spese generali di amministrazione.</i>		
Ministero e Intendenze di finanza.		41,755,000 »
Ragionerie delle amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza		27,157,690 »
Servizi del Tesoro		20,521,010 »
Spese diverse		11,845,000 »
Debito vitalizio:		
<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni</i>		103,010,000 »
		204,288,700 »
<i>Spese per servizi speciali.</i>		
Regia zecca e scuola dell'arte della medaglia		3,031,000 »
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.		48,830,000 »
Amministrazione del demanio e delle tasse:		
<i>Spese comuni ai servizi del Demanio e delle tasse</i>		64,906,000 »
<i>Spese proprie dei servizi delle tasse</i>		108,475,000 »
<i>Spese proprie dei servizi del Demanio</i>		2,862,400 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>		2,348,000 »
Provveditorato generale dello Stato:		
<i>Amministrazione dei beni dell'antico demanio</i>		20,376,530 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	250,828,930 »

	<i>Riporto</i>	250,828,930 »
	<i>Asse ecclesiastico</i>	680,000 »
	<i>Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.</i>	72,880,000 »
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori	20,337,000 »
	Amministrazione delle imposte dirette	165,115,500 »
	Corpo della Regia Guardia di finanza.	228,034,590 »
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
	<i>Spese generali</i>	2,480,600 »
	<i>Imposte di fabbricazione</i>	25,355,000 »
	<i>Dogane</i>	69,349,690 »
	<i>Dazi di consumo</i>	805,000 »
	Amministrazione delle private:	
	<i>Spese generali</i>	27,115,000 »
	<i>Tabacchi</i>	742,035,000 »
	<i>Sali</i>	76,315,000 »
	<i>Tabacchi e Sali</i> (Spese promiscue)	8,478,715 »
	<i>Fiammiferi ed apparecchi di accensione</i>	650,000 »
	<i>Chinino di Stato</i>	12,673,000 »
	<i>Lotto</i>	215,703,700 »
	Fondi di riserva	70,000,000 »
		1,988,786,725 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	6,720,334,496.04

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.**Spese per organi e servizi generali dello Stato.*

Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	116,724,879,83
Spese diverse	366,005,208.67
Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	175,313,437.57
Spese per la beneficenza romana	26,995,605.28
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	61,841,480 »
Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	25,502,460 »
	<hr/>
	772,383,071.35
	<hr/>
<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
Servizi diversi	93,454,270 »
	<hr/>
<i>Spese per servizi speciali.</i>	
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	14,000,000 »
Amministrazione del demanio e delle tasse	13,600 »
Provveditorato generale dello Stato	1,130,400 »
Amministrazione delle imposte dirette	400 »
Corpo della Regia Guardia di finanza	28,500,000 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	3,029,000 »
Amministrazione delle privative	1,828,000 »
	<hr/>
<i>Da riportarsi</i>	48,501,400 »

	<i>Riporto</i> . . .	48,501,400 »
Amministrazione delle pensioni di guerra.		1,131,115,000 »
Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie		20,000,000 »
Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze. . . .		4,406,000 »
Spese per i servizi delle liquidazioni di guerra		1,200,000 »
Onere per la concessione delle polizze ai combattenti		50,000,000 »
		1,255,222,400 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .		2,121,059,741.35
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti.		1,291,614,697.36
Accensione di crediti		1,000,000 »
Riscatti di ferrovie		7,876,294.89
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato		627,000,000 »
Anticipazione all'azienda di Stato per i servizi telefonici		100,000,000 »
Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali. . . .		83,170,544.28
Partite che si compensano coll'entrata.		4,646,201.34
Spese per il servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato		949,050 »
Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie. . .		10,000,000 »
Versamenti a costituzione di fondi speciali		<i>per memoria</i>
Totale della categoria seconda della parte straordinaria. . .		2,126,256,787.87
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria		4,247,316,529.22
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie). . . .		10,967,651,025.26

CATEGORIA III. — Partite di giro.

Servizi diversi	57,857 »
<hr/>	
Totale della categoria terza. — Partite di giro	57,857 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	8,841,394,237.39
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	2,126,256,787.87
<hr/>	
Totale spese reali	10,967,651,025.26
<hr/>	
Categoria III. — Partite di giro	57,857 »
<hr/>	
Totale generale	10,967,708,882.26

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-927

(Articolo 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205)

STATI DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL' AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA

DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza.
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE

Massa del Corpo.

Redditi patrimoniali.

1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma	1,108,547.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848	<i>per memoria</i>
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>
		1,108,547.50
<i>Entrate diverse.</i>		
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917	3,000,000 »
5	Rette di ospedalità versate dallo Stato alla Massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo.	600,000 »
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	49,245 »
<i>Da riportarsi</i>		3,649,245 »

	<i>Ripporto</i>	3,649,245 »
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo	15,750,000 »
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	30,000 »
10	Versamenti e ritenute per militari in congedo della Regia Guardia di finanza richiamati alle armi	<i>per memoria</i>
11	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	6,000 »
12	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	80,000 »
		19,515,245. »

TITOLO II

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

13	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
14	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di Finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848).	<i>per memoria</i>

Massa individuale.

15	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo.	13,000,000 »
----	--	--------------

Premi di rafferma.

16	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	5,102,500 »
----	--	-------------

Partite che si compensano nella spesa.

17	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali.	5,000 »
18	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.	500,000 »
19	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa.	60,000 »
20	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	100,000 »
21	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia Guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	2,000,000 »
22	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	100,000 »
		2,765,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Massa del Corpo:

<i>Redditi patrimoniali</i>	1,108,547.50
<i>Entrate diverse</i>	19,515,245 »
Totale della Categoria I ^a	20,623,792.50

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*

Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
Massa individuale	13,000,000 »
Premi di rafferma	5,102,500 »
Partite che si compensano nella spesa	2,765,000 »
<hr/>	
Totale della Categoria III	20,867,500 »
<hr/>	
Totale della entrata straordinaria	20,867,500 »
<hr/>	
Totale generale	41,491,292.50
<hr/>	

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Spese d'amministrazione e diverse.

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle Ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 »
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	87,600 »
3	Spese d'Ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo e medaglie di presenza ai componenti delle Commissioni incaricate di presiedere le aste	40,000 »
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	15,000,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	120,000 »
7	Manutenzione di locali pel Magazzino centrale del vestiario	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	15,336,300 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

	<i>Riporto</i>	15,336,300 »
8	Spese pel mantenimento delle infermerie regionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo ((Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell' interesse nell'Amministrazione della Massa	50,000 »
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine)	15,000 »
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923 N. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
12	Spese casuali	50,000 »
13	Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie regionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi d' infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria)	450,000 »
		16,901,300 »
	<i>Spese d'istituto.</i>	
	(Erogazione della rendita intestata al Fondo di massa)	
14	Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani, a termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio	1,108,547.50
	<i>Fondi di riserva.</i>	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	2,598,945 »
16	Fondo di riserva per le spese impreviste.	15,000 »
		2,613,945 »

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la R. Guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, numero 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . .	<i>per memoria</i>
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo reinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Guardia di Finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>

Massa individuale.

20	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamento dei crediti di Massa.	4,000,000 »
21	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti.	15,750,000 »
		19,750,000 »

Premi di rafferma.

22	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	5,102,500 »
----	---	-------------

Partite che si compensano nell'entrata.

23	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	5,000 »
24	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	500,000 »
25	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	60,000 »
26	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	100,000 »
27	Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia Guardia di Finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
28	Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine)	100,000 »
		2,765,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo:

<i>Spese d'amministrazione e diverse</i>	16,901,300 »
<i>Spese d'istituto</i>	1,108,547.50
Fondi di riserva	2,613,945 »
	20,623,792.50

Totale della Categoria I.

20,623,792.50

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
Massa individuale	19,750,000 »
Premi di rafferma	5,102,500 »
Partite che si compensano nell'entrata.	2,765,000 »
Totale della Categoria II	27,617,500 »
Totale della spesa straordinaria	27,617.500 »
Totale generale	48,241,292.50

TABELLA B E C.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
 del Corpo della R. Guardia di Finanza
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

TITOLO I.**CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.****PARTE ORDINARIA.**

Entrata	20,623,792.50
Spesa	20,623,792.50
Differenza	»

TITOLO II.**CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.****PARTE STRAORDINARIA.**

Entrata	»
Spesa	»
Differenza	»

Riepilogo della Categoria prima.

(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).

Entrata	20,623,792.50
Spesa	20,623,792.50
Differenza	»

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	20,867,500 »
Spesa	27,617,500 »
	<hr/>
Differenza	— 6,750,000 »
	<hr/>
Riassunto generale delle differenze.	
Differenza della Categoria I.	»
Differenza della Categoria II	— 6,750,000 »
	<hr/>
Differenze totali	— 6,750,000 »
	<hr/>

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.
- » n. 3. Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.
 - » n. 4. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).
 - » n. 6. Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione.
 - » n. 7. Interessi di buoni del tesoro quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250 e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323, ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento.
 - » n. 8. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.
 - » n. 9. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione ed interessi di lire 0.25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi.
 - » n. 10. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.
 - » n. 12. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
 - » n. 14. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.
 - » n. 18. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164)
 - » n. 21. Annualità e prestazioni diverse.
 - » n. 23. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 24. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).
 - » n. 28. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).
 - » n. 36. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 89. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.
 - » n. 91. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 92. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento della indennità dovuta dal Governo cinese.
- » n. 99. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 100. Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti (articolo 17 delle norme approvate con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 766) o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.
 - » n. 101. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).
 - » n. 102. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato:
 - » n. 112. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 113. Spesa da rimborsare ai sindacati degli agenti di cambio del Regno, per le comunicazioni giornaliere, telegrafiche e telefoniche, dei corsi dei cambi e delle rendite, da servire al Ministero delle finanze, per la fissazione delle quotazioni medie ufficiali.
 - » n. 114. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 120. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).
 - » n. 123. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 126. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259.
 - » n. 127. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.
 - » n. 138. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.
 - » n. 139. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
 - » n. 147. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).
 - » n. 154. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 155. Restituzioni e rimborsi.
 - » n. 156. Aggi ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli uf-

Segue Elenco N. 1.

ficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle Comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

CAPITOLO n. 159. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo del teatro alla Scala in Milano. (Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254).

- » n. 160. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria « Unione radiofonica italiana » sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici di cui all'articolo 15 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917.
- » n. 161. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (Legge 29 agosto 1922, n. 1254).
- » n. 162. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regolamento 20 ottobre 1915, n. 1944).
- » n. 163. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.
- » n. 164. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.
- » n. 165. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative.
- » n. 178. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni.
- » n. 180. Canoni ed annualità passive.
- » n. 182. Spese per imposte e sovrimposte.
- » n. 183. Spese di coazioni e di liti.
- » n. 184. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.
- » n. 188. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 189. Restituzioni e rimborsi.
- » n. 190. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
- » n. 195. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 196. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale.
- » n. 197. Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 205. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*.
- » n. 206. Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per posta, vetture e spedizione.

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 220. Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
- » n. 221. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 222. Spese di coazioni e di liti.
 - » n. 223. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all' art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.
 - » n. 225. Restituzioni e rimborsi.
 - » n. 239. Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281).
 - » n. 251. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
 - » n. 255. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
 - » n. 256. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 257. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 270. Tasse postali per versamenti, spese per il trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 276. Restituzione di diritti all'esportazione.
 - » n. 277. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.
 - » n. 290. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale, comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
 - » n. 292. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di tramutamento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
 - » n. 293. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario

Segue Elenco I

normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; congedi indennizzati - Premi di operosità, di rendimento o di economia - Gratificazioni Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidio agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzo di licenziamento ai verificatori subalterni ed agli altri salariati - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato per i salariati iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità, ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- CAPITOLO n. 295. Compra di tabacchi e relative spese accessorie; premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi, indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
- » n. 296. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse per l'esecuzione di tali trasporti.
 - » n. 303. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - » n. 304. Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri.
 - » n. 306. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.
 - » n. 307. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline ed ai salinari di Cervia e di Pirano, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e rendimento o di economia - Gratificazione - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennità di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
 - » n. 308. Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali.
 - » n. 312. Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata.
 - » n. 313. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
 - » n. 314. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
 - » n. 315. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle Società per l'assicu-

Segue Elenco N. 1.

- razione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
- CAPITOLO n. 316. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
- » n. 317. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.
 - » n. 321. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro - Contributo dello Stato per il personale dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per assicurazioni contro la invalidità e la vecchiaia degli operai e contro la disoccupazione involontaria.
 - » n. 324. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.
 - » n. 326. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali. Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai addetti all'azienda del chinino. Soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati. Indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro. Contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria.
 - » n. 331. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 336. Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie.
 - » n. 338. Vincite al lotto.
 - » n. 344. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge (16ª rata) e quote riferentisi ai suddetti mutui passati a carico dello Stato per effetto del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 906.
 - » n. 352. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e per contributo nel pagamento delle annualità.
 - » n. 354. Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provo-

Segue Elenco N. 1.

cate da cause di servizio dipendenti dalla guerra. (decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157).

- CAPITOLO n. 356. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimeposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
- » n. 357. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140.).
 - » n. 369. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 370. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 371. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate o da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - » n. 372. Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte ed oneri sui beni indemanati.
 - » n. 373. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di Carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 375. Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata col Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533 convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.
 - » n. 381. Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1824.
 - » n. 390. Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori. (Art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).
 - » n. 408. Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (Art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255).
 - » n. 409. Metà a carico dello Stato delle annualità di interesse e d'ammortamento relative ai mutui estinguibili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni danneggiati da alluvioni nel Friuli, nella provincia di Roma, e nel circondario di Rieti. Art. 2 ultimo comma del Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289.

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 410. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (Art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355).
- » n. 411. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 265 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545).
 - » n. 412. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 118 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399).
 - » n. 413. Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. (Articoli 331 e 335 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545).
 - » n. 414. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore della Unione Edilizia Nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545.
 - » n. 415. Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
 - » n. 416. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467).
 - » n. 417. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467).
 - » n. 418. Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni delle provincie e dei comuni danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311 e dalle piene e frane nelle provincie meridionali continentali, eccettuata la Basilicata, della Sicilia e della Sardegna, per le opere previste dal decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'altro decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 419. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli istituti di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali, nonché pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311).
- » n. 420. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (art. 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
- » n. 421. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa dei depositi e prestiti delle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.
- » n. 422. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere *b*) e *d*) del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonché pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
- » n. 423. Contributo dello Stato a favore dei privati e degli istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).
- » n. 424. Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).
- » n. 425. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento o contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4,50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle lire 5000 (art. 1, n. 1, lett. *a*, e n. 2, lett. *a*, del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775).
- » n. 426. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 - Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessioni a Società anonime o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia nazionale, che assumano i lavori suddetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775, e art. 1 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).
- » n. 427. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico, occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o di-

Segue Elenco N. 1.

strutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (articolo 2 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27).

- CAPITOLO n. 428. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582).
- » n. 429. Assegnazione occorrente per corrispondere ai Comuni e alle provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e quella che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai Comuni di cui all'articolo 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il periodo predetto (Art. 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, art. 3 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, Regio decreto 3 giugno 1924, n. 938 e Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86).
- » n. 430. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì - Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a Società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, e art. 4 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).
- » n. 431. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (art. 1, lett. d, del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056).
- » n. 432. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4,50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo, Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un'imponibile inferiore o superiore alle lire 5000 (art. 1, n. 1, lett. A, e n. 2, lett. A, del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503).
- » n. 433. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze - Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).
- » n. 434. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla

Segue Elenco N. 1.

sovrimposta, della quale rimane sospesa la riscossione (art. 14 del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 227).

- CAPITOLO n. 435. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (art. 1, lett. d, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, art. 1 decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, art. 3 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807; decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503).
- » n. 436. Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana - Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime e cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315).
- » n. 437. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza ed altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056; e 22 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315).
- » n. 443. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
- » n. 462. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale.
- » n. 476. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 480. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
- » n. 481. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
- » n. 484. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesigibili dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni retro; spese di stralcio e di liti pel servizi di Stato e di banca.
- » n. 488. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'imposta di Stato e di banca.
- » n. 506. Spese di liti.
- » n. 523. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per missioni parlamentari d'inchiesta per le spese rate e dal Comitato liquidatore per le quote inesigibili.
- » n. 525. Debiti redimibili - Ammortamento.
- » n. 527. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro di

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 531. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261.
- » n. 533. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato.
 - » n. 536. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1927.
 - » n. 537. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909, e legge 17 marzo 1915, n. 237). Nona annualità scadibile il 31 ottobre 1926.
 - » n. 542. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutate per la concessione di prestiti ai comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche. (Decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) - Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1926.
 - » n. 545. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
 - » n. 546. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 562. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).
 - » n. 568. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 576. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 577. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 578. Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).
 - » n. 586. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.
 - » n. 589. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.
 - » n. 590. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo.

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

- CAPITOLO n. 13. Spese di liti.
- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni; ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 25. Restituzione di depositi giudiziari.
 - » n. 28. Assegni integrativi a titolo di supplemento agli ufficiali giudiziari (articolo 1^o del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).
 - » n. 29. Rimborso alla Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari delle quote di integrazione di pensione ai sensi dell'articolo 12 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).
 - » n. 30. Contributo ordinario dovuto dallo Stato alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (articolo 3 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).
 - » n. 31. Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari (articolo 5 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).
 - » n. 32. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio, e spesa per la notificazione nelle nuove provincie degli atti in materia civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- CAPITOLO n. 7. Spese per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.
- » n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 33. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero).
 - » n. 44. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero.

MINISTERO DELLE COLONIE

- CAPITOLO n. 10. Spese di liti.
- » n. 14. Spese per i telegrammi di Stato.
 - » n. 15. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.
 - » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Segue Elenco N. 1.

CAPITOLO n. 27. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 12. Assicurazione contro g'infornuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.
- » n. 13. Spese di liti.
 - » n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
 - » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 29. Spese occorrenti per corrispondere all'Amministrazione delle comunicazioni il valore facciale dei francobolli speciali usati dagli enti ammessi al beneficio della esenzione dalla tasse postali.

MINISTERO DELL'INTERNO

- CAPITOLO n. 8. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.
- » n. 9. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.
 - » n. 12. Spese di liti.
 - » n. 16. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra. (Art. 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918).
 - » n. 18. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari pel riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistenza negli ospedali e nelle cliniche universitarie, prestato dai sanitari comunali (art. 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000).
 - » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 35. Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione.
 - » n. 36. Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie (Legge 30 giugno 1876, n. 3195 e decreto ministeriale 30 dicembre 1886, n. 18647).
 - » n. 40. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere

Segue Elenco 1.

altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.

- CAPITOLO n. 41. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, articolo 81, e Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).
- » n. 57. Aggio ai percettori dei proventi di cui all'articolo 73 del Regolamento approvato con Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829.
 - « n. 72. Rimborso al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.
 - » n. 129. Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto calabro-siculo; per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e di Reggio Calabria, delle chiese parrocchiali della diocesi di Messina e dell'Archimandritato di Messina e per le riparazioni di seminari di S. Lucia del Mela e di Lipari (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 dicembre 1921, n. 1705; 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86; Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712 e 10 gennaio 1926, n. 56).
 - » n. 136. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'art. 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.
 - » n. 137. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843).
 - » n. 142. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti: a) sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) sui mutui all'interesse dell'uno e uno e mezzo per cento concessi ai comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365; c) sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4^o) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134; d) sui mutui all'interesse del 3 per cento, concessi al comune di Napoli, ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, modificato e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290.

Segue Elenco 1.

- CAPITOLO n. 145. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2, 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.
- » n. 146. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili giusta gli articoli 124, 126, e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 comma 2^o del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
- » n. 148. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma, giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665. — Concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365; sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per la provvista di acqua potabile, giusta il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219; il Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001, e la legge 24 agosto 1921, n. 1290; sui mutui concessi in dipendenza del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2528 (costruzioni di acquedotti ad uso promiscuo per le Ferrovie dello Stato e per i comuni della Sicilia); sui mutui concessi in dipendenza dell'articolo 1^o del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (agevolezze per la provvista di acqua potabile), del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, e dell'articolo 1^o del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (opere pubbliche per alleviare la disoccupazione); sui mutui concessi al comune di Palermo giusta il Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420.
- » n. 151. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi al comune di Castellamare di Stabia per le spese occorrenti per la costruzione di una zona di protezione delle acque minerali site nello stabimento di proprietà di detto comune denominato « Terme Stabiane » (Regio decreto 29 febbraio 1924, n. 358).
- » n. 152. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231.
- » n. 153. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 22. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
- » n. 23. Premi da corrisponderci alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).
 - » n. 32. Spese di liti e per arbitraggi.
 - » n. 35. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 37. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 40. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia settentrionale.
 - » n. 51. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia settentrionale.
 - » n. 57. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia settentrionale.
 - » n. 60. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia centrale.
 - » n. 66. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia centrale.
 - » n. 70. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia centrale.
 - » n. 79. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia meridionale ed insulare.
 - » n. 82. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia meridionale ed insulare.
 - » n. 98. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia meridionale ed insulare.
 - » n. 101. Quota a carico dello Stato italiano nella spesa riguardante la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).
 - » n. 103. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899 n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).
 - » n. 104. Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).
 - » n. 105. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (Leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

- CAPITOLO n. 8. Spese di telegrammi.
- » n. 9. Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2400 sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 16. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.
 - » n. 21. Spese eventuali per il soccorso ed il salvataggio di naufraghi, a norma degli articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile e per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale, 8 giugno 1880).
 - » n. 22. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico. (Convenzione di Londra, 20 gennaio 1915).
 - » n. 42. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 13. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.
 - » n. 47. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 51. Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.
 - » n. 52. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari.

MINISTERO DELLA MARINA

- CAPITOLO n. 4. Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.
- » n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 6. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 7. Spese per indennità di infortuni e di risarcimento di danni.

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 21. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 50. Spese di giustizia.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

- CAPITOLO n. 4. Spese di telegrammi.
- » n. 5. Spese di liti e di arbitramenti.
- » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 21. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

- CAPITOLO n. 14. Spese per telegrammi.
- » n. 15. Spese di liti.
- » n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 20. Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, (invalidità, vecchiaia e disoccupazione) e assicurazione presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.
- » n. 35. Entomologia e crittogamia. Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione. Spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante. Concorso nelle spese di lotta contro i nemici delle piante, sostenute da appositi Consorzi di agricoltori (articolo 7 della legge 26 giugno 1913, n. 888).
- » n. 39. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474).
- » n. 98. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.
- » n. 106. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.
- » n. 110. Canone annuo da corrispondere anticipatamente all'Amministrazione delle poste per la spedizione della corrispondenza senza francatura, sia per la tassa di francatura ordinaria, sia per diritto fisso di raccomandazione della Cassa Nazionale di assicurazioni sociali, della Cassa Nazionale di assicura-

Segue Elenco N. 1.

zione per gli infortuni sul lavoro e organi dipendenti e per gli Istituti assicuratori indicati nella lettera *b*) dell'articolo 6 del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2127 (Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1995).

- CAPITOLO n. 130. Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
- » n. 134. Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica.
 - » n. 169. Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza della legge 26 giugno 1913, n. 786.
 - » n. 186. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
 - » n. 187. Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale, sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni dell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662).
 - » n. 189. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, e alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633.
 - » n. 214. Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari e agli enfiteuti della Sardegna.
 - » n. 218. Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932.
 - » n. 223. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662.
 - » n. 231. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474.
 - » n. 233. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315.
 - » n. 234. Somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari governativi, a termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- CAPITOLO n. 86. Spese pei servizi del Tesoro, retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro, aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro.
- » n. 89. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.
 - » n. 99. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 154. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 155. Restituzioni e rimborsi.
 - » n. 156. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.
 - » n. 163. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.
 - » n. 164. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.
 - » n. 165. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione e il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agl'industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative.
 - » n. 174. Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686.
 - » n. 178. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni.
 - » n. 183. Spese di coazioni e di liti (Canali Cavour).
 - » n. 184. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.
 - » n. 195. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 197. Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 218. Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.
 - » n. 220. Spese per la gestione, le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Segue Elenco N. 2.

- CAPITOLO n. 221. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- » n. 222. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 225. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 251. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali, da anticiparsi dall'erario, e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali.
 - » n. 254. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni.
 - » n. 255. Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
 - » n. 256. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 257. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 270. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 276. Restituzione di diritti all'esportazione.
 - » n. 277. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.
 - » n. 289. Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali; spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 290. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale compresa quella di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
 - » n. 292. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti.
- Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di tramutamento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattiene alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità, e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Segue Elenco N. 2.

- CAPITOLO n. 293. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette. Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidio agli operai richiamati o trattiene alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzi di licenziamento ai verificatori subalterni ed agli altri salariati - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro dei salariati; contributo dello Stato per i salariati iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
- » n. 295. Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
 - » n. 297. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti e materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza.
 - » n. 299. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili.
 - » n. 303. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - » n. 306. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.
 - » n. 308. Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali.
 - » n. 313. Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
 - » n. 314. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).
 - » n. 315. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle Società per l'assi-

Segue Elenco N. 2.

curazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

- CAPITOLO n. 317. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.
- » n. 324. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.
 - » n. 325. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi, ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli industriali.
 - » n. 331. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 469. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
 - » n. 476. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 45 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 480. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 481. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 484. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.
 - » n. 576. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Elenco N. 3.

Elenco dei capitoli nei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 37. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse).
- » n. 43. Personale della Consulta Araldica.
 - » n. 62. Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti).
 - » n. 67. Personale di ruolo (Spese fisse) (Avvocature erariali).
 - » n. 70. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse).
 - » n. 71. Personale di ruolo del cessato regime.
 - » n. 76. Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).
 - » n. 77. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle intendenze (Spese fisse).
 - » n. 82. Personale delle Sezioni speciali del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse).
 - » n. 99. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine).
 - » n. 121. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 122. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.
 - » n. 123. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 124. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.
 - » n. 125. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.
 - » n. 126. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria).
 - » n. 127. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spesa obbligatoria).
 - » n. 128. Personale di ruolo della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse).
 - » n. 135. Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).
 - » n. 146. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 155. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse).
- » n. 163. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (Spesa d'ordine).
 - » n. 167. Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio) (Spese fisse).
 - » n. 168. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse).
 - » n. 178. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine).
 - » n. 185. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).
 - » n. 189. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Demanio).
 - » n. 193. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse). (Asse ecclesiastico).
 - » n. 198. Personale del ruolo tecnico speciale e cariche speciali (Provveditorato generale) (Spese fisse).
 - » n. 207. Personale di ruolo (Spese fisse) (Officina per la fabbricazione delle cartevalori).
 - » n. 212. Personale di ruolo degli ispettori e degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).
 - » n. 225. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Imposte dirette).
 - » n. 227. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali (Corpo della Regia guardia di finanza).
 - » n. 245. Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane (Spese fisse).
 - » n. 246. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse).
 - » n. 253. Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse).
 - » n. 256. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria).
 - » n. 257. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine).
 - » n. 263. Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse).
 - » n. 276. Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria). (Dogane).
 - » n. 277. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine). (Dogane).
 - » n. 282. Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le privative (tabacchi e sali).
 - » n. 314. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine).
 - » n. 338. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).
 - » n. 407. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori,

Segue Elenco N. 3.

provvisi di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).

CAPITOLO n. 460. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma.

- » n. 461. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.
- » n. 463. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze, della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
- » n. 464. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
- » n. 465. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
- » n. 466. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.
- » n. 467. Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle privative.
- » n. 488. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).
- » n. 497. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.
- » n. 498. Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie potenze e di quella italo-turca.
- » n. 499. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7).
- » n. 500. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dall'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
- » n. 501. Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.
- » n. 507. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
- » n. 509. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.
- » n. 510. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.
- » n. 512. Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

Segue Elenco N. 3.

CAPITOLO n. 562. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (Art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 17. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni per spese di rappresentanza (Spese fisse).
 - » n. 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - » n. 19. Uscieri giudiziari - Stipendi, supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - » n. 33. Ufficio di pubblicazione delle leggi - Personale - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
 - » n. 34. Assegni fissi per i magistrati addetti all'Ufficio di pubblica clientela in Alessandria (Spese fisse).
 - » n. 38. Spese per assegni e indennità di giro al personale addetto alla Commissione per l'impianto dei libri fondiari nelle nuove provincie.
 - » n. 42. Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse).
 - » n. 43. Corpo degli agenti di custodia - Stipendi, supplementi di servizio attivo. Paghe, premi di ingaggio, rafferma e varie.
 - » n. 47. Indennità ai componenti i Consigli di sorveglianza per incarichi eventuali di direzione di carceri giudiziari, di insegnamento e per qualsiasi altra prestazione temporanea.
 - » n. 56. Assegni ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia (Spese fisse).
 - » n. 57. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 (Spese fisse).
 - » n. 59. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737).
 - » n. 60. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto al Ministero.
 - » n. 62. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario e assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari.
 - » n. 66. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia (Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 23 dicembre 1920, n. 1894 modificato col Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).
 - » n. 67. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, aggregato e salariato (inservienti e guardiane) addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori.

Segue Elenco N. 3.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 2. Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero.
 - » n. 16. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 18. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle legazioni, dei consolati e degli interpreti (Spese fisse).
 - » n. 19. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari, ed assimilati, a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.
 - » n. 20. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse).
 - » n. 31. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.
 - » n. 35. Competenze al personale delle scuole all'estero.
 - » n. 47. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 49. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 61. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, del personale salariato (capi d'arte), e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE

- CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 2. Personale civile e militare appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
 - » n. 26. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 27. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 34. Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e art. 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Segue Elenco N. 3.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 18. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 20. Amministrazione regionale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 23. Ispettori scolastici capi - Primi ispettori scolastici e ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 24. Direttori didattici governativi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 27. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali - Compensi dovuti ai maestri delle scuole sassidiate.
 - » n. 50. Ispettorato delle scuole medie - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 51. Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).
 - » n. 65. Convitti nazionali - Convitto « Principe di Napoli » in Assisi, e Collegio Convitto « Regina Margherita » in Anagni - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 69. Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 73. Regi Istituti dei sordo-muti e Regi Istituti dei ciechi - Regia Scuola magistrale di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.
 - » n. 76. Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 84. Istituti superiori di Magistero di Firenze, Messina e Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 86. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 90. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 94. Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie - Compensi ed indennità a maestri di arte ed aiuti ed assistenti (Spese fisse).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 103. Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere di antichità ed arte ed uffici ed istituti dipendenti - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 112. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 127. Assegni di disponibilità (Spese fisse).
 - » n. 131. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232; 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127 e 21 maggio 1924, n. 1200 (Spese fisse).
 - » n. 132. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, numero 2485, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 138. Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e 31 dicembre 1923, n. 2996.
 - » n. 166. Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale delle Amministrazioni della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, numero 641 (Spese fisse).

MINISTERO DELL'INTERNO.

- CAPITOLO n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 14. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 20. Consiglio di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - » n. 23. Archivi di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - » n. 28. Personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - » n. 31. Assegni per spese di rappresentanza ai prefetti che ricoprono effettivamente la carica; al capo della polizia ed ai prefetti a disposizione cui sieno affidati incarichi speciali. Indennità di rappresentanza ai sotto prefetti (articolo 184 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908 e art. 4 del Regio decreto 24 gennaio 1926, n. 139).
 - » n. 43. Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi e supplementi di servizio attivo. (Spese fisse).
 - » n. 75. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura - Stipendi - Supplementi di servizio attivo e indennità di servizio speciale (Spese fisse)

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 120. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ed agli uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084.
- » n. 123. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 4. Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 9. Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (articoli 2 e 3 del decreto Reale 21 dicembre 1919, n. 2662, e decreto Reale 28 maggio 1922, n. 1189 (Spese fisse).
- » n. 13. Assegni al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e dei bacini montani* (Spese fisse).
- » n. 15. Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza dei lavori di manutenzione delle bonifiche - Stipendi, indennità di alloggio, di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (Spese fisse).
- » n. 17. Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse - Assegni, competenze e indennità pei servizi di manutenzione, escavazione ed illuminazione (Spese fisse).
- » n. 36. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 37. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
- » n. 110. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
- » n. 113. Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737).
- » n. 114. Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime.
- » n. 115. Indennità temporanea mensile al personale in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

- CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse).
- » n. 14. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11

Segue Elenco N. 3.

del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

- CAPITOLO n. 24. Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
- » n. 25. Sottufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e assegni.
 - » n. 26. Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle Capitanerie di porto, ai sensi del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
 - » n. 28. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo (Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1258 (Spese fisse).
 - » n. 36. Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria - Assegni (Spese fisse)
 - » n. 38. Personale di ruolo già in servizio delle nuove provincie - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).
 - » n. 44. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio agli ufficiali delle Capitanerie di porto (Spese fisse).
 - » n. 45. Indennità temporanea mensile al personale salariato (inservienti locali di porto) ed al personale degli incaricati e delegati di porto.
 - » n. 47. Indennità temporanea mensile al personale avventizio già in servizio delle nuove provincie.
 - » n. 48. Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto in aspettativa per riduzione di quadri (Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1938).
 - » n. 49. Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 2. Ministero e Comando del Corpo di Stato maggiore - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.
 - » n. 14. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).
 - » n. 17. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
 - » n. 18. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti.
 - » n. 19. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito.
 - » n. 21. Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.
 - » n. 48. Pensioni dell'ordine militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia al valor militare, ad enti che non fanno parte dell'esercito - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine - Acquisto di decorazioni (Spese fisse).
 - » n. 58. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 59. Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 60. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.
 - » n. 61. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri.
 - » n. 68. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.
 - » n. 69. Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923).

MINISTERO DELLA MARINA.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).
- » n. 19. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).
 - » n. 20. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).
 - » n. 21. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 22. Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed altri assegni fissi (Spese fisse).
 - » n. 26. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse).
 - » n. 31. Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
 - » n. 32. Ufficiali in posizione ausiliaria - Assegni (Spese fisse).
 - » n. 34. Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplemento di servizio attivo, paghe e rafferme.
 - » n. 35. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi.
 - » n. 41. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi - Supplementi di servizio attivo - Paghe, indennità e soprassoldi.
 - » n. 49. Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).
 - » n. 51. Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse).
 - » » 55. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 58. Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali militari marittimi) stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 77. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
 - » n. 78. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo della Regia marina.
 - » n. 80. Contributo straordinario al Regio Comitato Talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.
 - » n. 81. Indennità temporanea mensile ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi.
 - » n. 82. Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
 - » n. 84. Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale — Pensione provvisoria (Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 710).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

- CAPITOLO n. 1. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi i militari della Regia aeronautica — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
- » n. 19. Pensioni ordinarie (Personali civili e militari).
 - » n. 20. Pensioni ordinarie (Personale lavorante).
 - » n. 21. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 22. Ufficiali della Regia aeronautica — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
 - » n. 23. Ufficiali in posizione ausiliaria.
 - » n. 24. Ufficiali del Corpo sanitario del Regio esercito e della Regia marina in servizio della Regia aeronautica (Stipendi ed altri assegni fissi ed indennità varie).
 - » n. 25. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).
 - » n. 46. Indennità temporanea di caroviveri al personale civile di ruolo ed al personale militare.
 - » n. 47. Indennità temporanea di caroviveri al personale operaio borghese.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

- CAPITOLO n. 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).
- » n. 18. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 25. Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (Spese fisse).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 37. Stipendi a direttori ed assistenti di vivai di viti americane, a enotecnici all'interno ed all'estero, a direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e a direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse).
- » n. 38. Stipendi ai delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici (decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879) (Spese fisse).
 - » n. 44. Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto all'istruzione agraria media e superiore, agli istituti superiori di medicina veterinaria e alle stazioni di prova agrarie e speciali.
 - » n. 63. Stipendi ed assegni al personale addetto ai servizi meteorologico e geofisico (Spese fisse).
 - » n. 82. Stipendi ed assegni fissi agli aiutanti tecnici addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano.
 - » n. 84. Stipendi ed assegni al personale forestale (Regi decreti 7 giugno 1920, nn. 777 e 922 e 11 novembre 1923, n. 2395) (Spese fisse).
 - » n. 89. Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, stipendi e assegni (Spese fisse).
 - » n. 127. Personale metrico - Stipendi ed assegni (Spese fisse).
 - » n. 140. Stipendi ed assegni al personale dei Regi stabilimenti ittiogenici e del laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca - Stipendi ed assegni al personale di vigilanza sulla pesca.
 - » n. 145. Stipendi ed assegni al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse).
 - » n. 147. Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della Scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il Gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse).
 - » n. 152. Stipendi ed assegni al personale addetto all'Ufficio geologico (Spese fisse).
 - » n. 164. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 165. Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e commerciali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
 - » n. 166. Indennità temporanea mensile al personale delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie. (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
 - » n. 167. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, compreso il personale amministrativo, tecnico ed inferiore non di ruolo dell'insegnamento agrario, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853.
 - » n. 168. Indennità temporanea mensile al personale assunto a tempo determinato per i servizi dell'ispettorato dell'industria e del lavoro. (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Elenco N. 4.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 24. Quota^o del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine).
- » n. 27. Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.
 - » n. 159. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro alla Scala di Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
 - » n. 161. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
 - » n. 217. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.
 - » n. 469. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
 - » n. 568. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).
 - » n. 576. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine).

ELENCO N. 5.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa della guardia di finanza per l'esercizio 1926-27, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imbalsaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- » n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie regionali ed altre per la fornitura dei medicinali dei reparti del Corpo.
 - » n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
 - » n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie regionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della massa.
 - » n. 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.
 - » n. 23. Pagamenti per conto di ufficiali.
 - » n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.
 - » n. 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.
 - » n. 27. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).
 - » n. 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

ELENCO N. 6.

Spese per indennità ed altre, iscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1926-27, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa.
Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- » n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando, acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.
 - » n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie regionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.
 - » n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
 - » n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie regionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o di danni pubbliche calamità, indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico della massa.
 - » n. 14. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio.
 - » n. 20. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie. Pagamento dei crediti di Massa.
 - » n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	5,000,000 »
2	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno	5,500,000 »
3	Proventi dei canali Cavour	8,700,000 »
4	Proventi dei canali dell'antico demanio	2,800,000 »
5	Proventi dei canali navigabili	300,000 »
6	Somme dovute all'erario dall'Azienda del demanio forestale di Stato sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (art. 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	3,652,684.30
7	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	16,276,000 »
8	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato e compartecipazione del demanio agli utili delle gestioni degli stabilimenti di proprietà demaniale concessi all'industria privata	200 »
9	Proventi dell'Azienda erariale delle Regie grotte di Postumia (art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3166)	<i>per memoria</i>
10	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	1,600,000 »
11	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	20,500,000 »
12	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	500,000 »
13	Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali	3,200,000 »
14	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico e stradale	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	68,128,884.30

	<i>Riporto</i>	68,128,884.30
15	Proventi delle pertinenze di bonifica di 1 ^a categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca) e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256)	500,000 »
16	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	520,000 »
17	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	1,050,000 »
18	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita (art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
19	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (legge 20 settembre 1908, n. 746, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055 e Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244)	600,000 »
20	Proventi ordinari delle trazzere di Sicilia (decreto-luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540 e Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244)	<i>per memoria</i>
21	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 51 del Regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	200,000 »
22	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	500,000 »
23	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	2,000 »
24	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato	1,000,000 »
25	Interessi 5 per cento sul capitale conferito dallo Stato all'Ente autonomo Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato (art. 15 dello statuto approvato con Regio decreto 3 aprile 1925, n. 371)	<i>per memoria</i>
26	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	407,952.28
27	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	72,928,836.58

LEGISLATURA XXVII -- 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

	<i>Riporto</i>	72,928,836.58
28	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	262,500,000 »
29	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	<i>per memoria</i>
30	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	346,000 »
31	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	<i>per memoria</i>
32	Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (art. 14 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	<i>per memoria</i>
33	Prodotto netto dell'azienda postale e telegrafica (Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520)	9,268,613.44
34	Prodotto netto dell'azienda di Stato per i servizi telefonici	6,631,479.35
	Totali dei redditi patrimoniali dello Stato	351,674,929.37
CONTRIBUTI.		
<i>Imposte dirette.</i>		
35	Imposta sui fondi rustici	150,000,000 »
36	Imposta sui fabbricati	290,000,000 »
37	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3,150,000,000 »
38	Contributo del centesimo di guerra	50,000,000 »
39	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	200,000,000 »
40	Contributo sui terreni bonificati e imposta straordinaria sulle riserve di caccia	1,500,000
41	Contributo personale straordinario di guerra	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	3,841,500,000 »

	<i>Riporto</i>	3,841,500,000 »
42	Imposta sui compensi in eccedenza allo stipendio fisso assegnato dalle società commerciali ai propri dirigenti e procuratori	<i>per memoria</i>
43	Imposta sui proventi degli amministratori delle società anonime e in accomandita per azioni	<i>per memoria</i>
44	Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila	50,000,000 »
45	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra	250,000,000 »
46	Imposta straordinaria sul patrimonio	900,000,000 »
47	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra	50,000,000 »
48	Imposta 15 per cento sui dividendi interessi e premi dei titoli al portatore emessi dalle società anonime ed in accomandita per azioni, dalle provincie e dai comuni	10,000,000 »
49	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178	50,000,000 »
	Totali delle imposte dirette	5,151,500,000 »
<i>Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>		
50	Tasse di successione	100,000,000 »
51	Tasse di manomorta	15,000,000 »
52	Tasse di registro	850,000,000 »
53	Tassa di bollo ordinaria	450,000,000 »
54	Tassa di bollo sulle cambiali	140,000,000 »
55	Tassa di bollo sui contratti di borsa	3,000,000 »
56	Tassa di bollo sulle scommesse	7,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,565,000,000 »

	<i>Riporto</i>	1,565,000,000 »
57	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	230,000,000 »
58	Tasse ipotecarie	155,000,000 »
59	Tasse sulle concessioni governative	115,000,000 »
60	Tasse sui velocipedi	19,000,000 »
61	Tasse sui motocicli, sulle automobili e sugli autoscafi	90,000,000 »
62	Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli riscosso per conto dello Stato, dalla Società italiana degli Autori, giusta la Convenzione 5 settembre 1924, approvata con Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589	50,000,000 »
63	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo	1,000,000 »
64	Diritto erariale sugli abbonamenti e sugli ingressi agli stabilimenti termali (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276)	3,000,000 »
65	Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie	15,000,000 »
66	Tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni di lusso di 1ª e 2ª categoria (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3274)	42,000,000 »
67	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	6,000,000 »
68	Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275)	2,000,000 »
69	Tassa di bollo sulle linee automobilistiche autorizzate	1,000,000 »
70	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali	1,300,000 »
71	Tassa di bollo sugli scambi	900,000,000 »
72	Diritto erariale per tassa di bollo sui pubblici spettacoli riscossa per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 ottobre 1922 stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 agosto 1922, n. 1254	27,000,000 »
73	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato	36,000,090 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,258,300,000 »

	<i>Riporto</i>	3,258,300,000 »
74	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	74,000,000 »
75	Tassa di bollo sulle carte da giuoco	10,000,000 »
76	Tassa di circolazione sui biglietti degli Istituti di emissione	60,000,000 »
	Totali delle tasse sullo scambio della ricchezza	3,402,300,000 »
	<i>Imposte indirette sui consumi.</i>	
77	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	360,000,000 »
78	Imposta sulla fabbricazione della birra	55,000,000 »
79	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose	5,000,000 »
80	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti	5,000,000 »
81	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	1,200,000,000 »
82	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	10,000,000 »
83	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi	8,000,000 »
84	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	<i>per memoria</i>
85	Tassa di vendita sugli oli minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54	4,000,000 »
86	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	185,000,000 »
87	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	36,000,000 »
88	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	9,000,000 »
89	Imposta sul consumo del caffè	225,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,102,000,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

	<i>Riporto</i>	2,102,000,000 »
90	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	490,000,000 »
91	Sopratasse di confine	15,000,000 »
92	Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato C al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373)	70,000,000 »
93	Dazio sull'importazione del grano	67,500,000 »
94	Provento dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle be- vande vinose ed alcooliche e della birra, da versarsi integralmente per i comuni di Napoli, Roma e Palermo ed al netto delle spese di gestione per gli altri comuni (Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117)	275,000,000 »
	Totali delle imposte indirette sui consumi	3,019,500,000 »
	<i>Privative.</i>	
95	Tabacchi	3,080,000,000 »
96	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime	720,000 »
97	Sali	181,000,000 »
98	Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed im- posta sulla fabbricazione dei fiammiferi	125,000,000 »
	Totali dei monopoli industriali	3,386,720,000 »
	<i>Chinino di Stato.</i>	
99	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	23,500,000 »
	<i>Lotto.</i>	
100	Lotto e tassa sulle tombole	420,000,000 »

*Tasse sugli affari**in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.*

101	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del Regio decreto medesimo)	16,000,000 »
-----	---	--------------

*Tasse sugli affari**in amministrazione del Ministero degli affari esteri.*

102	Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero, retti da personale di prima categoria e quota spettante all'erario sui diritti medesimi, riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria	40,000,000 »
-----	---	--------------

PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI.

103	Tasse di pubblico insegnamento	55,000,000 »
104	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	1,000,000 »
105	Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole	1,900,000 »
106	Diritti di verificaione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi	15,000,000 »
107	Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e la metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102	10,000,000 »
108	Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrispondersi ai termini dell'articolo 7 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619	<i>per memoria</i>

<i>Da riportarsi</i>	82,900,000 »
--------------------------------	--------------

	<i>Riporto</i>	82,900,000 »
109	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357) e metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102	1,700,000 »
110	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	5,000,000 »
111	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961	<i>per memoria</i>
112	Multe ed ammende diverse per contravvenzioni a disposizioni riguardanti la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie a trazione meccanica e l'esercizio di linee automobilistiche e di navigazione interna in servizio pubblico	<i>per memoria</i>
113	Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione delle automobili, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti (articolo 90 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043)	50,000 »
114	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420)	<i>per memoria</i>
115	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	9,000 »
116	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, regolamento approvato con Regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, legge 26 dicembre 1901, n. 524; art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 27 agosto 1916, numero 1055; Regio decreto 3 giugno 1920, n. 862; regolamento approvato con Regio decreto 21 agosto 1922, n. 1522; Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 743; Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 558, decreto ministeriale 1° lu-	
	<i>Da riportarsi</i>	89,659,000 »

	<i>Riporto</i>	89,659,000 »
	glio 1925 che approva il contratto per la vendita, presso gli uffici dell'ente nazionale delle industrie turistiche, di tessere di abbonamento per l'ingresso ai monumenti, musei e scavi dello Stato, Regio decreto 25 giugno 1925, n. 1239; Regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 1247, che approva la convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e la società elettro-ferroviaria per la vendita a prezzo ridotto di biglietti d'ingresso agli scavi di Ostia; Regio decreto 14 giugno 1925, n. 1348 e Regio decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1397	6,900,000 »
117	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica	240,000 »
118	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di antichità e d'arte e dall'applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità (legge 20 giugno 1909, n. 364; regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	30,000 »
119	Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative (legge 24 dicembre 1908, n. 754 e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
120	Foglio per gli annunci amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	2,000,000 »
121	Ricavo della vendita della <i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> , degli atti del Governo e delle pubblicazioni di Stato di ogni genere e proventi vari relativi	3,765,000 »
122	Proventi delle carceri	20,000,000 »
123	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314 e art. 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	100,000 »
124	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	710,000 »
125	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	327,000 »
Totali dei proventi di servizi pubblici minori		123,731,000 »

RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.

126	Rimborsi e consorzi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	13,669,608 »
127	Rimborso da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285 e Regio decreto 17 aprile 1921, n. 796)	1,000,000 »
128	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	286,693,517.49
129	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto	418,725.65
130	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	530,275.45
131	Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, (art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, modificato dall'art. 20 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1722) e Regio decreto 1º maggio 1924, n. 763	50,795,489.86
132	Rimborso dai comuni del Regno della quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996 e di parte della maggiore spesa derivante dall'art. 1º del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360 per la corresponsione di maggiori supplementi di servizio attivo al personale degli insegnanti delle scuole elementari	77,758,800 »
133	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147 e 156 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore e dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744	20,500,000 »
134	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685) . .	12,731,960 »
135	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	10,596,390 »
	<i>Da riportarsi</i>	474,694,766.45

	<i>Riporto</i>	474,694,766.45
136	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, numero 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	7,707,624 »
137	Contributi di enti locali nella spesa di mantenimento degli istituti nautici (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2539)	493,980 »
138	Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 749 e art. 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227)	50,000 »
139	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (legge 13 novembre 1859, n. 3725)	849,722.67
140	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	2,791,307 »
141	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (articolo 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	112,000 »
142	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	384,260 »
143	Contributo annuo consolidato dovuto dalle Amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	<i>per memoria</i>
144	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379	<i>per memoria</i>
145	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	1,014,210 »
146	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	4,800,000 »
147	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,440,000 »
148	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915)	547,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	494,884,870.12

	<i>Riporto</i>	494,884,870.12
149	Contributi a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1 ^a classe (art. 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506)	37,480,000 »
150	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità	350,000 »
151	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	<i>per memoria</i>
152	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc.	1,520,000 »
153	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per registri, moduli, carta, ecc.	10,000,000 »
154	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per la gestione dell'officina carte-valori	12,000,000 »
155	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	3,985,797.50
156	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	302,000 »
157	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale	806,920 »
158	Contributi degli istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 324)	<i>per memoria</i>
159	Proventi di contributi, donazioni e lasciti di privati, di associazioni e di enti a favore del Ministero dell'economia nazionale per spese inerenti al servizio geologico (art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3213)	1,835 »
160	Contributo della azienda forestale di Stato per l'istruzione forestale (Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172)	120,000 »
	Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria)	561,451,422.62

ENTRATE DIVERSE.

161	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	1,200,000 »
162	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni	100,000,000 »
163	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	10,000,000 »
164	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 453 e art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603)	2,000,000 »
165	Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e art. 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367	20,000,000 »
166	Proventi e ricuperi di portafoglio	<i>per memoria</i>
167	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228 e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento	15,000,000 »
168	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca o con certificati degli Istituti di emissione	1,250,000,000 »
169	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	10,000,000 »
170	Interessi sulle somme mutate agli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (art. 2 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401)	<i>per memoria</i>
171	Interessi sulle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	1,482,974.89
172	Partecipazione dello Stato agli utili degli Istituti di emissione, ai termini dell'art. 23 del testo unico di legge approvato con Regio decreto	
	<i>Da riportarsi</i>	1,409,682,974.89

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

	<i>Riporto</i>	1,409,682,974.89
	28 aprile 1910, n. 204, modificato, con effetto sino al 31 dicembre 1930, dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, numero 2158)	13,874,116.25
173	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287, e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,000,000 »
174	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
175	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del Corpo Reale Equipaggi (articoli 13 e 14 della legge 13 luglio 1911, n. 748, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
176	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	2,000,000 »
177	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito a termini dell'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 25 marzo 1906, n. 455, per le Università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio 1905, n. 384)	<i>per memoria</i>
178	Somma da prelevarsi dai sopravanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per l'attuazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili	<i>per memoria</i>
179	Tasse d'ingresso nei musei della Regia marina e negli stabilimenti militari marittimi da destinarsi a favore dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo (art. 3 della legge 21 giugno 1914, n. 576)	<i>per memoria</i>
180	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, numero 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso art. 4 (art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	2,500,000 »
181	Quota spettante allo Stato giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione (Regio decreto 11 febbraio 1923, numero 357)	6,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,435,557,091.14

	<i>Riporto</i>	1,435,557,091.14
182	Diritti dovuti, giusta l'art 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ad ammende stabilite dalla legge medesima	750,000 »
183	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituito sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636. (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357).	50,000 »
184	Diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	1,500,000 »
185	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
186	Tassa annuale da corrispondersi, a termini dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge	200,000 »
187	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (art 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421	150,000 »
188	Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'articolo 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512	100,000 »
189	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'articolo 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420	2,000,000 »
190	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino	<i>per memoria</i>
191	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	1,440,307,091.14

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926.

		<i>Riporto</i> . . .	1,440,307,091.14
192	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria		70,000 »
193	Entrate diverse dei Ministeri		20,000,000 »
194	Entrate eventuali diverse dei Ministeri		100,000,000 »
195	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso		14,000,000 »
196	Entrate eventuali diverse dell'amministrazione del demanio e delle tasse		1,100,000 »
197	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)		<i>per memoria</i>
198	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)		<i>per memoria</i>
199	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)		<i>per memoria</i>
200	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 41 del decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923)		<i>per memoria</i>
201	Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre Amministrazioni alla Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574)		<i>per memoria</i>
202	Versamento da parte del Commissariato generale per l'emigrazione e di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'articolo 19, lettere <i>c</i>) e <i>d</i>) del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1371		<i>per memoria</i>
203	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inseriti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1 ^a — <i>Spese effettive</i>		200,000,000 »
	Totali delle entrate diverse ordinarie		1,775,477,091.14

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.

204	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . .	3,568,333.33
205	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria .	50,000 »
206	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime .	4,030,000 »
207	Contributo dei proprietari di beni compresi nella bassa zona di Pozzuoli per il maggior valore conseguito nei propri beni per effetto del bonificamento della plaga e dei proprietari dei beni espropriati a mente dell'art. 16 della legge 13 aprile 1911, n. 311	<i>per memoria</i>
208	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	50,000 »
209	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
210	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	<i>per memoria</i>
211	Tassa di lire 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	1,800,000 »
212	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	<i>per memoria</i>
213	Rimborsi diversi di spese straordinarie	1,020,294.76
214	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333	1,000,000 »
215	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	11,518,628.09

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

	<i>Riporto</i>	11,518,628.09
216	Concorso delle provincie e dei comuni nella spesa per la distruzione delle cavallette (art. 3 della legge 15 giugno 1911, n. 529)	<i>per memoria</i>
217	Concorsi dei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza in ragione di due terzi della spesa sostenuta dallo Stato per l'arredamento delle scuole elementari dei comuni stessi, ai termini dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 717	<i>per memoria</i>
218	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (art. 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II)	<i>per memoria</i>
219	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio	10,000 »
220	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401	2,000 »
221	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
222	Contributo della provincia di Bergamo nelle spese per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari in Bergamo, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione approvata col decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456 (5ª delle 40 rate)	10,000 »
223	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
224	Somme versate da Enti e da privati per l'esecuzione di lavori straordinari di restauro nel palazzo Venezia in Roma (art. 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1845)	<i>per memoria</i>
225	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	<i>per memoria</i>
226	Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	11,540,628.09

	<i>Riporto</i>	11,540,628.09
227	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909)	550,000 »
228	Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze	80,000 »
229	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (6ª rata)	1,827,098.48
230	Rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da amministrazioni varie e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto	<i>per memoria</i>
231	Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300,000 »
232	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera b del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457	<i>per memoria</i>
233	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	<i>per memoria</i>
234	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria tedesca in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000 ai termini dell'art. 36 dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	<i>per memoria</i>
235	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia versata dall'Italia nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 corrispondente al canone minimo ungherese per le proprie linee, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stipulato a Roma il 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	14,297,726.57

	<i>Riporto</i>	14,297,726.57
236	Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (3ª delle sette annualità)	488,095.23
	Totale dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria)	14,785,821.80
ENTRATE DIVERSE.		
237	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 »
238	Prodotto netto della utilizzazione dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379, e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
239	Prodotto lordo e proventi accessori delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno, in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, e il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486	200,000 »
240	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero per l'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	20,702.04
241	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (legge 12 giugno 1902, n. 185, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
242	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » in Roma, nella R. Biblioteca Palatina di Parma; prodotto dalla riproduzione dei cimeli della biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348; 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre 1903, n. 490, e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, art. 1)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	221,702.04

	<i>Riporto</i>	221,702.04
243	Ricavo dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni e dai lavori per la zona monumentale di Roma (art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
244	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	4,000,000 »
245	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	<i>per memoria</i>
246	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, per la Regia Università di Messina	<i>per memoria</i>
247	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate	<i>per memoria</i>
248	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi ever-sive dell'asse ecclesiastico	90,000 »
249	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	5,000 »
250	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto. (Articoli 7 e 12 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356)	2,500,000 »
251	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici. (Articoli 20 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 »
252	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città. (Articoli 19 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 »
253	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	6,916,702.04

	<i>Riporto</i>	6,916,702.04
254	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per g'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480	<i>per memoria</i>
255	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195	<i>per memoria</i>
256	Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fisso di lire 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto, a mente dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321	100,000 »
257	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni alla Cassa medesima in biglietti degli Istituti di emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria gestione (art. 8 Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, art. 1 del Regio decreto 23 novembre 1914, n. 1296, e art. 1 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 708)	<i>per memoria</i>
258	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio della somministrazione alla Cassa medesima in biglietti della Banca d'Italia delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a provincie ed a comuni per la pronta esecuzione di opere pubbliche (art. 2 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028)	<i>per memoria</i>
259	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
260	Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	7,016,702.04

	<i>Riporto</i>	7,016,702.04
261	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
262	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
263	Contributi dovuti al Tesoro dello Stato dagli Istituti di emissione per gli aumenti di circolazione autorizzati coi Regi decreti 4 e 13 agosto e 23 novembre 1914, nn. 791, 825 e 1284	7,000,000 »
264	Utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da accantonarsi presso la Cassa depositi e prestiti in aumento della copertura dei biglietti di Stato	<i>per memoria</i>
265	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo	<i>per memoria</i>
266	Entrate eventuali per sopraprezzo sulle importazioni di petroli e benzina e per gli altri diritti e premi del genere	<i>per memoria</i>
267	Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo Stato	<i>per memoria</i>
268	Proventi derivanti dalla vendita di generi di contrabbando di guerra confiscati a norma dell'articolo 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di preda durante lo stato di guerra, approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600	<i>per memoria</i>
269	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio Naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800	<i>per memoria</i>
270	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonché dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	<i>per memoria</i>
271	Ricavo dell'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856	<i>per memoria</i>
272	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	14,016,702.40

	<i>Riporto</i>	14,016,702.04
273	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294	<i>per memoria</i>
274	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme recuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera C, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920	<i>per memoria</i>
275	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª <i>Spese effettive</i>	230,000,000 »
276	Quota di partecipazione agli utili di bilancio degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
277	Ricuperi dell'erario in dipendenza della liquidazione degli Istituti di consumo per gl'impiegati e salariati dello Stato	<i>per memoria</i>
278	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residue dalla guerra (art. 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374)	<i>per memoria</i>
279	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferroviaria Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 % del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505, (art. 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (3ª rata)	3,999.24
280	Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	12,000,000 »
281	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867)	<i>per memoria</i>
282	Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1º gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	256,020,701.28

	<i>Riporto</i>	256,020,701.28
283	Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del Porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897	<i>per memoria</i>
284	Interessi dovuti al tesoro dello Stato sulle anticipazioni concessi alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	<i>per memoria</i>
285	Interessi dovuti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sulle somme ad esse mutuate ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi pel credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932	200,000 »
286	Somma da corrisondersi dalle provincie di Palermo e Trapani, a transazione della vertenza insorta circa la sovvenzione relativa alla ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, (articolo 2 della Convenzione 19 settembre 1924, approvata dalla legge 3 dicembre 1925, n. 2546 (2 ^a delle tre rate)	200,000 »
	Totali delle entrate diverse straordinarie	256,420,701.28
 CATEGORIA II. — Movimento di capitali 		
VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI.		
287	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico	600,000 »
288	Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali eguali e consecutive di lire 338,582.28 ciascuna. (Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686) (2 ^a delle 20 rate)	338,582.28
289	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	60,000 »
290	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	515,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,513,582.28

	<i>Riporto</i>	1,513,582.28
291	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	685,000 »
292	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili (articoli 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	10,000 »
293	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	50,000 »
294	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	<i>per memoria</i>
295	Ricavo netto dalla vendita dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori ai sensi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
296	Versamento da parte dell'azienda dei telefoni della differenza fra la annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute e l'ammontare di rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti stessi (2ª annualità)	32,968,625.42
	Totali dei proventi per vendita beni ed affrancamento di canoni	35,727,207.70
ACCENSIONE DI DEBITI.		
297	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziata nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed in quello del Ministero delle finanze	437,000,000 »
298	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731, e legge 15 maggio 1910, n. 228)	<i>per memoria</i>
299	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	437,000,000 »

	<i>Riporto</i>	437,000,000 »
300	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che il Governo ravviserà opportune per far fronte al rimborso dei buoni del tesoro quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505	1,167,569,400 »
301	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima	1,376,294.89
302	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese occorrenti alla elettrificazione delle linee ferroviarie di cui ai Regi decreti 25 agosto 1919, n. 1582 e 2 maggio 1920, n. 597	190,000,000 »
303	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443	6,500,000 »
304	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la sovvenzione di cui al Regio decreto 19 febbraio 1925, n. 267, per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano	52,000,000 »
305	Somma da provvedersi mediante accensione dei debiti per spese di costruzione della ferrovia Roma-Ostia (R. decreto 11 maggio 1924, n. 860)	10,000,000 »
306	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 %, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968)	<i>per memoria</i>
307	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
308	Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	<i>per memoria</i>
309	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale a tenore dell'articolo 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguiscano opere di bonificamento (Art. 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661, legge 17 lu-	
	<i>Da riportarsi</i>	1,864,445,694.89

	<i>Riporto</i>	1,864,445,694.89
	glio 1910, n. 491, decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e legge 20 agosto 1921, n. 1177)	40,000,000 »
310	Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'articolo 25 del Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747 che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere d'irrigazione	<i>per memoria</i>
311	Anticipazioni dalla Cassa depositi e prestiti per le operazioni di anticipazione da parte del Ministero dell'economia nazionale agli Istituti di credito agrario creati con legge speciale (2ª delle tre rate) articolo 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317	33,333,333.33
312	Anticipazione al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486)	9,000,000 »
313	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964) (7ª rata)	12,000,000 »
314	Somme da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	<i>per memoria</i>
315	Anticipazioni al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, dalle Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 1 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262)	<i>per memoria</i>
316	Somma da somministrare al tesoro dello Stato, fino all'ammontare di lire 20 milioni dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni alle Casse provinciale di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	<i>per memoria</i>
	Totale delle accensioni di debiti	1,958,779,028.22

RISCOSSIONE DI CREDITI.

317	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988)	400,000 »
318	Somme corrispondenti al 50 per cento degli utili netti accertati nei bilanci degli Istituti di consumo istituiti a norma del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401 e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli Istituti stessi in forza del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312 e relativi interessi	<i>per memoria</i>
319	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493	151,740.60
320	Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 aprile 1922, n. 742 (2 ^a annualità)	12,042.79
Totale delle riscossioni di crediti		563,783.39

RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE DAL TESORO.

321	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	600,272 »
322	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti	909,533.65
323	Quota a carico degli ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti: di lire 11,400,000 giusta l'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286;	
<i>Da riportarsi</i>		1,509,805.65

	<i>Riporto</i>	1,509,805.65
	di lire 8,800,000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481; di lire 22,500,000 giusta il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di lire 4,466,398.33 di cui all'articolo 5 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961	2,105,209.10
324	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedità per degenti non romani, anticipate dal tesoro dello Stato alla Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, numero 286)	12,000,000 »
325	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedità corrisposte dal tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	600,000 »
326	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114)	<i>per memoria</i>
327	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	49,012,738.85
328	Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'art. 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (art. 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704: 3 ^a delle 15 annualità)	289,026.87
329	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604)	<i>per memoria</i>
330	Rimborso al tesoro da parte delle Nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace	<i>per memoria</i>
331	Rimborso al tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	65,516,780.47

	<i>Riporto</i>	65,516,780.47
332	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Province dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	509,334.40
333	Rimborso al tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati con Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819	<i>per memoria</i>
334	Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati coi Regi decreti 12 luglio 1923, numeri 1816 e 1819	<i>per memoria</i>
335	Proventi delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997 da devolversi fino alla concorrenza di annue lire 11,800,000 all'Erario a titolo di rifusione della somma di lire 160 milioni (e relativi interessi 4.50 %) somministrata dallo Stato al Consorzio autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 2 dello stesso Regio decreto, nonchè a rifusione delle altre anticipazioni ivi previste e di quella di lire 40 milioni da somministrarsi al Consorzio medesimo ai sensi e per gli scopi indicati dall'art. 1 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881	11,800,000 »
336	Ricupero dagli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi della lettera b) del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	3,000,000 »
337	Maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	1,000,000 »
338	Ricupero dagli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288	1,000,000 »
339	Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	633,750 »
340	Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	83,659,864.67

	<i>Riporto</i>	83,659,864.67
341	Tasse portuali stabilite dall'art. 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo	1,000,000 »
342	Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239)	<i>per memoria</i>
343	Provento della tassa portuale di lire 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 %	2,000,000 »
344	Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784	1,000,000 »
345	Rimborso al tesoro dello Stato delle somme annualmente anticipate per spese di sistemazione e completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato, ai sensi del Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897	<i>per memoria</i>
	Totali dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	87,659,864.87
ANTICIPAZIONI AL TESORO DA ENTI LOCALI PER RICHIESTO ACCELERAMENTO DI LAVORI CATASTALI.		
346	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682)	<i>per memoria</i>
PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.		
347	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	1,000,000 »
348	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali	680,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,680,000 »

	<i>Riporto</i>	1,680,000 »
349	Prodotto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrisondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382)	<i>per memoria</i>
350	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	1,036,000 »
351	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
352	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie Terme di Montecatini in corrispondenza della spesa da erogare per annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni autorizzato col Regio decreto-legge 1º marzo 1925, n. 275	360,000 »
353	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	949,050 »
354	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,310.04
355	Provento della tassa portuale di lire 0.90 e lire 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390)	770,000 »
356	Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto. (Art. 1 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390) (2ª rata)	480,000 »
357	Provento della tassa portuale di lire 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 »
358	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 800,000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6 lettera b del Regio decreto 8 maggio 1924, numero 1021	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	5,597,951.34

	<i>Riporto</i>	5,597,951.34
359	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6 lett. <i>a</i>) e <i>g</i>) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	<i>per memoria</i>
360	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 6,000,000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera <i>d</i>), del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	<i>per memoria</i>
361	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori	10,000 »
362	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	<i>per memoria</i>
	Totali delle partite che si compensano nella spesa	5,607,951.34
EMISSIONI DI MONETE.		
363	Valore nominale delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	<i>per memoria</i>
364	Valore nominale delle monete di nichelio puro da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 2 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	<i>per memoria</i>
		»
RICUPERI DIVERSI.		
365	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325)	124,070.02
	<i>Da riportarsi</i>	124,070.02

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1926

	<i>Riporto</i>	124,070.02
366	Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
367	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'agro romano da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'agro romano e articolo 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	<i>per memoria</i>
368	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed enfiteuti della Sardegna da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinati alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665)	<i>per memoria</i>
369	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	300,000 »
370	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	141,319.99
371	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria II — Movimento di capitali	50,000 »
372	Importo dei materiali da costruzione ceduti a privati che provvedono direttamente alla riparazione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti in conseguenza della guerra (decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, art. 2)	<i>per memoria</i>
373	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005)	<i>per memoria</i>
374	Rimborso da parte delle Casse agrarie delle Marche e dell'Umbria dei contributi versati dallo Stato ai sensi della legge 2 gennaio 1910, n. 7 (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 20 marzo 1910, n. 247)	<i>per memoria</i>
	Totale dei ricuperi diversi	615,390.01

CATEGORIA III. — *Partite di giro.*

375	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, vincolati od in sospeso	4,019.80
376	Interessi di titoli del debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	53,697 »
377	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo . .	140.20
378	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella categoria III — Partite di giro . . .	<i>per memoria</i>
Totale della Categoria III — Partite di giro		57,857 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali dello Stato	351,674,929.37
Contributi:	
<i>Imposte dirette</i>	5,151,500,000 »
<i>Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze</i>	3,402,300,000 »
<i>Imposte indirette sui consumi</i>	3,019,500,000 »
<i>Privative</i>	3,386,720,000 »
<i>Chinino di Stato</i>	23,500,000 »
<i>Lotto</i>	420,000,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.</i>	16,000,000 »
<i>Da riportarsi</i>	15,771,194,929.37

	<i>Riporto</i>	15,771,194,929.37
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri</i>		40,000,000 »
Proventi di servizi pubblici minori		123,731,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese		561,451,422.62
Entrate diverse		1,775,477,091.14
		<hr/>
Totale della categoria 1 ^a (parte ordinaria)		18,271,854,443.13
		<hr/>
TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.		
CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
Rimborsi e concorsi nelle spese		14,785,821.80
Entrate diverse		256,420,701.28
		<hr/>
Totale della categoria 1 ^a (parte straordinaria)		271,206,523.08
		<hr/>
CATEGORIA II. — Movimento di capitali.		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni		35,727,207.70
Accensione di debiti		1,958,779,028.22
Riscossione di crediti		563,783.39
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro		87,659,864.87
Anticipazioni al Tesoro da Enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali		»
Partite che si compensano nella spesa		5,607,951.34
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	2,088,337,835.52

	<i>Riporto</i>	2,088,337,835.52
Emissione di monete		»
Ricuperi diversi		615,390.01
Totale della categoria II		2,088,953,225.53
Totale del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>		2,360,159,748.61
Totale dell'entrata reale (<i>ordinaria e straordinaria</i>)		20,632,014,191.74
Categoria III. — Partite di giro		57,857 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Entrate effettive:		
<i>Parte ordinaria</i>		18,271,854,443.13
<i>Parte straordinaria</i>		271,206,523.08
		18,543,060,966.21
Categoria II. — Movimento di capitali (<i>Parte straordinaria</i>)		2,088,953,225.53
Totale dell'entrata reale		20,632,014,191.74
Categoria III. — Partite di giro		57,857 »
Totale generale		20,632,072,048.74

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porli ai voti:

CAPO I. — *Stato di previsione del Ministero delle finanze.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali, in applicazione del disposto dall'art. 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti del ministro delle finanze, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 allegato alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1926-27, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1925-1926.

(Approvato).

Art. 7.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311; concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1926-27.

(Approvato).

Art. 8.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1926-27 la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui al comma secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo

con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio.

È del pari prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1926-27 l'assegno temporaneo ai militari affetti da infermità di 9^a categoria, di cui all'art. 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383.

(Approvato).

Art. 9.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1926-27 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869.

(Approvato).

Art. 10.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 6, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

(Approvato).

CAPO II. — Stato di previsione dell'entrata.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privata secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge. (Tabella D).

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 12.

È continuata al ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme in vigore.

Per la somma dei buoni ordinari in circolazione non è fissato limite alcuno, ferme le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, in conformità delle vigenti leggi.

(Approvato).

Art. 13.

È data facoltà al Governo di provvedere mediante accensione di debiti, nei modi e colle norme che ravviserà opportuni, alla provvista dei fondi occorrenti per far luogo al rimborso dei buoni del tesoro triennali e quinquennali in circolazione che giungono a scadenza ed alla corresponsione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita, per spese straordinarie, dall'art. 2 lettera b) del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1932.

(Approvato).

Art. 14.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, e cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L. 18,543,060,966.21
Spesa	» 18,353,303,655.49
	=====
Avanzo effettivo	L. + 189,757,310.72
	=====

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L. 2,088,953,225.53
Spesa	» 2,209,978,199.16
	=====
Eccedenza passiva	L. — 121,024,973.63
	=====

PARTITE DI GIRO.

Entrata	L. 57,857.—
Spesa	» 57,857.—
	=====
	L. —
	=====

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L. 20,632,072,048.74
Spesa	» 20,563,339,711.65
	=====
Avanzo finale .	L. + 68,732,337.09
	=====

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, si potrebbero ora esaminare alcuni disegni di legge iscritti all'ordine del giorno in modo da poterli votare a scrutinio segreto al principio della seduta di domani.

Si potranno terminare i lavori domani, se questa sera approviamo alcuni dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, altrimenti bisognerà tenere seduta dopodomani.

Avverto anche il Senato che è necessario riunire gli Uffici per nominare i commissari per l'esame dei disegni di legge che sono stati

presentati in queste ultime sedute, affinché nelle vacanze possano preparare le relazioni; e così alla riapertura dei lavori in autunno vi siano argomenti da inscrivere all'ordine del giorno.

-Se non vi sono opposizioni, si potrebbe domani tenere una riunione degli Uffici alle ore 14,30 e alle ore 15 seduta pubblica.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'Istituto del Podestà ai Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 18 gennaio 1915, con popolazione superiore ai 5000 abitanti » (N. 442-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Estensione dell'Istituto del Podestà ai Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, con popolazione superiore ai 5000 abitanti ».

Chiedo all'onorevole ministro dell'interno se accetta che la discussione si svolga sul testo dell'Ufficio centrale.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 442-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'amministrazione dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, di cui alla tabella n. 1, allegata al Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399, è affidata, fino al 1938, ad un Podestà, anche quando la rispettiva popolazione ecceda i 5000 abitanti.

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione dei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, compresi negli elenchi approvati con i Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, numero 118 e 22 aprile 1915, n. 543, può essere affidata ad un Podestà quando i comuni stessi in uno degli anni 1923, 1924 o 1925 abbiano pareggiato i loro bilanci col concorso dello Stato od abbiano bisogno, in seguito, del concorso medesimo, è finchè duri la possibilità della integrazione dei bilanci stessi a carico dell'Erario dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Nei comuni, di cui agli articoli precedenti, l'ufficio di Podestà può essere, in via eccezionale, conferito, per non oltre un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai funzionari ed impiegati governativi, indicati nel quarto comma, secondo capoverso, dell'articolo 26 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato dall'articolo 6 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

Può essere affidata ad un solo Podestà l'amministrazione di due o più comuni finitimi, anche quando la popolazione complessiva di essi ecceda i cinquemila abitanti.

(Approvato).

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni speciali contenute, nei riguardi dei comuni predetti, nel Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399 e nella legge 1° aprile 1915, n. 476, e successive modificazioni, sono estese ai detti comuni, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1926, n. 237.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge elettorale politica ed al titolo II della legge comunale e provinciale » (N. 521).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Modificazioni alla legge elettorale politica ed al titolo II della legge comunale e provinciale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 521).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PIRONTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI, *relatore*. Non ripeterò gli argomenti, già svolti nella relazione, a favore di questo disegno di legge prevalentemente tecnico, ma che ha molta importanza pratica, porta grandissima economia di lavoro e di spesa e risponde a scopi di speditezza e di coordinamento.

Io intendo soltanto richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi e dell'onorevole ministro su un punto, che ha anche formato oggetto di un voto manifestato nella relazione dell'Ufficio centrale. Dirò brevemente di che cosa si tratta.

Fino al 1912 vige in Italia per l'elettorato politico il sistema del domicilio politico: questo domicilio si presumeva nello stesso comune dove l'elettore aveva il domicilio civile e si poteva variare trasferendo in altro collegio il domicilio civile o la residenza e mantenendovi l'uno o l'altra per non meno di sei mesi.

Con la riforma del 1912, a questo rapporto di diritto del domicilio si volle sostituire un elemento più sicuro e più facile ad accertare: quello della residenza e della iscrizione nel registro della popolazione stabile del comune. Si affermò quindi genericamente che l'elettore non può esercitare il proprio diritto se non nel collegio elettorale nelle cui liste si trova iscritto, e si richiesero per la iscrizione d'ufficio nelle liste i due estremi della residenza e della inclusione nel registro della popolazione stabile del comune. A questo principio furono ammesse, però, delle eccezioni per le iscrizioni su domanda. Una è quella che consente all'elettore,

che sia compreso nel registro della popolazione stabile di un comune ed abbia trasferito, da almeno sei mesi, in altro comune la sua residenza, di poter trasferire nello stesso comune anche la sua iscrizione nelle liste elettorali; l'altra eccezione è quella di poter trasferire la iscrizione dal comune di residenza a quello dove l'elettore ha la sede principale dei suoi affari od interessi.

Queste due eccezioni possono ritenersi abbastanza giustificate. Ce ne è invece una terza che non si giustifica affatto; quella cioè che consente all'elettore politico di mantenere la propria iscrizione nella lista elettorale di un comune, ancorchè abbia trasferito la propria residenza in altro comune e si sia fatto iscrivere ivi nel registro della popolazione stabile. Sicchè ci sono moltissimi elettori che hanno la loro iscrizione in un comune col quale non conservano ormai alcun rapporto nè di residenza nè di domicilio.

Questa disposizione poteva comprendersi se fatta in via transitoria, per non sconvolgere troppo le liste e per non far perdere antiche e fide falangi di elettori ai deputati; ma l'averla stabilita in via normale produce gravi complicazioni ed in tempo di elezioni è causa principale dell'enorme spostamento degli elettori, con danno dell'erario, perchè, come è noto, i viaggi degli elettori politici si fanno a tariffa ridotta. Inoltre essa facilita le sostituzioni di persone, perchè spesso questi elettori assenti si ritrovano come votanti. La disposizione poi acquista un carattere più illogico ora che, con questo disegno di legge, viene applicata anche all'elettorato amministrativo. Infatti l'elettorato amministrativo ha una base diversa da quello politico; riposa cioè sull'interesse vivo, personale, diretto che ha il cittadino alla saggia amministrazione ed al buon andamento dei servizi del comune dove esso ha la propria residenza o il proprio domicilio o dove paga le imposte.

Non si concepisce che un elettore che non risiede in un comune, non vi ha la sede dei suoi affari od interessi o non vi paga tributi, debba poter influire col proprio voto a creare l'amministrazione di questo comune. Capisco che la cosa in realtà non presenta forse quel pericolo che in astratto si potrebbe temere, perchè saranno ben rari quegli elettori che si incomo-

deranno a fare un viaggio a proprie spese per andare a votare nei comizi amministrativi. Ad ogni modo mi sembra che anche in linea ipotetica questo pericolo si dovrebbe evitare. Perciò nella relazione l'Ufficio centrale ha manifestato il voto che l'onorevole ministro studi la questione ed in qualche prossima riforma proponga che si modifichi o si abroghi addirittura quel quarto comma dell'art. 12 del testo unico della legge elettorale 17 gennaio 1926, in cui è consacrata la norma in discussione. (*Approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Accetto interamente la raccomandazione dell'Ufficio centrale, così autorevolmente manifestata dall'on. senatore Pironti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 26 (comma 3°), 29 a 32 incluso, 33 (commi 1°, 3° e 4°), 34 a 53 incluso, 54 (comma 1°), 55 (comma 1°) della legge comunale e provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, numero 148, sono abrogati.

Gli articoli 13, 14 (comma 1°), 16 (comma 2°), 17 (comma 1°), 25, 33 (comma 2°), 60 (comma 2°) dello stesso Testo Unico sono rispettivamente modificati come appresso:

Art. 13. — Sono elettori coloro che trovansi iscritti nella lista elettorale politica del comune, e che potranno esservi iscritti in virtù dell'art. 2 del Testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, con le norme stabilite nel titolo II del Testo medesimo.

Art. 14 (comma 1°). — Sono inoltre elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta erariale di qualsiasi natura ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

Art. 16 (comma 2°). — Al marito di quella che paga la moglie, quando questa non sia iscritta nei fogli aggiunti di cui all'articolo 2 della presente legge, ed i coniugi non siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Art. 17 (comma 1°). — La contribuzione pagata, a norma del 1° comma dell'art. 14, da una vedova o dalla moglie separata legalmente può valere, quando essa non sia iscritta nei fogli aggiunti di cui all'articolo 2 della presente legge, come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti, generi o nuore, da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

Art. 25. — Oltre quanto è stabilito negli articoli 101, 104, 105 e 115 non sono elettori, nè eleggibili:

1°) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 103 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, modificato dall'art. 6 della presente legge;

2°) le persone indicate nell'art. 2 della legge 22 novembre 1925, n. 2125.

Art. 33 (comma 2°). — Per gli effetti degli articoli 26 e 28 della presente legge, la prova di saper leggere e scrivere può essere data con un certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste, che contenga l'indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona. Per detta autenticazione è applicabile l'articolo 121 del testo unico della legge elettorale politica.

Art. 60 (comma 2°). — Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale provinciale che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione elettorale del comune le liste di cui all'art. 30 della legge elettorale politica testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, con i rispettivi fogli aggiunti di cui all'art. 4 della presente legge ed, ove esistano, le liste per le separate sezioni in quest'ultimo articolo indicate.

(Approvato).

Art. 2.

Le liste elettorali politiche permanenti valgono anche per le elezioni amministrative.

A tale effetto, in fogli di color verde, aggiunti alle liste predette, sono iscritti, in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, titolo per l'iscrizione, nonchè dell'abitazione, quando l'abbiano nel comune, gli elettori di cui all'art. 14 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 1 della presente legge, e le donne indicate nell'art. 1 (sub-24) della legge 22 novembre 1925, n. 2125.

Sono iscritti d'ufficio nei fogli aggiunti predetti, previa l'osservanza dell'art. 9 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118:

1°) coloro che, non essendo iscritti nella lista elettorale politica del comune, si trovano compresi nominativamente, almeno da sei mesi, nei ruoli delle contribuzioni dirette di cui al primo comma del citato art. 14 della legge comunale e provinciale. L'iscrizione si effettua in base ad un elenco, estratto dai ruoli delle contribuzioni dirette, nel quale l'esattore porrà la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni predette;

2°) le donne di cui ai numeri 1° a 4° incluso dell'art. 1 (sub-24) della legge 22 novembre 1925, n. 2125;

le donne impiegate, anche se collocate a riposo, con pensione o senza, in servizio dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, degli enti ed istituti pubblici, purchè per l'ammissione ai posti da esse occupati sia richiesto dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti, il possesso del titolo minimo di studio indicato nell'art. 1 (sub-24) n. 6 della predetta legge;

le donne che, dagli accertamenti fatti d'ufficio dal comune, e dalle notizie a questo fornite dalle autorità scolastiche, nei modi da stabilirsi di concerto fra i ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica, risultino in possesso del titolo minimo di studio suddetto.

Sono anche iscritti nei fogli aggiunti di cui al comma 2° coloro che ne facciano domanda, nei modi e nei termini stabiliti dagli

articoli 11 e 12 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, e provino il possesso dei prescritti requisiti. All'uopo il sindaco ne fa loro invito nello stesso avviso di cui all'art. 10 del testo unico predetto.

(Approvato).

Art. 3.

Nei termini e con le forme prescritte per la revisione annuale della lista elettorale politica permanente si procede anche alla revisione dei fogli aggiunti indicati nell'articolo precedente.

Le relative proposte sono formulate dalla Commissione elettorale comunale in separati elenchi supplementari, su carta verde, rispettivamente allegati a quelli indicati nell'art. 17 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118. Per la formazione e l'approvazione di detti elenchi supplementari, la loro pubblicazione, le relative notificazioni, i reclami, e le conseguenti rettifiche dei fogli aggiunti alla lista dell'anno precedente, si applicano le disposizioni degli articoli 17 a 28, e 31 a 37 del testo unico sopra citato.

(Approvato).

Art. 4.

Salvo il disposto dell'art. 57 (comma ultimo) del testo unico della legge comunale e provinciale, la ripartizione del comune in sezioni e le liste degli elettori per ciascuna sezione, approvate a sensi dell'art. 30 del testo unico della legge elettorale politica, valgono anche per le votazioni nelle elezioni amministrative.

A tale effetto, salvo il disposto dell'art. 5 (comma 3°) della legge 22 novembre 1925, n. 2125, coloro che sono iscritti nei fogli aggiunti alla lista permanente a sensi dell'articolo 2 della presente legge vengono ripartiti, con i criteri stabiliti dall'art. 30 della legge elettorale politica, in fogli, di colore arancione, aggiunti alle liste delle sezioni di cui al comma precedente, purchè il numero complessivo degli iscritti di ciascuna sezione non risulti superiore a 900. Verificandosi questo ultimo caso, le persone predette vengono riunite in separate sezioni elettorali: le relative

liste e quelle per le separate sezioni comprendenti esclusivamente le donne a termini dell'art. 5 (comma 3°) della legge 22 novembre 1925, n. 2125, sono parimenti formate, su fogli di colore arancione, con i criteri indicati negli articoli 29 e 30 della legge elettorale politica.

Spetta al prefetto di disporre, di volta in volta, quando occorra, la formazione dei fogli aggiunti sezionali e delle liste per le sezioni separate, di cui al comma precedente.

Sulla richiesta del prefetto e nel termine da questo prefisso, la Commissione elettorale comunale provvede alla loro compilazione e ne dà avviso al pubblico con apposito manifesto. Un esemplare, coi documenti relativi, deve rimanere per cinque giorni nella segreteria del comune: ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione e di presentare, nello stesso termine, reclami alla Commissione elettorale provinciale contro le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale. I reclami possono anche essere presentati, nel medesimo termine, alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario, ne rilascia ricevuta.

Trascorso il predetto termine, il presidente della Commissione comunale trasmette immediatamente al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni relative alle operazioni di cui ai commi precedenti, nonchè l'esemplare dei fogli aggiunti e delle liste per le sezioni separate coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Al più tardi entro il ventesimo giorno precedente quello dell'elezione, la Commissione elettorale provinciale decide inappellabilmente sui reclami ed approva i fogli aggiunti e le liste per le separate sezioni di cui sopra; il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la formazione, ove occorra, delle liste sezionali per le frazioni che hanno rappresentanza separata, a sensi dell'art. 57 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 5.

L'art. 79 (commi 4° e 5°) del testo unico della legge elettorale politica e l'art. 82 (commi

3° e 4°) della legge comunale e provinciale sono rispettivamente modificati come appresso:

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per quindici giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha il diritto di prenderne conoscenza.

(Approvato).

Art. 6.

I commi 4° e 5° dell'art. 37 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, sono abrogati.

Nell'art. 103 del testo unico predetto sono inseriti i seguenti:

n. 11: gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

n. 12: gli esercenti di cui agli art. 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del ministro per l'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.

(Approvato).

Art. 7.

Nel testo unico della legge elettorale politica, dopo il 5° comma dell'art. 13, e dopo il 1° comma dell'art. 85, sono rispettivamente inseriti i seguenti:

Art. 13. — Nei comuni che non hanno rappresentanza elettiva, i componenti della Commissione elettorale sono nominati dal capo della civica amministrazione (governatore, podestà).

Art. 85. — Ove il comune capoluogo del mandamento non abbia rappresentanza elettiva, il pretore è assistito, nei predetti adempimenti, da due membri della consulta municipale designati dal podestà, oppure, in mancanza di essi, da due elettori del comune parimenti designati dal podestà.

(Approvato).

Art. 8.

Al comma 3° dell'art. 50 del testo unico della legge elettorale politica ed al penultimo comma dell'art. 62 della legge comunale e provinciale è rispettivamente sostituito il seguente:

Quando l'impedimento del presidente o del vice-presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità, e, se il Consiglio comunale è sciolto, il sindaco od uno dei consiglieri comunali, per ordine di anzianità, dell'Amministrazione disciolta. Nei comuni che non hanno rappresentanza elettiva assume tali funzioni il podestà, od uno dei membri della consulta municipale da lui designato, oppure altra persona scelta dallo stesso podestà fra coloro che possiedano una delle condizioni indicate nell'art. 13 della legge elettorale politica.

(Approvato).

Art. 9.

La nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49 della legge elettorale politica ed all'art. 63 della legge comunale e provinciale, è fatta dalla sola Commissione elettorale, nei comuni che non hanno rappresentanza elettiva.

(Approvato).

Art. 10.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, viene ordinata, dopo il compimento delle operazioni del censimento decennale della popolazione, la revisione generale straordinaria delle liste elettorali permanenti e dei relativi fogli aggiunti.

A tale effetto, nel periodo di tempo indicato nell'art. 8 della legge elettorale politica, il sindaco fa accertare, a mezzo dell'ufficio comunale, se ciascuno degli iscritti nella lista e nei fogli aggiunti dell'anno precedente risulti ancora compreso nel registro della popolazione stabile del comune e residente nel comune stesso: le relative attestazioni sono apposte

dal sindaco sulla lista e sui fogli aggiunti predetti in confronto a ciascuno degli iscritti.

Coloro che, in virtù dell'art. 12 (commi 3° e 4°) della legge elettorale politica, sono iscritti nelle liste elettorali del comune, pur non avendovi la residenza e non essendo compresi nel registro della popolazione stabile, devono, entro il 15 dicembre, con atto da essi sottoscritto, dichiarare al sindaco del comune stesso se intendano conservare l'iscrizione rinunciando a quella nelle liste del comune nel quale risiedono e sono compresi nel registro della popolazione stabile. All'uopo il sindaco ne fa loro invito, nell'avviso di cui all'articolo 10 della predetta legge.

Un estratto della suindicata lista e dei relativi fogli aggiunti, comprendente i nati nella circoscrizione dei varî tribunali, è trasmesso, non più tardi del 1° novembre, al rispettivo presidente: su tale estratto l'ufficiale addetto al casellario giudiziario provvede agli adempimenti di cui all'art. 9 (commi 2° e 3°) della legge predetta.

Un estratto dei fogli aggiunti alla lista medesima, comprendente coloro che vi sono iscritti per il titolo del censo, è trasmesso non più tardi del 1° novembre all'esattore comunale, il quale lo restituisce al comune entro il 15 dicembre con l'annotazione delle contribuzioni dirette erariali e delle tasse comunali a carico di ciascuno degli iscritti.

La Commissione elettorale comunale in base alle attestazioni di cui al comma 2° ed agli elementi risultanti dagli estratti predetti, o comunque raccolti d'ufficio dalla segreteria del comune, deve accertare, per ciascuno degli iscritti nella lista generale dell'anno precedente e nei relativi fogli aggiunti la sussistenza dei requisiti per l'elettorato e proporre la cancellazione di coloro che non hanno più diritto all'iscrizione. Per gli elettori di cui al comma 3°, se la dichiarazione ivi indicata è affermativa, l'iscrizione viene mantenuta e la Commissione comunale predetta ne dà immediatamente notizia, per ogni effetto, al sindaco del comune ove essi hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile, nonchè al presidente della Commissione elettorale della provincia cui quest'ultimo comune appartiene: ove detta dichiarazione non sia stata presentata, o sia

negativa, la Commissione comunale procede alla cancellazione dell'elettore dalle liste e ne dà immediatamente notizia al sindaco del comune, ove esso ha la residenza ed è compreso nel registro della popolazione, per l'iscrizione dell'elettore stesso nelle liste di quest'ultimo comune.

Alle predette cancellazioni ed a tutte le altre operazioni della revisione generale straordinaria delle liste si fa luogo con le norme degli articoli 16 e seguenti della legge elettorale politica.

Tuttavia, per la revisione stessa, col decreto Reale di cui al primo comma, potranno essere variati, quando sia necessario, i termini indicati nei commi precedenti e nei predetti articoli della legge elettorale politica, fermo restando quello del 31 maggio per il compimento delle operazioni.

(Approvato).

Art. 11.

La prima revisione generale straordinaria delle liste, a sensi dell'articolo precedente, e sarà effettuata in uno dei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge ed a modificare le disposizioni della legge elettorale politica e della legge comunale e provinciale, in quanto necessario per coordinarle e porle in armonia con quelle della presente legge.

Le liste elettorali politiche ed amministrative approvate nella revisione ordinaria dell'anno 1926 hanno efficacia sino al 31 maggio 1927.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la costruzione o l'acquisto di edifici per le scuole italiane all'estero » (N. 487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedi-

menti per la costruzione o l'acquisto di edifici per le scuole italiane all'estero ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 487).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 6,500,000 per l'acquisto o la costruzione di edifici ad uso di sedi delle scuole italiane all'estero.

La detta somma verrà, con decreto del ministro delle finanze, inscritta in due rate eguali di lire 3,250,000 ciascuna nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28.

(Approvato).

Art. 2.

Per tutto quanto concerne gli acquisti o le costruzioni degli edifici scolastici di cui al precedente articolo è data facoltà al Governo di derogare dalle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere pubbliche.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del servizio statistico » (N. 470).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del servizio statistico ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 470).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi della Direzione generale della statistica cessano di far parte del Ministero dell'economia nazionale e sono attribuiti ad un Istituto autonomo, denominato Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia.

L'Istituto centrale, che ha personalità giuridica e gestione autonoma, è istituito di Stato a tutti gli effetti, salvo quanto sia diversamente disposto nella presente legge: esso è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro.

(Approvato).

Art. 2.

L'Istituto centrale ha i seguenti scopi:

a) provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali interessanti l'Amministrazione dello Stato, e quelle relative all'attività della Nazione che saranno disposte dal Governo; in particolare pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico;

b) esegue, con l'autorizzazione del Capo del Governo, Primo Ministro, speciali statistiche per conto di Associazioni o Enti;

c) cura il coordinamento delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti parastatali, e dà le direttive per le indagini statistiche alle quali le dette Amministrazioni ed Enti debbono attenersi;

d) promuove gli studi statistici, anche con l'istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio.

(Approvato).

Art. 3.

All'Istituto centrale sovrintende un Consiglio, denominato Consiglio superiore di statistica. Esso è composto di un Presidente e di undici membri nominati con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro,

e del Direttore generale dell'Istituto centrale, che ne fa parte di diritto. Gli undici membri di cui sopra sono scelti:

a) cinque fra professori di Università o di Istituti superiori di Scienze economiche e commerciali, o in genere fra studiosi di discipline statistiche ed economiche;

b) tre fra i funzionari delle Amministrazioni statali;

c) tre fra i rappresentanti delle maggiori Organizzazioni sindacali.

Il Consiglio dura in carica un triennio: le norme per il suo funzionamento e le sue attribuzioni saranno disciplinate nel regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento dell'Istituto centrale, dà le direttive per tale funzionamento, approva i regolamenti interni dell'Istituto ed i programmi delle statistiche che esso deve compiere, propone al Governo l'esecuzione di nuove statistiche, dà il proprio parere in tutti i casi in cui sia richiesto per disposizione di legge o di regolamento, o sia domandato dai ministri interessati.

Il parere del Consiglio è obbligatorio, e deve essere seguito, per i programmi e per lo svolgimento dei lavori statistici affidati alle Amministrazioni ed Enti di cui all'art. 2, comma c, allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le statistiche ufficiali, anche se per talune di queste siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti.

Non è obbligatorio attendere e seguire il parere del Consiglio superiore per le statistiche che rappresentino la esplicazione di semplice attività amministrativa, statistiche dei cui progetti e sviluppi dovrà tuttavia il Consiglio stesso aver tempestiva informazione.

(Approvato).

Art. 5.

Il Consiglio superiore di statistica nomina nel proprio seno due Comitati, uno tecnico ed uno di amministrazione, composto ciascuno del presidente, del direttore generale e di due membri.

Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei due Comitati.
(Approvato).

Art. 6.

Il direttore generale dell'Istituto centrale è nominato con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento interno dell'Istituto.

Se la nomina cade su un funzionario dello Stato o su un professore d'Università o di Istituto superiore di commercio, questi è collocato fuori ruolo, secondo le norme dell'art. 17 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, nell'Amministrazione dalla quale dipende e alla sua posizione di carriera si applicano le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958; le retribuzioni del direttore sono a carico dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 7.

All'Istituto centrale sono assegnati, a titolo gratuito, i locali attualmente occupati dalla direzione generale della statistica. Qualora detti locali fossero necessari per altri servizi, il Governo del Re ha facoltà di destinare all'Istituto stesso altra sede, sempre a titolo gratuito.

I mobili e le macchine attualmente assegnate alla Direzione generale di statistica e la biblioteca di detta Direzione sono trasferite in proprietà all'Istituto centrale.

Le rendite dell'Istituto sono costituite:

a) da un assegno fisso annuo a carico dello Stato, che, per il primo biennio, è stabilito nella somma annua di due milioni di lire, salvo maggiori erogazioni per lavori di carattere straordinario ordinati con legge speciale;

b) dai redditi dei propri fondi;

c) dai proventi della vendita delle pubblicazioni;

d) dai contributi per una volta tanto o periodici ad esso versati da enti, istituti, associazioni o privati;

e) dai rimborsi di spesa per lavori compiuti per incarico di altri enti.

Il regolamento stabilirà le norme per l'amministrazione dei fondi dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 8.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, sarà nominata ogni triennio una Commissione di revisori dei conti, costituita da un consigliere della Corte dei conti e da due funzionari dello Stato, di cui almeno uno designato dal Ministero delle finanze; la Commissione dei revisori esercita il controllo contabile sulle spese dell'Istituto e sui fondi di sua proprietà, sorveglia sui servizi amministrativi dell'Istituto, rivede i bilanci e riferisce su di essi; il regolamento stabilirà le attribuzioni ed i poteri della Commissione dei revisori dei conti.

Il bilancio annuale dell'Istituto si inizia col 1° luglio e si chiude al 30 giugno: esso, con le relazioni del Comitato di amministrazione di cui all'art. 5 e della Commissione dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro.

(Approvato).

Art. 9.

Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale, nelle materie di loro rispettiva competenza, le Amministrazioni centrali, le Autorità governative locali, le Amministrazioni comunali e provinciali, le Corporazioni professionali, ed altri Enti ed organi pubblici, e gli Enti privati comunque soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato.

Agli Enti ed organi predetti l'Istituto centrale potrà affidare l'esecuzione di particolari indagini locali.

Ferme rimanendo le attribuzioni delle prefetture per quanto si attiene ai lavori statistici ad esse demandati, i Consigli provinciali dell'economia funzionano da organi locali dell'Istituto centrale con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Per i lavori statistici che sono affidati agli uffici di prefettura potrà venir corrisposto dall'Istituto centrale un contributo secondo i criteri che saranno determinati dal regolamento.

(Approvato).

Art. 10.

È fatto obbligo ad ognuno, sia in occasione di censimenti generali, sia in occasione di altre particolari inchieste, di fornire le notizie che gli venissero domandate.

Coloro che per sè, o come rappresentanti di enti di cui all'art. 9, non forniscano le notizie loro richieste, o le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di un'amenda fino a lire 1000.

(Approvato).

Art. 11.

Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale: possono essere solo comunicate all'Autorità giudiziaria quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimenti già avviati innanzi ad essa.

Coloro che per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servono a scopi privati, sono passibili di un'amenda fino a lire 1500, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

(Approvato).

Art. 12.

Il personale dell'Istituto centrale, salvo quanto è disposto dall'art. 13, è assunto con contratti a tempo determinato, rinnovabili per periodi non superiori a un quinquennio e rescindibili. Nel regolamento interno dell'Istituto, che sarà proposto dal Consiglio superiore di statistica e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col ministro delle finanze, saranno stabilite le norme e condizioni per l'assunzione del personale, la durata dei contratti e la loro rinnovazione, l'ammontare delle retribuzioni, nonché le norme disciplinari, le norme relative alla rescissione dei contratti e al trattamento di quiescenza del personale.

Per i servizi di custodia, di pulizia e di magazzinaggio si provvede esclusivamente mediante contratti di locazione d'opera a tempo determinato, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno.

Gli impiegati dell'Istituto centrale sono equiparati agli impiegati dello Stato per le riduzioni

ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità o cedibilità degli stipendi.

(Approvato).

Art. 13.

I funzionari del ruolo tecnico della statistica e quelli del ruolo amministrativo e del ruolo d'ordine assegnati alla data della presente legge alla Direzione generale della statistica sono trasferiti all'Istituto centrale di statistica e faranno parte di due ruoli transitori, uno amministrativo ed uno d'ordine, secondo la tabella annessa al presente decreto: i posti corrispondenti nei ruoli del Ministero dell'economia nazionale sono soppressi.

I posti che si renderanno vacanti nei suddetti ruoli transitori potranno essere coperti solo con promozioni del personale compreso nei gradi inferiori degli stessi ruoli, in base alle norme vigenti per il personale statale: nessuna nuova assunzione è ammessa.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge i funzionari di cui nel primo comma che non desiderino il trasferimento all'Istituto centrale, debbono farne dichiarazione scritta al Ministero dell'economia nazionale: in tal caso essi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, continueranno a far parte dei ruoli del Ministero, conservando il grado e l'anzianità acquisita, e gli ultimi nominati in ciascun grado resteranno, in corrispondenza ai posti del grado soppresso, in soprannumero, salvo riassorbimento per successive vacanze. Agli effetti della precedente disposizione, i funzionari del ruolo tecnico della statistica saranno collocati nello stesso grado del ruolo amministrativo.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 14 e 15 si applicano anche al personale subalterno per i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

I funzionari dei ruoli transitori continueranno ad essere considerati come impiegati di Stato anche agli effetti della imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito, e saranno retribuiti sul bilancio dell'Istituto centrale, il quale curerà il versamento

all'Erario dello Stato delle ritenute in conto entrate del Tesoro per la pensione, continuando a rimanere il trattamento di quiescenza dei predetti funzionari a carico totale dello Stato. In modo analogo sarà provveduto nei riguardi dell'Opera di previdenza, di cui al testo unico 4 giugno 1925, n. 1036.

L'Istituto verserà altresì all'Erario dello Stato le ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito per il personale predetto e per quello di cui all'art. 12.

(Approvato).

Art. 15.

I funzionari dei ruoli transitori hanno facoltà di optare, entro un mese dalla data di approvazione del regolamento interno, per il regime del contratto a tempo determinato. Essi, in tal caso, sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità che possa loro competere a norma delle vigenti disposizioni: però il pagamento della pensione o dell'indennità sarà effettuato solo a decorrere dalla cessazione del servizio presso l'Istituto centrale e sulla base della liquidazione fatta al momento della cessazione dal servizio di ruolo, esclusa la corresponsione di arretrati per il tempo trascorso in servizio a contratto.

(Approvato).

Art. 16.

L'Istituto centrale di statistica è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

Esso può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali: nei giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali è rappresentato e difeso dalla Regia Avvocatura erariale.

(Approvato).

Art. 17.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre, di concerto col ministro dell'economia nazionale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente

legge ed a introdurre nel bilancio del Ministero delle finanze lo stanziamento dell'assegno di cui alla lettera a) dell'art. 7.

(Approvato).

Art. 18.

Sono abrogati i Regi decreti 2 dicembre 1923, n. 2673, concernente l'ordinamento del servizio statistico e 30 dicembre 1923, n. 2877, che determina le funzioni del Consiglio superiore di statistica. Il Consiglio superiore di statistica attualmente in carica decade d'ufficio alla data di pubblicazione della presente legge.

I servizi del censimento generale della popolazione del Regno ed i relativi fondi sono trasferiti all'Istituto centrale. Il personale giorna-

liero in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva i diritti acquisiti in base alle disposizioni vigenti per la eventuale sistemazione nei ruoli del personale statale.

(Approvato).

Art. 19.

Con Regio decreto, promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col ministro delle finanze, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

TABELLA.

A) RUOLO AMMINISTRATIVO TRANSITORIO
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Grado	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
6° Ispettore Superiore	2	Ruolo tecnico della Statistica
7° Ispettore capo di 1 ^a classe	2	» » »
8° » » 2 ^a »	2	» » »
9° Primo Segretario	2	» amministrativo
10° Segretario	2	» »
11° Vice Segretario		

B) RUOLO D'ORDINE TRANSITORIO
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Grado	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
9° Archivista Capo	3	(a) Ruolo d'ordine
10° Primo archivista	3	» »
11° Archivista	6	» »
12° Applicato	8	» »
13° Alunno d'ordine	2	» »

(a) Compreso l'impiegato straordinario di cui al Regio decreto 24 luglio 1922, n. 1134.

C) RUOLO TRANSITORIO DEL PERSONALE SUBALTERNO
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
Usciere capo	2	Ruolo del personale subalterno
Usciere	3	» » »
Inserviente	1	» » »

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio all'ò scrutinio segreto del disegno di legge:
« Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi forza di legge relativamente ai consorzi ed alle opere di irrigazione » (N. 538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi forza di legge relativamente ai consorzi ed alle opere di irrigazione ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È data facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi forza di legge, relativamente ai consorzi ed alle opere di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, concernente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo » (N. 516).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, concernente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 aprile 1926, n. 765, concernente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.

Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 112 del 15 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere organicamente all'ordinamento amministrativo e tributario dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo al fine di assicurarne la tutela e di promuoverne lo sviluppo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

CAPO I.

*Delle stazioni di cura,
di soggiorno o di turismo.*

Art. 1.

I comuni, le borgate o frazioni e i gruppi di comuni contermini o di loro frazioni, ai quali conferisce importanza essenziale nell'economia locale il concorso dei forestieri in tutte od in alcune stagioni dell'anno a scopo di cura, di soggiorno o di svago, sono considerati, agli effetti del presente decreto, come stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 2.

Spetta al ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze, uditi la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio cen-

trale delle stazioni di cura, di riconoscere ad uno o più comuni, alle borgate o frazioni loro il carattere di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo e di delimitare il territorio della stazione medesima.

Il provvedimento del ministro è definitivo.

L'Amministrazione dei comuni il cui territorio sia in tutto od in parte riconosciuto come stazione di cura, di soggiorno o di turismo può essere affidata ad un Podestà, quando anche la popolazione ecceda quella indicata dall'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

Se i comuni sono finitimi potrà essere nominato un solo Podestà quand'anche la popolazione complessiva superi quella di cui all'articolo 10 della legge su indicata.

Art. 3.

Sono riconosciuti come stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, anche in rapporto al territorio, e senza d'uopo di procedimento e della dichiarazione di cui all'articolo precedente, i comuni delle provincie annesse dichiarati stazioni di cura dalle speciali disposizioni ivi già vigenti. Le aziende delle stazioni medesime, però, debbono uniformarsi alle norme contenute nel presente decreto.

Compete al ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, udito il Consiglio centrale delle stazioni di cura, decidere in via definitiva ogni controversia che possa sorgere sull'applicazione di questo articolo.

Art. 4.

La revoca e le modificazioni della dichiarazione di riconoscimento della stazione di cura, di soggiorno o di turismo o del suo territorio sono soggette, anche per i comuni indicati nell'articolo 3, alle formalità stabilite dall'articolo 2.

CAPO II.

Organi consultivi e amministrativi delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 5.

È costituito presso il Ministero dell'interno il « Consiglio centrale delle stazioni di cura ».

In ciascun comune, borgata o frazione o gruppo di essi, riconosciuti come stazione di cura, di soggiorno o di turismo, è istituita una azienda autonoma per l'amministrazione della stazione stessa.

Art. 6.

Il Consiglio centrale delle stazioni di cura è composto:

1° del sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;

2° del direttore generale dell'Amministrazione civile, vice-presidente;

3° del direttore generale della sanità pubblica;

4° del direttore generale delle imposte dirette;

5° del direttore generale delle belle arti;

6° del direttore generale del demanio;

7° del capo della divisione dei comuni presso il Ministero dell'interno;

8° del presidente della Confederazione nazionale degli enti autarchici e di altro membro della Confederazione designato dallo stesso presidente;

9° del presidente o di un delegato del Touring Club; dell'E. N. I. T.; dell'Associazione italiana albergatori; dell'Associazione italiana movimento forestieri; della Federazione stabilimenti termali, balneari e climatici d'Italia.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Il Consiglio è assistito da un segretario scelto fra i funzionari del Ministero dell'interno.

Ai componenti del Consiglio centrale saranno assegnati i gettoni di presenza e le indennità a termini dell'articolo 63 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 7.

Il Consiglio centrale dà parere sui provvedimenti indicati nel presente decreto e su ogni altro affare o questione che il ministro dell'interno creda sottoporre al suo esame, e promuove gli studi e le provvidenze generali in-

tese alla tutela degli interessi e al mantenimento e sviluppo delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 8.

L'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di cura, di soggiorno o di turismo è persona giuridica distinta dal comune.

Essa è amministrata da un Comitato composto:

1° di un presidente designato dal prefetto della provincia;

2° di un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e di altre del Touring Club italiano;

3° di due membri, uno ingegnere e l'altro medico, designati dal Consiglio provinciale di Sanità;

4° di un rappresentante l'industria degli alberghi e delle pensioni e di un rappresentante la classe dei commercianti ed industriali locali, scelti dal prefetto fra una terna di nomi designati, per il primo, dalle rispettive associazioni ed in mancanza di queste dal presidente della Camera di commercio, e, per il secondo, dalla Camera di commercio ed industria, fra i commercianti e gli industriali del luogo;

5° di due persone designate dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno, o dal Podestà.

Qualora la stazione comprenda più comuni, i componenti indicati al n. 5 sono nominati per ciascun comune.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Assiste il Comitato un segretario, da esso nominato.

Art. 9.

I beni e i diritti, che l'azienda della stazione di cura, di soggiorno o di turismo acquista con mezzi propri, appartengono all'ente medesimo. Cessando questo, tutte le attività e passività sono devolute al comune in cui ha sede la stazione.

Qualora la stazione comprenda più comuni, gli immobili sono devoluti a favore del comune nel cui territorio sono posti; i diritti e gli altri beni mobiliari e le passività sono ripar-

tati fra i comuni interessati, con deliberazione dell'ultima amministrazione dell'Azienda. La deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale decide ogni controversia, udite le amministrazioni interessate.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa i comuni interessati possono reclamare soltanto al ministro dell'interno, che decide sentito il Consiglio centrale.

Art. 10.

Per giustificati motivi eccezionali, i comuni in cui il territorio di cura, di soggiorno o di turismo abbracci l'intero fabbricato urbano e larga parte del territorio circostante, possono essere dal ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze, udito il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio centrale, dispensati dal costituire la azienda separata.

In tal caso essi amministreranno direttamente le entrate indicate agli articoli da 12 a 15 con l'obbligo di destinare il provento a norma dell'articolo 11 e di tenere contabilità separata della gestione.

Tale autorizzazione può essere sempre revocata uditi i Consessi di cui all'articolo 2.

Art. 11.

Compete al Comitato locale di provvedere agli affari e alle opere intese all'assetto, al miglioramento ed allo sviluppo delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo entro l'ambito del territorio di esso e nei limiti di attribuzione stabiliti dal presente decreto e da stabilirsi dal regolamento per la esecuzione del medesimo.

CAPO III.

Della finanza e contabilità

Art. 12.

Per provvedere ai bisogni dell'azienda, ove questa manchi di altri mezzi, i comuni debbono, su richiesta del Comitato e secondo le proposte di questo, applicare l'imposta di cura e il contributo speciale di cura,

Qualora l'Amministrazione comunale non provveda entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta del Comitato, su richiesta di questo si sostituisce la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 13.

La imposta di cura è applicata con le norme che regolano l'imposta di soggiorno, con facoltà nei comuni di disciplinare il funzionamento secondo la legge 11 dicembre 1910, numero 863, modificata con Regio decreto 6 maggio 1920, n. 769, ovvero secondo il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1724, modificato col Regio decreto 23 ottobre 1922, n. 1388.

Art. 14.

Il contributo speciale di cura è dovuto da tutti coloro i quali, per l'esercizio di commerci, industrie, professioni e uffici, traggono vantaggi economici particolari dalla esistenza della stazione di cura, di soggiorno o di turismo.

Il contributo è corrisposto con addizionale non superiore al 0.50 % del reddito colpito dalla imposta sulle industrie, professioni ed arti, di categoria B) e C) e della tassa di patente, stabilite dal Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538.

Ove le due imposte predette non siano istituite nel comune, il contributo è applicato nella misura non superiore al 0.50 % del reddito netto, anche se inferiore a lire 2,000.

Art. 15.

In caso di insufficienza dei proventi dell'imposta e del contributo speciale di cura i comitati e le amministrazioni comunali, nel caso dell'articolo 10, possono essere autorizzati dal ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze, udito il Consiglio centrale, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che si giovano degli svaghi e dei trattamenti della stazione, nei luoghi a questo scopo adibiti.

Le norme per l'applicazione e la riscossione di tali entrate saranno stabilite col regolamento di cui all'articolo 25.

Art. 16.

Per opere straordinarie e per la estinzione di passività onerose i comitati possono, udite le rispettive amministrazioni comunali, contrarre mutui, garentendone il pagamento con ipoteche o con delegazioni sul provento della imposta di cura e del contributo speciale di cura.

Art. 17.

I comitati debbono presentare bilanci e rendiconti della propria gestione.

I bilanci sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

I bilanci e i rendiconti dei comitati, prima dell'approvazione dell'autorità competente, sono comunicati all'Amministrazione comunale, la quale può presentare i propri rilievi e reclami entro quindici giorni dalla comunicazione.

CAPO IV.

Della vigilanza e della tutela.

Art. 18.

Salvo i casi nei quali sia diversamente disposto, le aziende, di cui al presente decreto, sono sottoposte alla vigilanza ed alla tutela secondo le norme stabilite per le aziende municipalizzate.

Art. 19.

I comitati possono essere sciolti con provvedimento del prefetto, per gravi motivi di ordine pubblico e per irregolarità persistenti nell'amministrazione dell'azienda.

Qualora il comune sia amministrato dal Podestà, questi assume la gestione straordinaria dell'azienda; in caso diverso, il commissario straordinario è nominato dal prefetto. Alla nuova formazione dei Comitati deve procedersi entro il termine di mesi tre, prorogabile fino a mesi sei.

I provvedimenti del prefetto sono impugnabili solo con ricorso al ministro dell'interno, che decide udito il Consiglio di Stato.

Art. 20.

È obbligatorio per i comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, qualunque ne sia la popolazione, attuare un piano regolatore e di ampliamento ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I comitati coadiuveranno le amministrazioni comunali e contribuiranno alle spese per gli studi e per i progetti occorrenti.

I comuni ed i comitati possono, per le espropriazioni per opere igieniche e di miglioramento, interessanti le stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, valersi delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento di Napoli.

Art. 21.

I territori di cura, di soggiorno o di turismo, determinati ai sensi dell'articolo 2, sono protetti dalla legge 11 giugno 1922, n. 778, sulla tutela delle bellezze artistiche e panoramiche.

TITOLO II.

CAPO I.

Disposizioni finali.

Art. 22.

Sono abrogate tutte le disposizioni sull'ordinamento amministrativo delle stazioni di cura e di soggiorno vigenti nelle provincie annesse ed ogni altra disposizione sulla tassa di soggiorno nei comuni di cura e di soggiorno.

Nulla è innovato al Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, al Regio decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388, al Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, e al Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 2, in quanto concerne la tassa di soggiorno dei comuni non dichiarati stazioni di cura e soggiorno ai termini del presente decreto.

Art. 23.

Le disposizioni del presente decreto, eccezione fatta per la nomina del Podestà ai sensi dell'articolo 2, non sono applicabili ai comuni di Salsomaggiore, di Montecatini e di Postu-

zia dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione rispettivamente delle Regie Terme e delle Regie Grotte demaniali. In detti luoghi non saranno quindi costituite le aziende autonome prevedute dal presente decreto, nè sarà applicabile la giurisdizione del Consiglio centrale.

Art. 24.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire la data, che potrà essere anche diversa da quella che sarà fissata in esecuzione dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, nella quale verranno a cessare, nei comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, le amministrazioni ordinarie e straordinarie per far luogo all'inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte municipali.

Art. 25.

Il ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, è autorizzato ad emanare il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
FEDERZONI
VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

NUVOLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Giustissimo è questo disegno di legge, presentato dagli onorevoli Federzoni e Volpi, allo scopo di favorire le nostre stazioni climatiche. Trovo però inadeguati i prov-

vedimenti od i mezzi che sono indicati nel disegno di legge per raggiungere l'alta finalità a cui tende; cioè a dire non trovo sufficienti l'imposta, il contributo speciale di cura, nè la tassa di soggiorno. Occorrono ben altri mezzi finanziari per elevare nel dovuto prestigio le nostre stazioni climatiche e per metterle in condizione di vincere la concorrenza di quelle straniere. Non bastano il nostro bel cielo, nè il nostro invidiabile clima, nè i nostri colli, nè i laghi, nè il mare per attirare e trattenere presso di noi numerosa colonia straniera. Coloro che vengono a chiedere ai nostri paesi climatici e di cura il conforto del corpo e dello spirito, vogliono trovare da noi anche lo svago ed il divertimento che hanno altrove.

Questo ben sanno l'onorevole Di Trabia e l'onorevole Soderini, che nei giorni scorsi hanno parlato contro la regolamentazione del giuoco in Italia.

Premetto che io non giuoco, che detesto anzi i giuocatori, e che approvo quel che disse l'onorevole ministro Federzoni, quando affermò che fanno opera antipatriottica e mancano ad un dovere civile i nostri connazionali che vanno a giuocare all'estero. Però, mentre io condivido le opinioni dell'onorevole ministro e dei nominati colleghi, mi permetto di dire che ci sono dei vizi che non si potranno mai assolutamente sopprimere. Fra questi vi è quello del giuoco. Non potendolo sradicare, lo si disciplini, e si cerchi trarne vantaggio per i bisognosi, per la beneficenza e per migliorare i paesi nostri. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole senatore Di Trabia nel senso che l'Italia non deve vivere sul solo giuoco come il Principato di Monaco...

PRESIDENTE. Permetta, senatore Nuvoloni: il disegno di legge non tratta affatto questa materia.

NUVOLONI. Sta bene; ma io mi permetto di svolgere il concetto che i mezzi accordati col disegno di legge non bastano per l'alto scopo che il Governo si propone. Assicuro che non tratterò il Senato più di due minuti, per richiamare l'attenzione del Governo su questo concetto: non si tratta di imitare Montecarlo per abolire le imposte, ma di guardare a quello che succede in altre città di Francia e di altre nazioni, ed imitarle in ciò che vi si fa per attirare i forestieri. Nelle vicine città della Costa Azzurra

sono aperti circoli privati in cui si giuoca sotto la sorveglianza del Governo, ed i proventi vengono devoluti in massima parte ad opere di beneficenza e per migliorare quelle cittadine e crearvi attrattive. Non parlo di Montecarlo! (*Interruzione del senatore Maggiorino Ferraris*).

Non basta fondare associazioni di forestieri od associazioni di albergatori in Italia, come poco fa giustamente osservava l'onorevole senatore Ferraris Maggiorino, che mi interrompe. Dette associazioni di albergatori e di forestieri certo s'adoprano per rendere gradevole agli stranieri il soggiorno in Italia, ed opera nobile compie pure l'ENIT, così bene presieduta dal nostro collega Rava; ma senza danari ben poco si può fare. Occorre quindi guardare la realtà: disciplinare e vigilare il giuoco nei circoli privati ed evitare che i nostri danari dall'Italia vadano all'estero. È assai meglio che vengano impiegati in beneficenza e nel migliorare le nostre stazioni climatiche ed attirare forestieri presso di noi. È follia pensare di riuscire ad impedire ai nostri connazionali di portare i loro danari all'estero per investirli... nel giuoco.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Nuvoloni: questo discorso doveva tenerlo in difesa della presa in considerazione della proposta del senatore Luiggi. Ricordo che il Senato ha respinto la presa in considerazione di quella proposta.

NUVOLONI. Io ho taciuto allora perchè Ella, onorevole Presidente, ci avvertì che il regolamento permetteva ad un solo senatore di parlare contro ed il diritto di replica spettava al presentatore della proposta di legge, onorevole Luiggi. Io rispettai il regolamento ed obbedii al nostro Presidente. Neppure potevo interloquire allorchè il ministro rispose all'interrogazione presentata dal senatore Soderini. Mi permetta quindi di concludere, onorevole presidente.

In non chiedo che il Senato prenda una deliberazione contraria a quella votata per la proposta del senatore Luiggi; non sarebbe questa la sede. Desidero solo richiamare l'attenzione del Senato su questo importante problema del giuoco nei circoli privati, perchè investe l'industria dei forestieri, che dobbiamo cercare di far prosperare. Non è questione di far diventare l'Italia una terra di giuocatori, ma di attirare e trattenere in Italia quei denari che al-

trimenti inesorabilmente andrebbero all'estero e sarebbero destinati al miglioramento delle stazioni climatiche straniere, nostre concorrenti.

Il problema è di natura morale ed industriale insieme. Quando il male non si può evitare, bisogna arginarlo e convertirlo in bene. Abbiamo l'industria del forestiero che, come bene è scritto nella relazione al presente disegno di legge, è fonte di ricchezza naturale e nazionale. Favoriamo con tutte le forze l'affluire della multiforme colonia forestiera in Italia: ne avremo noi e gli stranieri grande vantaggio. Perciò richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori e del Governo nazionale a che sia studiato a fondo il problema, e perchè gli onorevoli ministri vogliano sollecitamente escogitare e presentare quei provvedimenti che, disciplinando nei circoli privati il giuoco, riescano a vigilarlo, per trarne quei mezzi necessari a mettere in valore le nostre stazioni climatiche, a far vincere dalle stesse la concorrenza straniera, rendendole fonte di ricchezza e centri di propaganda a favore del Paese nostro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 132, concernente il contributo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27 » (N. 453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 132, concernente il contributo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 132, concernente il contributo governativo a favore della Regia accademia dei Lincei per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27.

Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 febbraio 1926, n. 34.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1859, col quale venne autorizzata la maggiore assegnazione di lire 385,000 negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-1923, 1923-24 e 1924-25, per l'aumento del contributo a favore della Regia accademia dei Lincei ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il contributo annuo governativo a favore della Regia accademia dei Lincei è elevato per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27 a lire 500,000.

Art. 2.

Con decreto del ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1925-26 e 1926-27 le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, contenente norme per la esecuzione degli sfratti ». (N. 517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, contenente norme per la esecuzione degli sfratti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, contenente norme per la esecuzione degli sfratti, modificando il 4° e 5° comma dell'articolo 1, come segue:

« È in facoltà del pretore di determinare, con suo criterio discrezionale e incensurabile, l'ordine di preferenza da seguirsi negli sfratti, dando l'assoluta precedenza a quelli determinati da ragioni di morosità, di moralità o da gravi inadempimenti contrattuali del conduttore e valutando per gli altri le particolari situazioni di fatto.

« Resta fermo l'obbligo del conduttore di corrispondere il fitto durante il tempo in cui lo sfratto rimane non eseguito. In nessun caso uno sfratto potrà essere ritardato per oltre un anno ».

Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 107 dell'8 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di

regolare la ordinata esecuzione degli sfratti da compiersi per l'inizio del prossimo anno locativo, quando il loro numero non rendesse impossibile la esecuzione contemporanea;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora gli sfratti da eseguire in uno stesso comune durante il corrente anno 1926, siano di numero così rilevante che la contemporanea esecuzione non possa aver luogo senza gravi inconvenienti, il pretore, su richiesta del prefetto della provincia o del sottoprefetto, avrà facoltà di disporre che la loro esecuzione avvenga gradualmente, e determinerà, di accordo col prefetto o col sottoprefetto o con le autorità di pubblica sicurezza, il numero massimo di sfratti che potranno essere eseguiti giornalmente nel comune.

Per i comuni sede di tribunale e divisi in più mandamenti, gli accordi con le autorità politiche e di pubblica sicurezza saranno presi dal procuratore del Re e il numero massimo degli sfratti che potranno essere eseguiti giornalmente sarà stabilito per ciascun mandamento.

In questi casi la esecuzione degli sfratti, a qualunque titolo e da qualsiasi autorità ordinati, non potrà avvenire senza preventiva autorizzazione del pretore del mandamento, la quale sarà data, senza formalità o spesa, con semplice annotazione da lui scritta in margine o in calce al titolo in base a cui si procede.

È in facoltà del pretore di determinare, con suo criterio discrezionale e incensurabile, l'ordine di preferenza da eseguirsi negli sfratti, dando l'assoluta precedenza a quelli determinati da ragioni di morosità, di moralità o da gravi inadempimenti contrattuali dell'inquilino e valutando per gli altri le particolari situazioni di fatto.

Resta fermo l'obbligo dell'inquilino di corrispondere l'affitto durante il tempo in cui lo sfratto rimane non eseguito. In nessun caso uno sfratto potrà essere ritardato per oltre un anno.

Art. 2.

Il ministro per la giustizia è autorizzato a dare istruzioni per l'esecuzione del presente decreto che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge a cura del ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
ROCCO
FEDERZONI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :
« **Conversione in legge del Regio decreto legge 7 febbraio 1926, n. 186, col quale viene istituita la « Fondazione Vittorio Emanuele III » per colonie marine e climatiche in pro degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato ».** (N. 449).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, col quale viene istituita la « Fondazione Vittorio Emanuele III », per colonie marine e climatiche in pro degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, col quale viene istituita la « Fondazione Vittorio Emanuele III » per colonie marine e climatiche in pro' degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato.

*Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 febbraio 1926, n. 36.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri ;
Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni
— che ha udito il Consiglio d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato —
di concerto col ministro per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È costituita in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni (direzione generale delle ferrovie dello Stato), l'Opera denominata « Fondazione Vittorio Emanuele III ».

Art. 2.

La Fondazione ha per scopo di inviare al mare o ai monti, durante la stagione estiva, orfani e figli di ambo i sessi, di agenti o ex agenti stabili ed in prova delle ferrovie dello Stato, riconosciuti bisognosi di cure climatiche.

Tale beneficio è esteso anche agli orfani o figli di agenti o ex agenti passati dalle ferrovie dello Stato ad altre Amministrazioni statali e per i quali dai decreti relativi al passaggio sia stata prevista la continuazione dell'iscrizione all'Opera di previdenza del personale ferroviario.

L'ammissione degli orfani alle colonie climatiche è gratuita ; quella dei figli di agenti in servizio od esonerati è subordinata al pagamento, totale o parziale, secondo sarà stabilito caso per caso dal Comitato amministratore della Fondazione, dalla retta che anno per anno sarà fissata dal Comitato medesimo.

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito :

a) dal ricavato della sottoscrizione appositamente indetta in seno al personale ferroviario ;

b) dalle donazioni di cui all'art. 9 e da quelle che comunque pervengano sotto forma di titoli di rendita, o siano di importo singolo non inferiore a lire 10,000.

Art. 4.

Sono assegnati alla Fondazione i seguenti contributi nelle spese annue di esercizio ;

a) un contributo annuo di lire 100,000 per parte dell'Amministrazione ferroviaria ;

b) un contributo annuo non inferiore a lire 100,000 per parte della Opera di previdenza del personale ferroviario restando stabilito che all'invio alle colonie della Fondazione concorrono senza altra spesa per parte dell'Opera anche gli orfani ricoverati a cura di questa in istituti di educazione e di istruzione, riconosciuti bisognosi delle cure climatiche ;

c) i lasciti e le donazioni che pervengano in numerario, escluse quelle di cui al punto b) dell'art. 3.

Art. 5.

La somma massima da erogarsi per ogni anno finanziario per il funzionamento delle colonie climatiche sarà costituita :

a) dall'interesse maturato al 30 giugno dell'anno finanziario precedente sul patrimonio di cui all'art. 3 ;

b) dalle somme di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 pervenute alla Fondazione durante l'esercizio precedente, e dagli avanzi di gestione pure dell'esercizio precedente ;

c) dagli interessi maturati durante l'esercizio sulle somme di cui ai punti a) e b) del presente articolo ;

d) dalle rette totali o parziali da pagarsi per le ammissioni non gratuite giusta il 2° comma dell'art. 2.

Art. 6.

La Fondazione sarà amministrata dal Comitato dell'Opera di previdenza a favore del personale ferroviario di cui la legge 19 giugno 1913, n. 641, il quale funzionerà con le norme previste dalle legge medesima.

Il Comitato :

a) stabilirà l'età e le norme di ammissione alle colonie climatiche ;

b) delibererà il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale ;

c) determinerà annualmente il numero dei fanciulli che potranno essere ammessi alle colonie climatiche e fisserà le rette colle relative modalità di pagamento per i casi in cui debba averne luogo il pagamento totale o parziale ;

d) provvederà al funzionamento di dette colonie e delibererà insindacabilmente in merito alle domande per invio di fanciulli alle colonie stesse, tenuto conto del grado di necessità della cura climatica e delle condizioni economiche delle famiglie richiedenti ;

e) si occuperà di tutti gli altri affari che gli saranno sottoposti attinenti alla Fondazione.

Art. 7.

I valori costituenti il patrimonio di cui l'art. 3 saranno gestiti e custoditi gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti la quale provvederà al relativo impiego in buoni del tesoro o in altri titoli dello Stato o garantiti dallo Stato,

Invece le somme di cui all'art. 4 e gli avanzi di esercizio si verseranno in apposito conto corrente presso la Banca d'Italia, dal quale saranno prelevate le somme di volta in volta occorrenti.

In detto conto corrente saranno anche depositati gli interessi maturati al 30 giugno di ogni anno sulle somme di cui al primo comma del presente articolo gestito dalla Cassa depositi e prestiti, o in generale ogni somma che sia introitata e non debba essere subito erogata.

Art. 8.

Le spese d'Amministrazione della Fondazione faranno carico alle ferrovie dello Stato.

Art. 9.

La Fondazione è autorizzata a ricevere le donazioni in capitale che le venissero fatte dalle Amministrazioni delle ferrovie concesse all'industria privata all'intento di ottenere che uno o più figli od orfani di agenti dipendenti dalle ferrovie stesse vengano accolti annualmente nelle colonie istituite dalla Fondazione medesima.

Ogni donazione del genere dovrà essere incondizionata ed il capitale donato — la cui rendita annuale servirà allo scopo suddetto — dovrà essere di lire diecimila per ogni fanciullo.

Nessuna ingerenza nella gestione della Fondazione spetterà per tal fatto alle Amministrazioni donatrici.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto vanno in vigore dal 1° luglio 1925. I contributi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Opera di previdenza saranno versati al 30 giugno di ogni anno, cominciando dal 30 giugno 1926 per quelli relativi all'esercizio 1925-26.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, concernente la istituzione presso la Cassa depositi e prestiti della Cassa di ammortamento dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti d'America del Nord e la Gran Bretagna ». (N. 479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 3 marzo 1926, n. 332, concernente la istituzione presso la Cassa depositi e prestiti della Cassa di ammortamento dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti d'America del Nord e la Gran Bretagna ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, riguardante la istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di una Cassa di ammortamento autonoma per il pagamento delle rate di estinzione dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti d'America del Nord e la Gran Bretagna.

Regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 53 del 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti una Cassa di ammortamento autonoma, che provvederà al pagamento delle rate di estinzione dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti d'America del Nord e la Gran Bretagna, a norma degli accordi stipulati a Washington il 14 novembre 1925 e a Londra il 27 gennaio 1926, valendosi del ricavato dalle riparazioni di guerra.

Agli effetti di cui al precedente comma saranno versate alla Cassa di ammortamento le somme ricavate dalle riparazioni di guerra a partire dal 1° luglio 1925.

Sarà inoltre versata alla Cassa stessa la somma di lire 150,000,000 per gli introiti della prima annualità del piano Dawes effettuati nell'esercizio 1924-25.

Art. 2.

Le somme che rimarranno giacenti nella Cassa di ammortamento al netto dei singoli pagamenti delle rate di debiti, saranno investite al saggio del 5 per cento. Se tale saggio non possa conseguirsi, il relativo provento sarà integrato dal Tesoro dello Stato.

Art. 3.

Le merci che provengono dalle riparazioni in natura non potranno mai essere cedute ad Enti pubblici e a privati senza versamento del prezzo nè con abbuoni nè con dilazioni di pagamento.

Art. 4.

Con decreti del ministro per le finanze saranno stabilite le modalità per l'ordinamento e la gestione della Cassa di ammortamento e sarà provveduto alle ulteriori disposizioni che si renderanno successivamente necessarie nel corso della gestione medesima, nonchè alla variazione di bilancio ed a quanto altro occorra in esecuzione del presente decreto.

Per gli atti della Cassa di ammortamento il riscontro della Corte dei conti viene esercitato sui rendiconti consuntivi.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Come è già stato stabilito domani alle ore 14 e 30 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 514);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 526);

Estensione dell'Istituto del Podestà ai comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, con popolazione superiore ai 5000 abitanti (N. 442);

Modificazioni alla legge elettorale politica ed al titolo II della legge comunale e provinciale (N. 521);

Provvedimenti per la costruzione o l'acquisto di edifici per le Scuole italiane all'estero (N. 487);

Riordinamento del servizio statistico (Numero 470);

Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni, aventi forza di legge, relativamente ai Consorzi ed alle opere di irrigazione (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, concernente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo (N. 516);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 132, concernente il contributo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27 (N. 453);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (N. 517);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, col quale viene istituita la « Fondazione Vittorio Emanuele III » per colonie marine e climatiche in pro' degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato (N. 449);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, concernente la istituzione presso la Cassa depositi e prestiti della Cassa di ammortamento dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti d'America del Nord e la Gran Bretagna (N. 479).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, concernente la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitali delle Società per azioni (N. 508);

Conversione in legge, con approvazione

complessiva, di decreti aventi per oggetto argomenti diversi (N. 518);

Ordinamento della Regia marina (N. 528);

Avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 529);

Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia Marina (N. 530);

Utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali appartenenti alla Amministrazione marittima (N. 531);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, riguardante le concessioni di carte di libera circolazione di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato (N. 522);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo (N. 397);

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al Consorzio portuale di Palermo, con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale (N. 398);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale, ai caduti e mutilati per la causa del servizio militare (N. 523);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato (N. 451);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, riguardante la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato (N. 510).

Subito dopo la Seduta pubblica.

(COMITATO SEGRETO)

Rendiconto delle spese interne del Senato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1924 al 30 giugno 1925 (*Doc. N. LXII*).

Progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927 (*Doc. N. LXV*).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 16 giugno 1926

ALLE ORE 14.30.

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 877, contenente disposizioni sulle cooperative edilizie (Numero 534);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37 e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali (N. 541);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, concernente alcune modificazioni al testo unico di legge sui telefoni e la istituzione del servizio delle Commissioni per telefono (N. 542);

Proroga del termine stabilito dall'art. 15 del Regio decreto legge 13 maggio 1923, n. 1159, per la ricostituzione degli atti di stato civile, distrutti o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia (N. 544);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri Istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove provincie in base alla abrogata legislazione ex austriaca (N. 545);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 882, concernente provvedimenti a favore del comune di Rimini (N. 550);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 917, che autorizza la concessione di sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925 alle Aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata, comprese nelle circoscrizioni dei Provveditorati per le Opere pubbliche e dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli (N. 552);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, relativo alla assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (N. 554).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Rescoati delle sedute pubbliche.
